Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
Direzione Generale Della Salute Animale

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI ED ESAMINATORI DI PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO DI ANIMALI DA REDDITO (CONDUCENTI E GUARDIANI)

«Riepilogo di casi pratici di non conformità rilevate durante il trasporto»

UVAC –PCF VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE .
Direttrice dell'Ufficio Dr.ssa Lidia Cecio
Responsabile della sede UVAC Veneto dr. Carlo Spezzani

Bologna , 30 settembre 2025

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

Separazione

1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

a) animali di specie diverse;

b) animali di taglia o età significativamente diverse;

c) verri o stalloni adulti da riproduzione;

d) maschi sessualmente maturi e femmine;

e) animali con corna e animali senza corna;

f) animali reciprocamente ostili;

g) animali legati e animali slegati.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

1.12 Gli animali sono accuditi e trasportati separatamente nei seguenti casi:

a) animali di specie diverse;

b) animali di taglia o età significativamente diverse;

c) verri o stalloni adulti da riproduzione;

d) maschi sessualmente maturi e femmine;

e) animali con corna e animali senza corna;

f) animali reciprocamente ostili;

g) animali legati e animali slegati.

NO

SI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

ANIMALI DI TAGLIA DIVERSE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

PRATICHE DI TRASPORTO

COSI' NON VA BENE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:ALLEGATO I CAPO III – PRATICHE DI TRASPORTO

ANIMALI CON CORNA E SENZA CORNA

..la presenza di corna non è necessariamente pericolosa, sarà causa di sofferenza e ferimento se gli animali sono ostili tra loro, quindi abbiamo il caso specifico al punto f) – animali reciprocamente ostili

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Place of destination (Name, address, postcode

ESITO CONTROLLO E OSSERVAZIONI – ERGEBNIS DER KONTROLLE UND BEMERKUNGEN – CHECK'S RESULT AND NOTES

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI DELLA SPECIE BOVINA CON CORNA (MARCA AURICOLARI IT021 000218412 - IT 021000 1958284) E SENZA CORNA (MARCHE AURICOLARI-FR IT [redacted]) SENZA SEPARARLI, NONOSTANTE NON FOSSERO STATI ALLEVATI IN GRUPPI COMPATIBILI ASSIEME O ABITUATI GLI UNI AGLI ALTRI ESPONENDOLI A LESIONI O A SOFFERENZE INUTILI

HAT EINEN LEBENDTIERTRANSPORT DURCHGEFUHRT (RINDER MIT UND OHNE HÖRNER - OHRMARKEN RINDER MIT [redacted] OHRMARKEN RINDER OHNE HÖRNER= [redacted] OHNE DASS RINDER MIT UND OHNE HÖRNER GETRENNT WURDEN. DIE TIERE SIND NICHT IN VERTRÄGLICHEN GRUPPEN AUFGEZOGEN WORDEN UND LIEBEN NICHT ANEINANDER GEWÖHNT, DAHIT KONNTEN DEN TIEREN VERLETZUNGEN UND UNNÖTIGES LEID ZUGEFÜGT WERDEN. DER TRANSPORT DARF BIS ZUM BESTIMMUNGSORT FORTGEFÜHRT WERDEN

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI – ANFORDERUNG VON INFORMATIONEN ODER VORLEGEN VON DOKUMENTEN – REQUEST FOR INFORMATION OR EXHIBITION OF DOCUMENTS

Il destinatario di questo atto per conoscenza è invitato a/Der Empfänger dieses Aktes wird

SANZIONE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

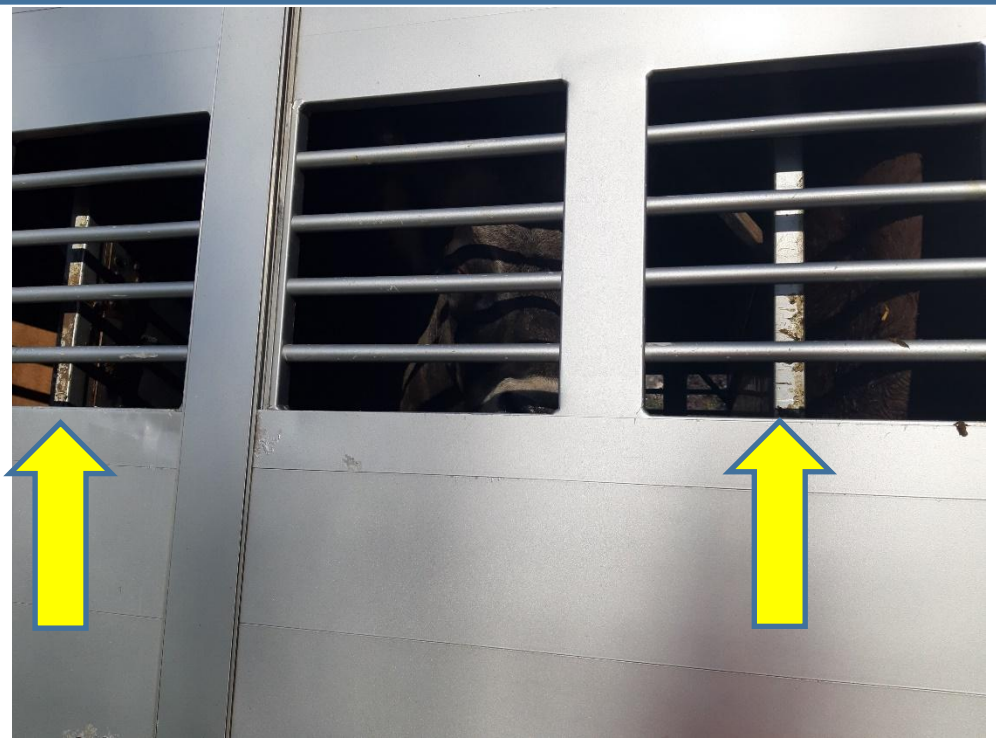

e) animali con corna e animali senza corna;

f) animali reciprocamente ostili;

g) animali legati e animali slegati.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

1.11 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.

Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;

b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

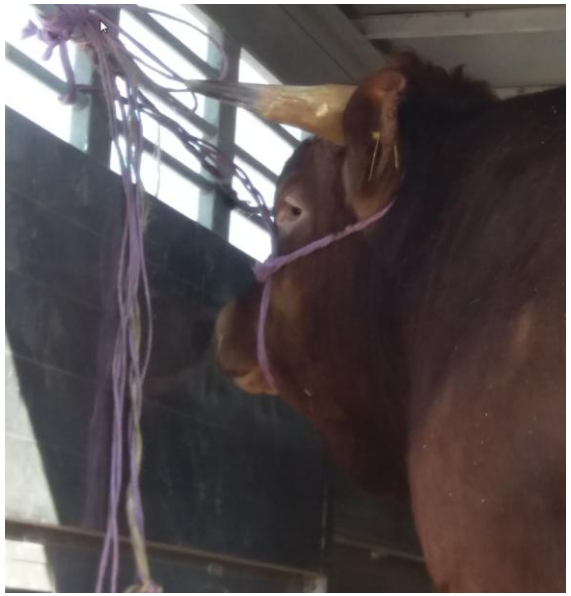

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

1.11 Gli animali non devono essere legati per le corna, i palchi, gli anelli nasali né per le zampe legate assieme. Ai vitelli non deve essere messa museruola. Gli equidi domestici di oltre otto mesi devono recare cavezze durante il trasporto, fatta eccezione per i cavalli non domati.

Se gli animali devono essere legati, le corde, le pastoie o gli altri mezzi usati devono essere:

a) sufficientemente forti per non spezzarsi durante condizioni di trasporto normali;

b) tali da consentire agli animali, se necessario, di coricarsi e di mangiare e bere;

c) concepiti in modo tale da eliminare il pericolo di strangolamento o di lesione ma anche da permettere di liberare rapidamente gli animali.

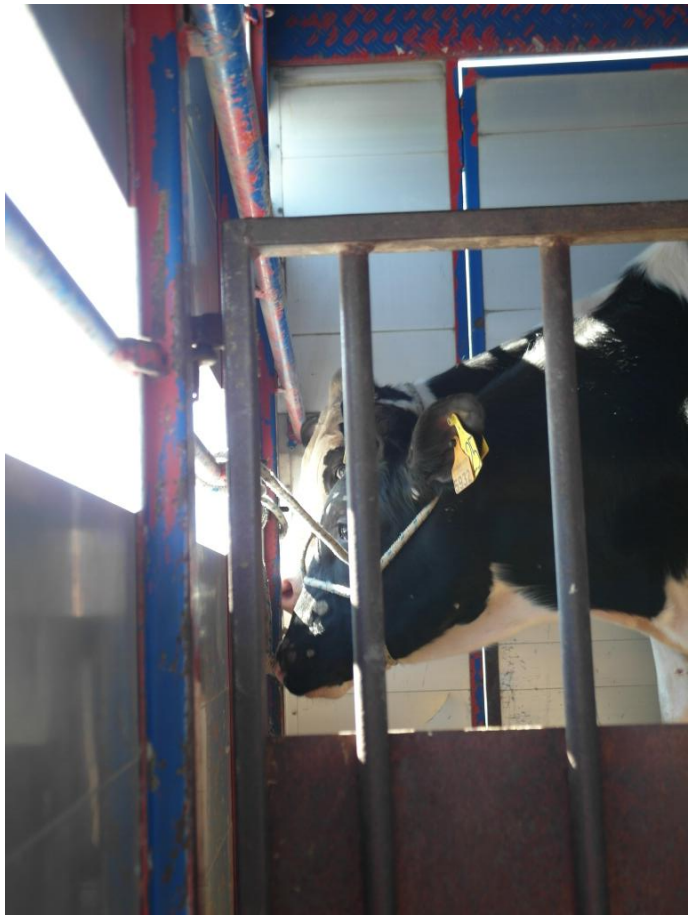

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted]
riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)
[redacted] 13/02/2020 della Polizia Stradale di ...VICENZA
CONTROLLO (check)
Data: 13/02/2020 Ora: 10:15

Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto , in particolare se:
a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

la necessità di usare la pastoia sta ad indicare che l'animale non ha autonomia nel movimento e deve essere aiutato (anche se è un aiuto meccanico/fisico) dalla pastoia, quindi non è comunque idoneo la trasporto.

L’alternativa era:

- chiedere al momento del carico la presenza del veterinario per dichiarare l’idoneità del bovino al carico.
- Preparare una lettiera abbondante con paglia
- Liberare gli arti dalla pastoia dopo il carico
- posizionare un divisorio per limitarne i movimenti e aiutare il bovino al mantenimento dell’equilibrio

ALLEGATO I
CAPO VI
DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGHI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

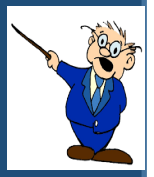

Divisori

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

1.7 Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Divisori

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

1.7 Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

La discrezionalità data dal REGOLAMENTO nell'utilizzo/posizionamento delle transenne, non precisato nel numero e nella situazione contingente, è facilmente capibile dal momento che la necessità di limitare la lunghezza del veicolo per garantire l'incolumità degli animali, è uno dei motivi da considerare. Altri motivi, di pari importanza, sono la necessità di separare i singoli animali ostili, maschi adulti dalle femmine, animali con corna da animali senza corna, e altri casi particolari individuati per garantire il loro benessere, casi in cui il numero delle transenne da posizionare può essere ben superiore rispetto alla necessità di regolare la dimensione dei compartimenti.

I DIVISORI DEVONO:

- essere sempre posizionati in caso di carico di animali tra loro incompatibili o per regolare gli spazi in funzione del numero degli animali;
- avere un'altezza tale da evitare che possano essere scavalcati;
- poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità;
- essere sufficientemente rigidi da sostenere il peso, gli urti e il movimento degli animali;
- divisori realizzati con tappeti di gomma non rigida, sospesi su catene o corde, non sono da considerarsi idonei.

Non devono lasciare spazi in cui gli animali rischiano di rimanere incastrati con le zampe o di infilare le stesse nei compartimenti adiacenti.

DIVISORI

Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua per tutti gli animali.
Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità.
Nell'autotreno e nell'autoarticolato i divisori devono essere sempre posizionati anche se sono a bordo solo animali con le stesse caratteristiche (es. solo bovini maschi della stessa età, provenienti dallo stesso box di allevamento e costituenti la stessa partita).
Le dimensioni degli scomparti creati dalle transenne devono essere tali da garantire il massimo di sicurezza degli animali trasportati e la stabilità del veicolo, a tal fine è buona pratica dividere rispettivamente i piani dell'autotreno in due comparti e l'autoarticolato in tre scomparti.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

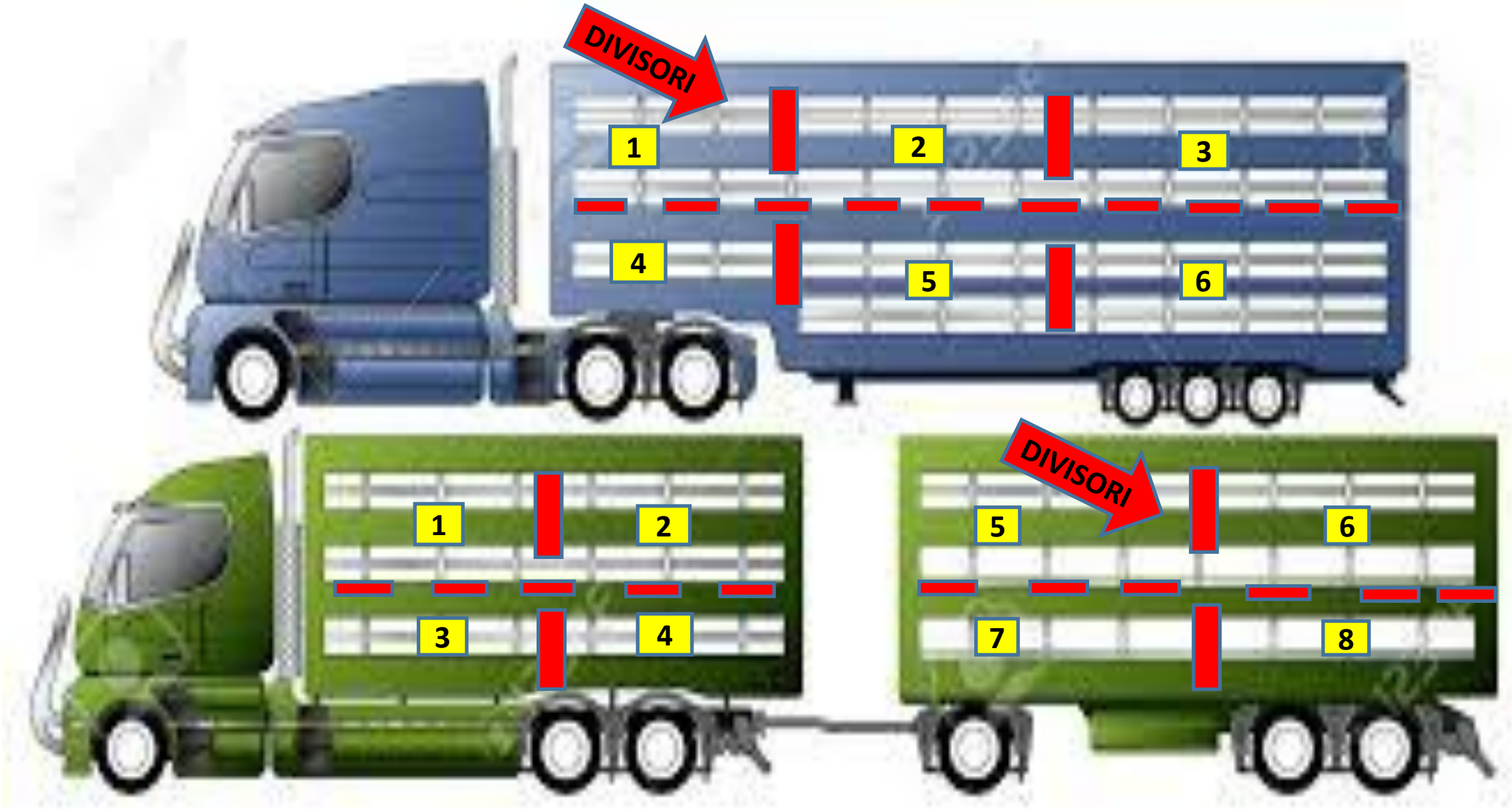

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

IL CONDUCENTE DICHIARA

«PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI HO LIBERATO I 13 CAPI DAL DIVISORIO PER COMODITA' DEGLI ANIMALI STESSI»

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

ESITO DEL CONTROLLO E OSSERVAZIONI (check's result and notes): FAVOREVOLE
NELLA PARTE ANTERIORE (SCOMPARTIMENTO) DEL RINCRICHIO È STATO FATTO SPOSTARE DI CIRCA 50 CM PER OTTIMIZZARE LO SPAZIO A DISPOSIZIONE DEI 4 BOVINI, IL DIVISORIO DI SEPARAZIONE. AL MOMENTO DEL CONTROLLO È STATO FATTO ESEGUIRE L'ABBEVERAGGIO DEGLI ANIMALI (SOSTA).

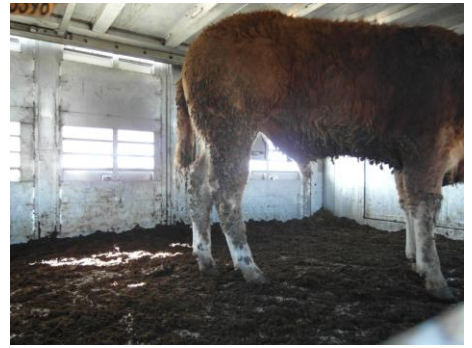

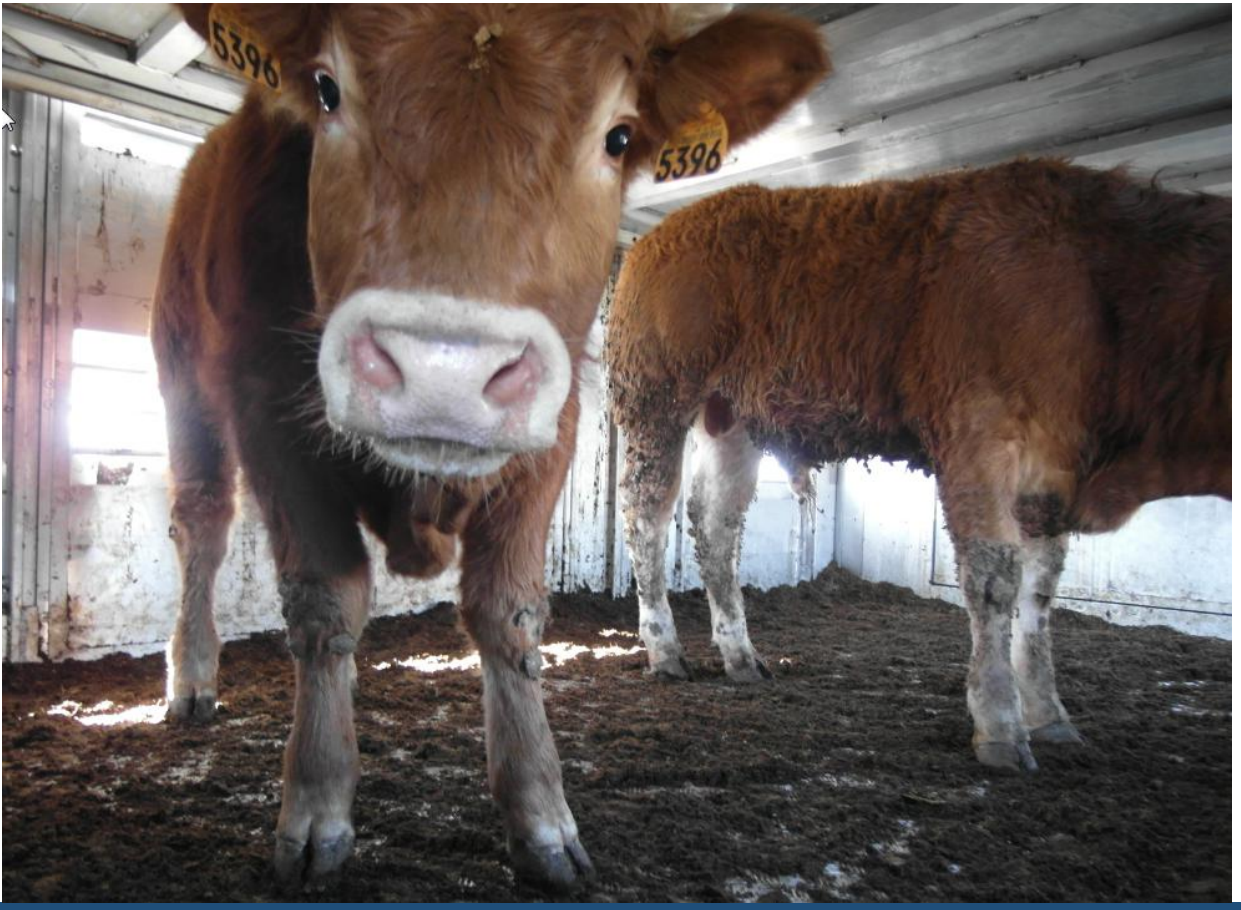

DA RICORSO.....**nessuna norma comunitaria o nazionale e nessuna disposizione ufficiale dell'autorità competente impone il posizionamento dei divisori nei viaggi brevi, considerati tali se inferiori alle 12 ore per i trasporti nazionali**

Lo stesso manuale sul trasporto degli animali, pubblicato e distribuito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Interno, precisa, a pagina 15, che i divisori devono essere sempre posizionati nei viaggi lunghi qualora si utilizzino veicoli pesanti.

NEI RICORSI SCRIVONO .....MA

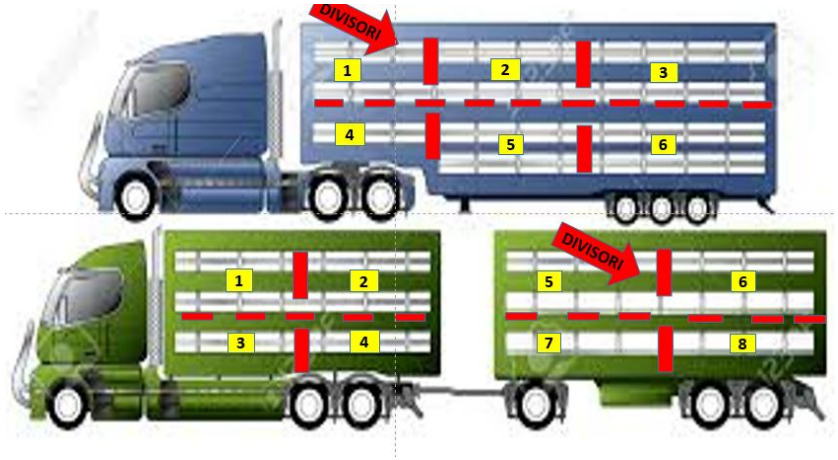

2.2 Requisiti addizionali dei mezzi di trasporto per viaggi superiori a 8 ore (All. I - Reg. 1/2005)

Omissis .....

Divisori

- Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti, assicurando nel contempo libero accesso all'acqua per tutti gli animali. Devono poter essere sistemati in diverse posizioni per adeguare le dimensioni del compartimento alle necessità. **Nell'autotreno e nell'autoarticolato i divisori devono essere sempre posizionati anche se sono a bordo solo animali con le stesse caratteristiche (es. solo bovini maschi della stessa età, provenienti dallo stesso box di allevamento e costituenti la stessa partita).**

CONSIDERAZIONI

La conferma della necessità di limitare il movimento di masse libere trasportate da un veicolo, nasce da quella che è l'esperienza di ogni giorno nel momento in cui ponendoci al volante dell'auto, per prima cosa mettiamo la cintura di sicurezza. Stiamo parlando di un normale viaggio, fatto da persona abile alla guida, per tragitti di qualsiasi lunghezza.

Limitare il dovere di posizionare le transenne solo nei lunghi viaggi è una interpretazione che non trova spiegazione tecnica quando si parla di trasporti utilizzando autotreni, per i quali la superficie utile interna è mediamente lunga m. 7,30.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

CORTO VIAGGIO – DURATA: 7,30 ORE

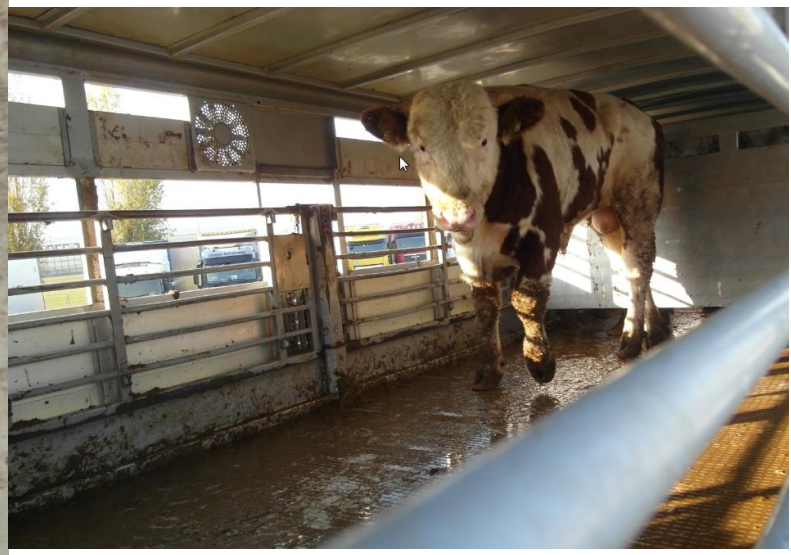

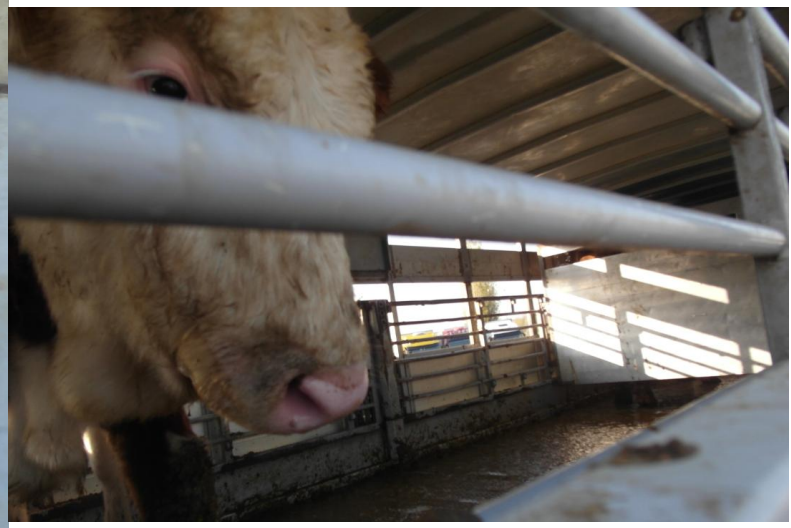

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

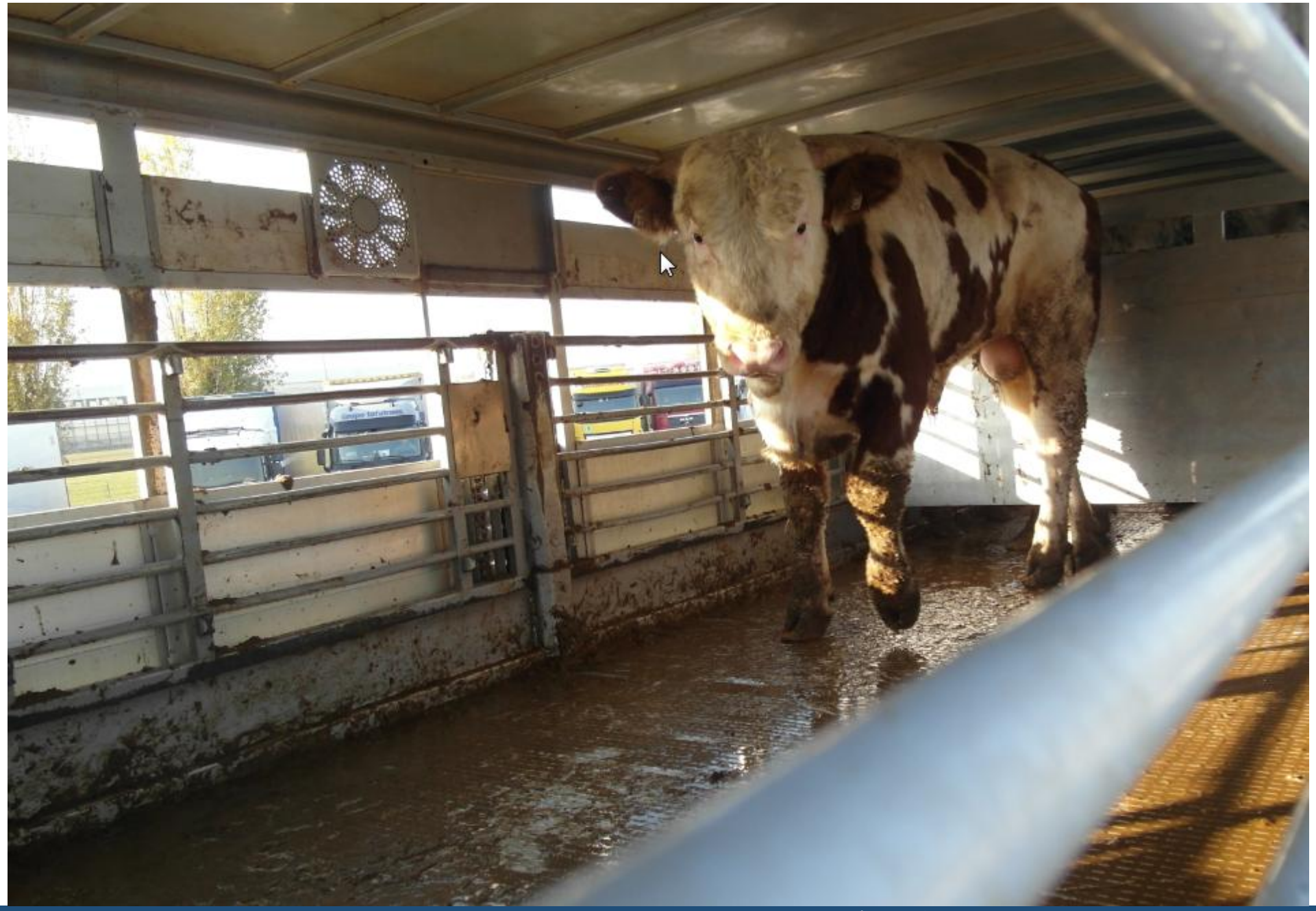

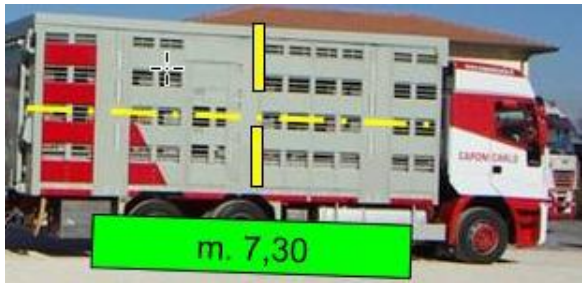

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

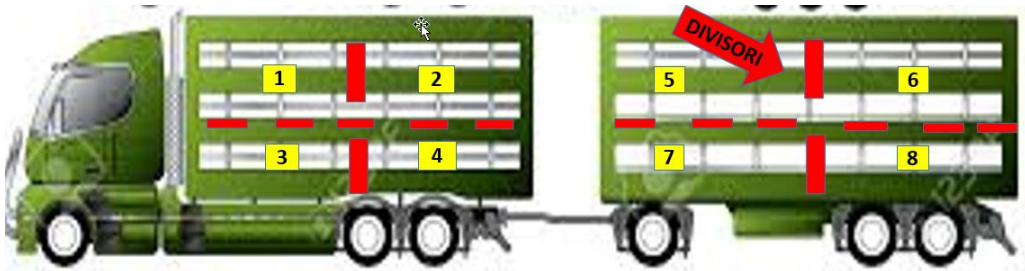

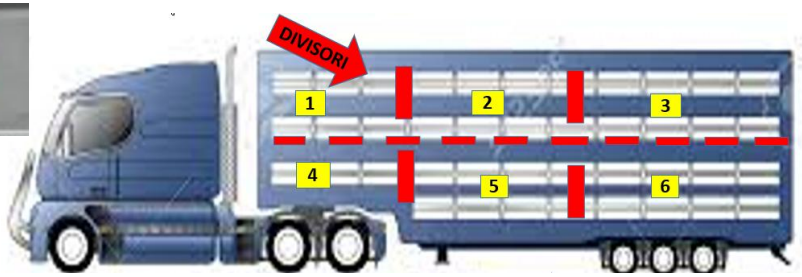

VIAGGI < 8 ORE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

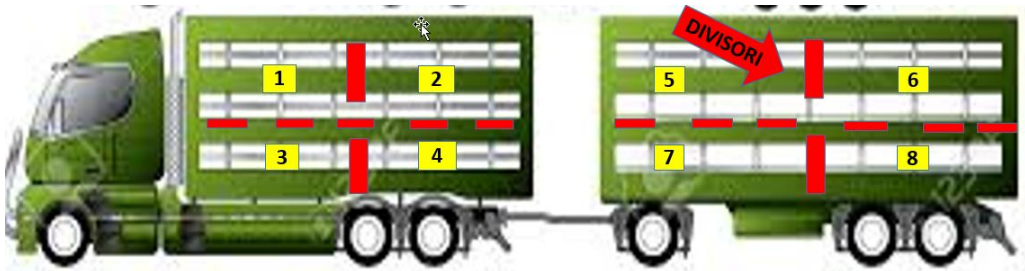

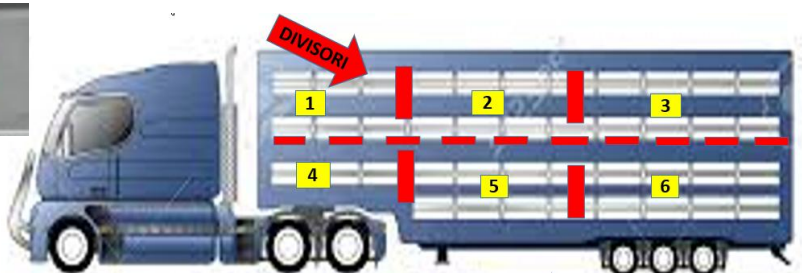

VIAGGI < 8 ORE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Divisori

1.6 Gli equidi sono trasportati in stalli individuali, fatta eccezione per le femmine che viaggiano con i loro puledri.

1.7 Il mezzo di trasporto dev'essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

***divisori non posizionati**: i divisori non sono usati e posizionati. Il mancato posizionamento dei divisori non assicura l'incolumità degli animali in modo da evitare lesioni e sofferenze durante il trasporto, eventi possibili e conseguenti a cambiamento di velocità e direzione del veicolo;*

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Allegato 2

(previsto dall'art. 7, comma 2)

MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto.

1.1 I mezzi di trasporto, i contenitori e le loro attrezzature sono concepiti, costruiti, mantenuti e usati in modo da:

a) evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

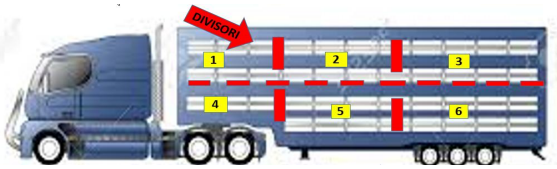

DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2007, n. **151.**

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

Allegato 4

(previsto dall'art. 7, comma 4)

LUNGHI VIAGGI

1.7 Il mezzo di trasporto deve essere dotato di divisori in modo da poter creare compartimenti separati, assicurando nel contempo a tutti gli animali un accesso libero all'acqua.

1.8 I divisori devono essere progettati in modo tale da poter essere sistemati in diverse posizioni per far sì che la dimensione del compartimento possa essere adattata ai requisiti specifici, al tipo, alla taglia e al numero degli animali.

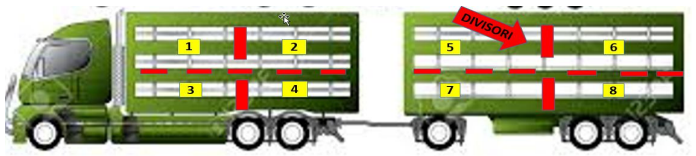

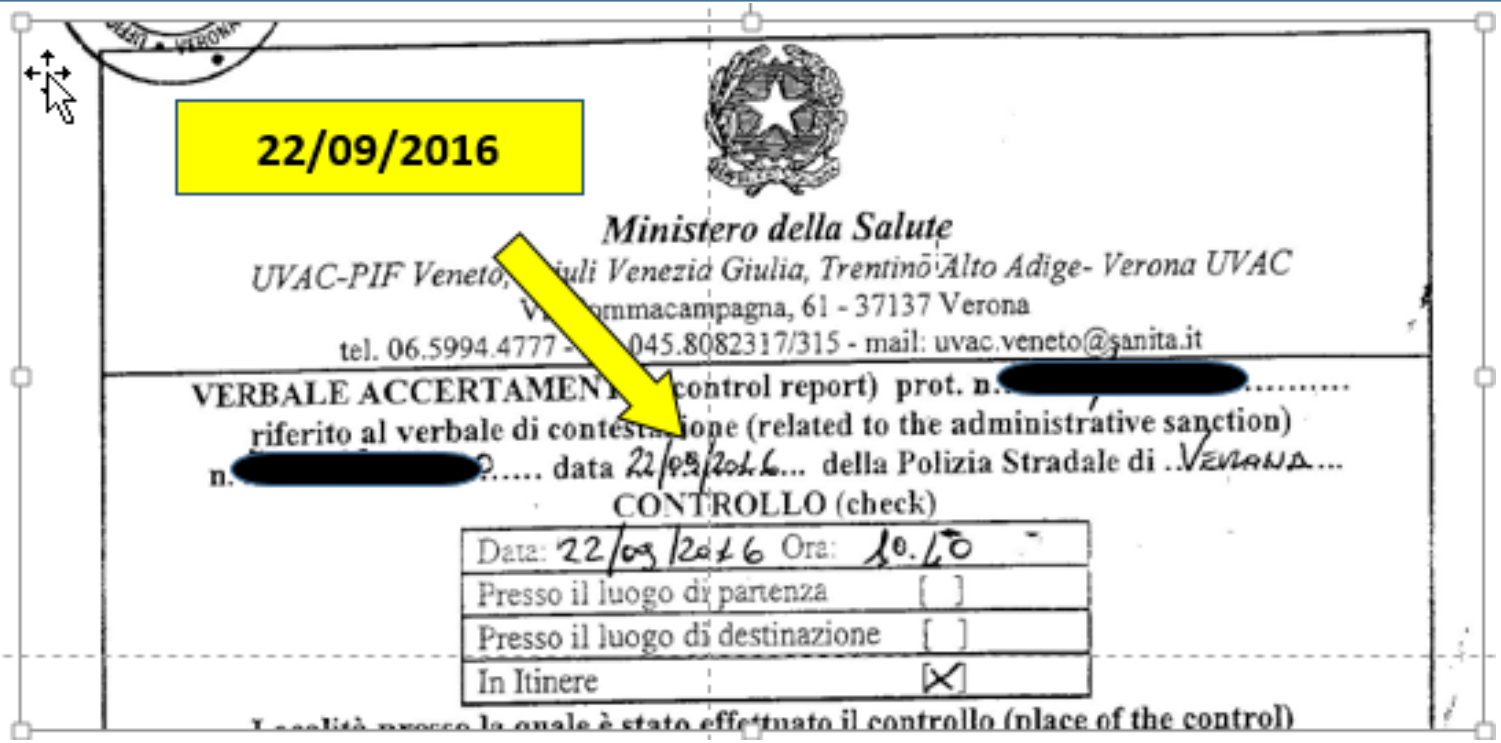

22/09/2016

Ministero della Salute

UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona

tel. 06.5994.4777 - 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted]

riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)

n. [redacted] data 22/09/2016 della Polizia Stradale di VERONA

CONTROLLO (check)

Data: 22/09/2016 Ora: 10.40	
Presso il luogo di partenza	[ ]
Presso il luogo di destinazione	[ ]
In Itinere	[X]

Località presso la quale è stato effettuato il controllo (place of the control)

divisori non sono usati e posizionati.
Il mancato posizionamento dei divisori non assicura l'incolumità degli animali in modo da evitare lesioni e sofferenze durante il trasporto, eventi possibili e conseguenti a cambiamento di velocità del veicolo;

Articolo 3

Condizioni generali per il trasporto di animali

da esporli asportare o a far trasportare animali
i a lesioni o a sofferenze inutili.

eguenti condizioni:

a) sono state previamente prese tutte le disposizioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio e assicurare i bisogni degli animali durante il viaggio;

b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto;

c) i mezzi di trasporto sono progettati, costruiti, mantenuti e usati in modo da evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali;

ALLEGATO I
CAPO II
MEZZI DI TRASPORTO

I MEZZI DI TRASPORTO, I CONTENITORI E LE LORO ATTREZZATURE SONO CONCEPITI, COSTRUITI E MANTENUTI E USATI IN MODO TALE DA:

a) Evitare lesioni e sofferenze e assicurare l'incolumità degli animali

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

COSI' NON VA BENE !

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

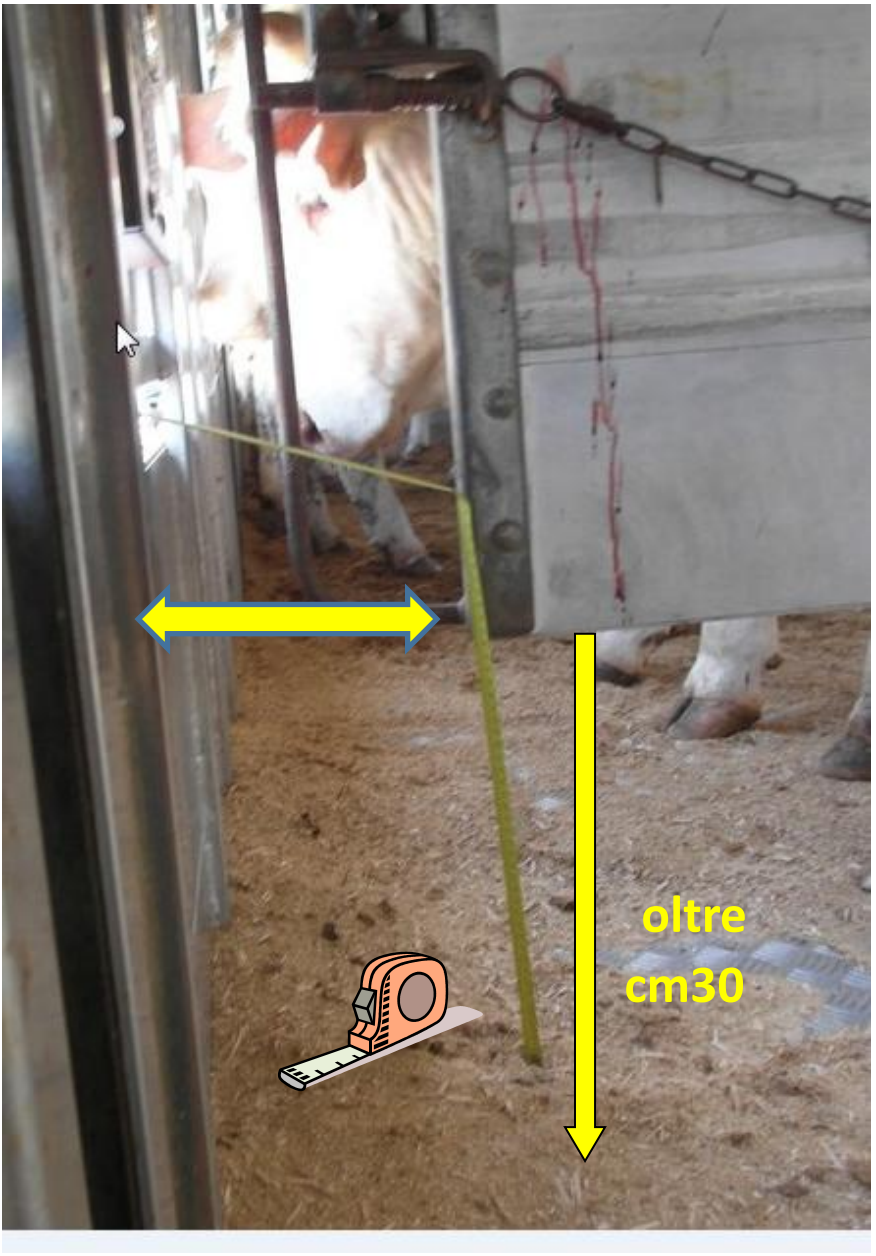

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI:

26/05/2017

Ministero della Salute
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC
Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona
tel. 06.5994.4[illegible] - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted].B.A.....
riferito al verbale di constatazione (related to the administrative sanction)
n. [redacted]. data 26/05/2017.. della Polizia Stradale di LEGNAGO (VR)
CONTROLLO (check)

IRREGOLARE POSIZIONAMENTO DEI DIVISORI, LO SPAZIO TRA IL PAVIMENTO E IL BORDO INFERIORE DEL DIVISORIO E' DI OLTRE 30 cm. UN BOVINO RISULTAVA CON LA TESTA INCASTRATA NEL SUDDETTO SPAZIO. IL POSIZIONAMENTO DEL DIVISORIO E' TALE DA NON EVITARE LESIONI E SOFFERENZE INUTILI DURANTE IL TRASPORTO

Al momento del controllo abbiamo accertato quanto segue: "*Irregolare posizionamento dei divisori. Nel piano inferiore della motrice risulta posizionato un divisorio non usato e mantenuto in modo da assicurare l'incolumità degli animali ed evitare lesioni e sofferenze inutili. Il divisorio risulta posizionato in modo obliquo rispetto al piano di carico (non fissato nella parte inferiore). Al momento del controllo un bovino risultava incastrato con la zampa posteriore nello spazio tra il pavimento ed il bordo inferiore del divisorio. Dopo alcuni minuti il bovino è riuscito a liberarsi dalla posizione pericolosa a cui era stato esposto, apparentemente senza lesioni evidenti.*"

Foto 3: divisorio

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

21/03/2018

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: BOVINI - OVICAPRINI

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

Ministero della Salute
UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC
Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona
tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

IRREGOLARE UTILIZZO E POSIZIONAMENTO DI UN DIVISORIO POSIZIONATO NEL PIANO INFERIORE DI CARICO, AL MOMENTO DEL CONTROLLO UN AGNELLO RISULTAVA IMPIGLIATO CON TESTA E COLLO TRA IL DIVISORIO E LA PARETE LATERALE INTERNA DEL SEMIRIMORCHIO. IL DIVISORIO E' STATO POSIZIONATO NON CENTRALMENTE E IN MODO OBLIQUO, IN MODO TALE DA NON EVITARE LESIONI E SOFFERENZE INUTILI DURANTE IL TRASPORTO. L'AGNELLO PRESENTAVA DIFFICOLTA' RESPIRATORIA, MUCOSE CONGESTE, IN EVIDENTE STATO DI SOFFERENZA. SI E' PROVVEDUTO TEMPESTIVAMENTE A LIBERARE L'AGNELLO CHE SI E' UNITO AL GRUPPO…

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Articolo 3

Condizioni generali per il trasporto di animali

Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.

I MEZZI DI TRASPORTO SONO PROGETTATI, COSTRUITI, MANTENUTI E USATI IN MODO DA EVITARE LESIONI E SOFFERENZE E ASSICURARE L'INCOLUMITA' DEGLI ANIMALI

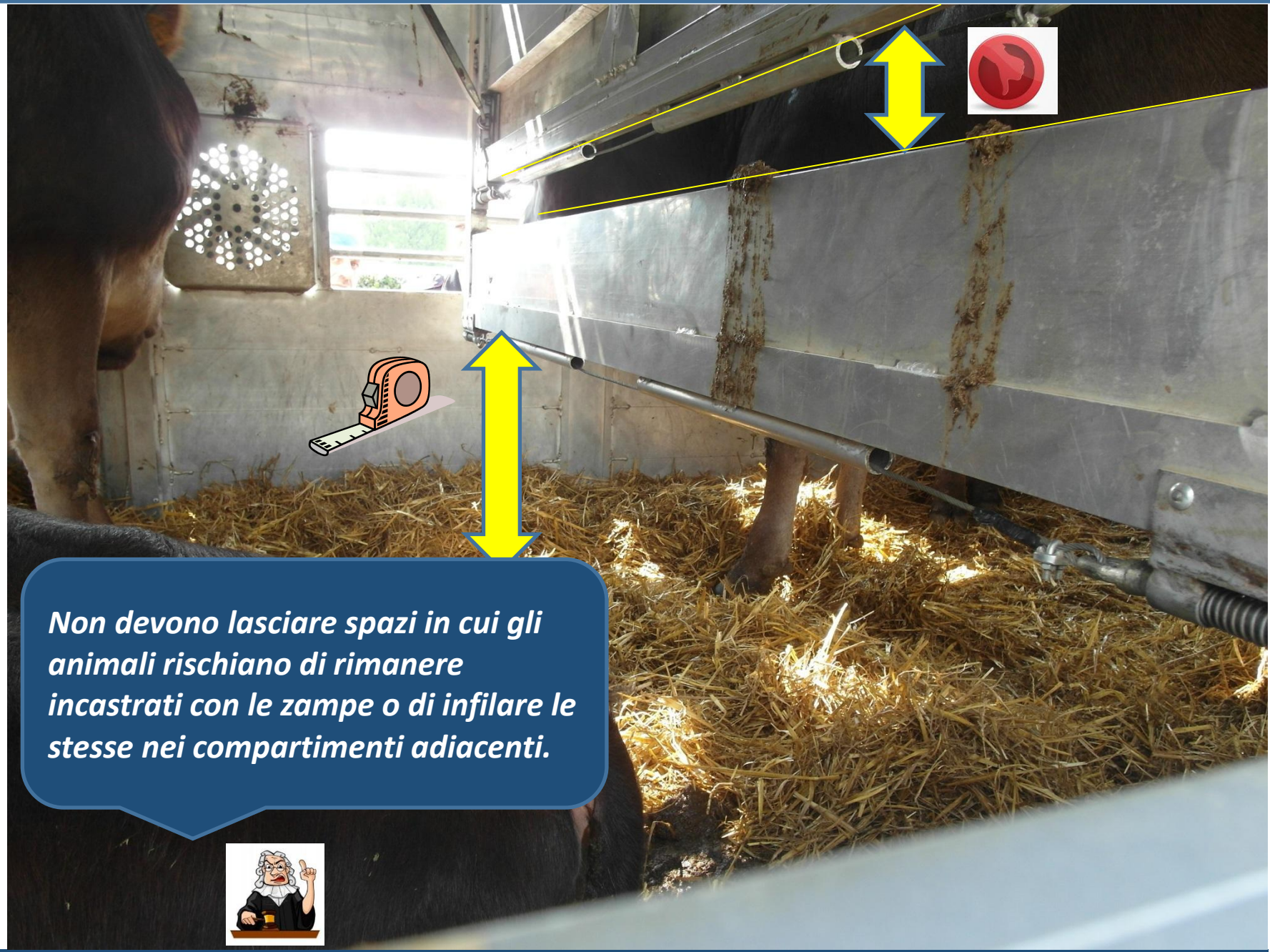

Non devono lasciare spazi in cui gli animali rischiano di rimanere incastrati con le zampe o di infilare le stesse nei compartimenti adiacenti.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

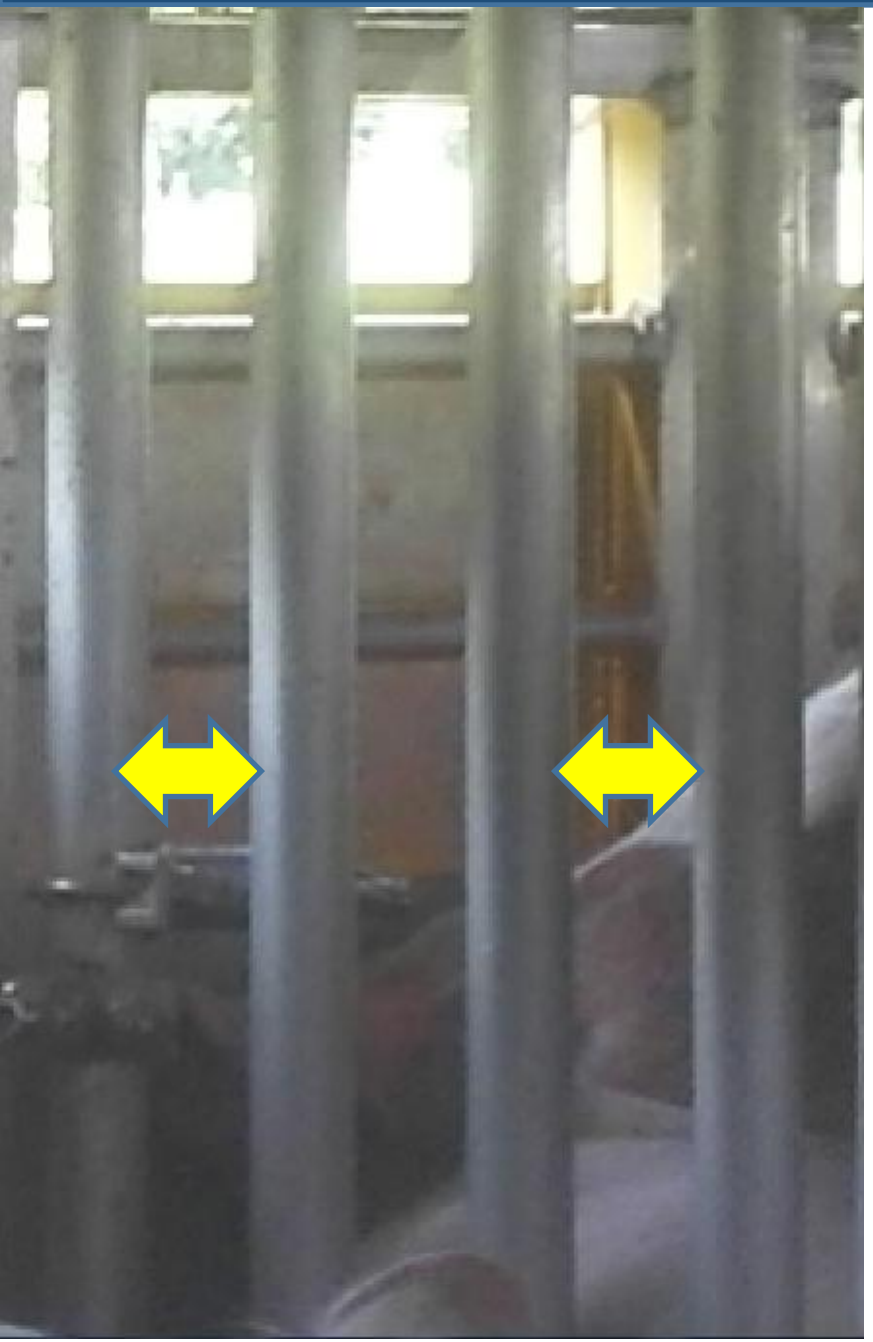

Non devono lasciare spazi in cui gli animali rischiano di rimanere incastrati con le zampe o di infilare le stesse nei compartimenti adiacenti.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

I MEZZI DI TRASPORTO SONO PROGETTATI, COSTRUITI, MANTENUTI E USATI IN MODO DA EVITARE LESIONI E SOFFERENZE E ASSICURARE L'INCOLUMITA' DEGLI ANIMALI

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

ACCERTAMENTO/ASSESSMENT

IRREGOLARE POSIZIONAMENTO DEI DIVISORI, LO SPAZIO TRA IL PAVIMENTO E IL BORDO INFERIORE DEL DIVISORIO (superiore 50 cm.) E'TALE CHE GLI ANIMALI POSSONO INFILARE PARTI DEL LORO CORPO RIMANENDO INCASTRATI. I DIVISORI NON SONO CONCEPITI, USATI E MANTENUTI IN MODO DA ASSICURERE L'INCOLUMITA' DEGLI ANIMALI ED EVITARE LESIONI E SOFFERENZE INUTILI.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

ALTEZZA ALMENO DI 130 cm PER I BOVINI E 80 cm PER GLI OVICAPRINI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Meno rischioso se il bovino che riposa in decubito latero laterale infila gli arti **sotto** il divisorio. semplicemente perché, come li infila, così può toglierli, inoltre l'ipotesi che gli arti vengano calpestati non è diversa da una simile evenienza nello stesso comparto in cui sta riposando.

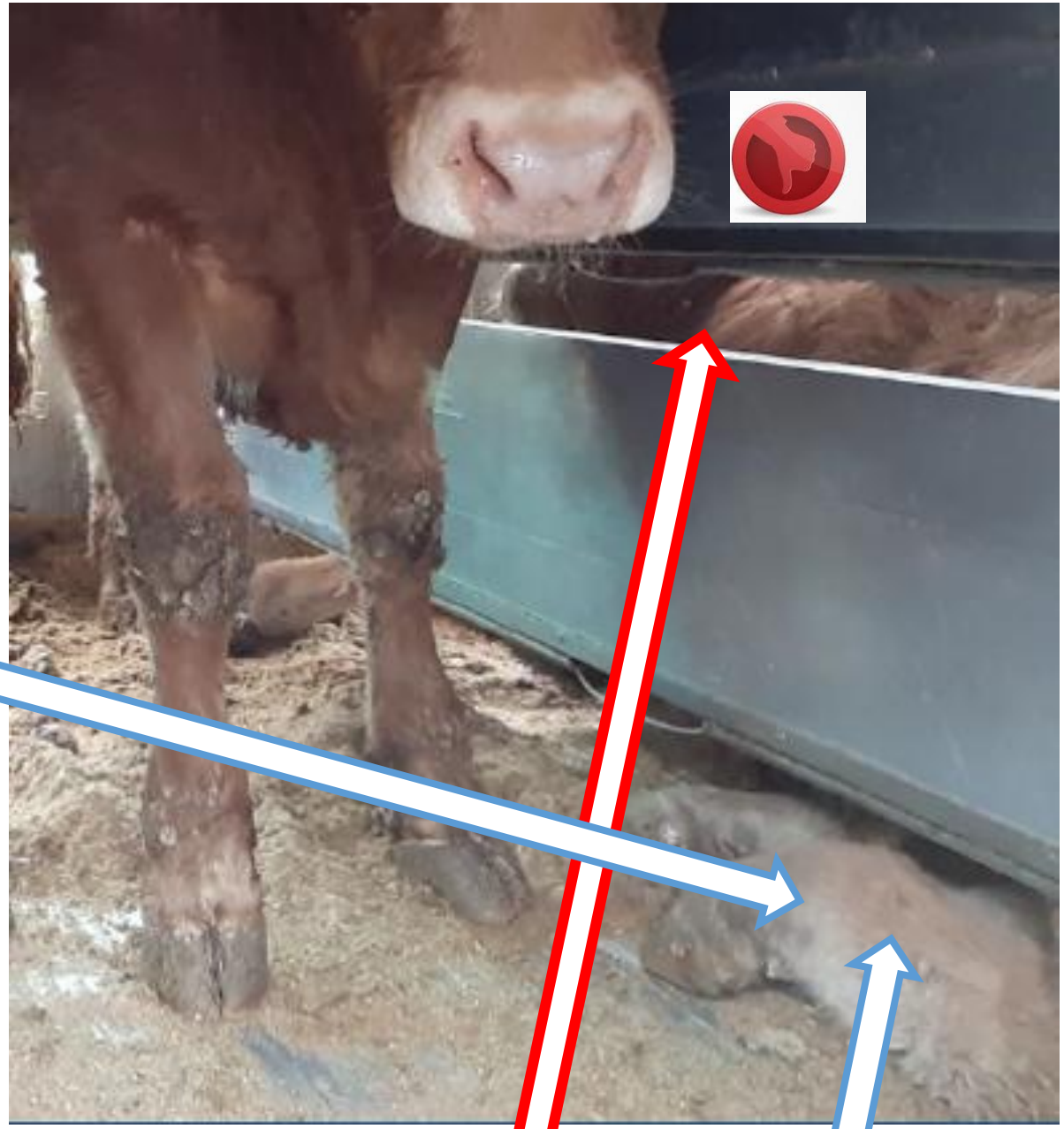

Le gambe si possono incastrare **qui** e **qui** < %

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

31/05/2016

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

31/05/2016

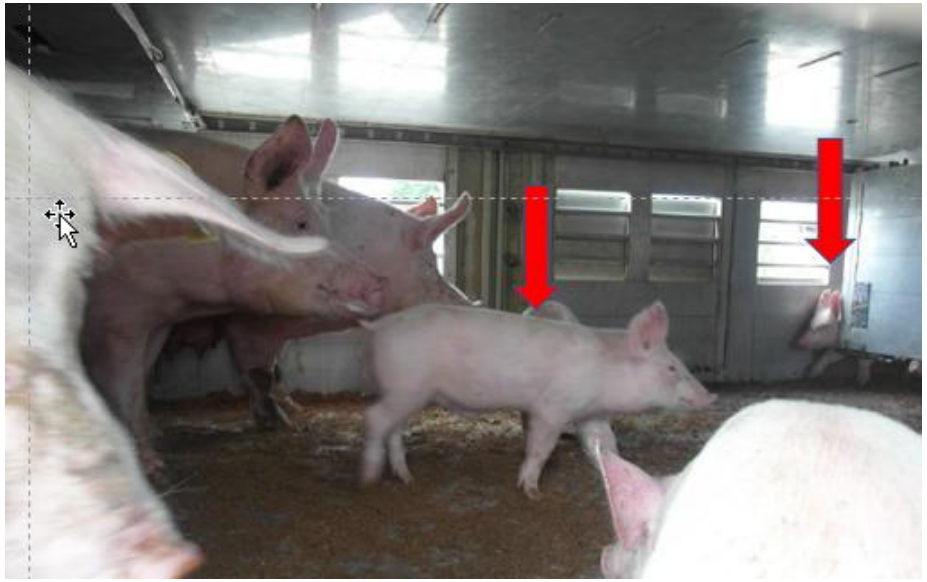

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

Ministero della Salute

UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC
Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona
tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted]
riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)
n. [redacted] **data** 31/05/2016 **della Polizia Stradale di** PADOVA
CONTROLLO (check)

Data: 31/05/2016 Ora: 09.20

31/05/2016

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI DELLA STESSA SPECIE (SUINI), MA DI TAGLIA DIVERSA (7 SCROFE/23 SUINETTI) CON UN MEZZO DI TRASPORTO IL CUI VANO CARICO NON ERA DOTATO DI UN DIVISORIO IDONEO A MANTENERE SEPARATI I 2 GRUPPI DI ANIMALI. LO SPAZIO TRA IL PAVIMENTO ED IL BORDO INFERIORE DEL DIVISORIO E' TALE DA LASCIARE PASSARE I SUINETTI NEL REPARTO SCROFE, COSI' COME VENIVA LASCIATO UNO SPAZIO SUI DUE LATI DEL DIVISORIO E LE FIANCATE DEL PIANO DI CARICO. QUESTI SPAZI ERANO TALI DA PERMETTERE IL PASSAGGIO DI DIVERSI SUINETTI TRA LE SCROFE CON LA **POSSIBILITA' DI PROVOCARE LESIONI E SOFFERENZE DURANTE IL TRASPORTO, CAUSATE DALLA DIVERSITA' DI TAGLIA E PESO, DA FENOMENI DI AGGRESSIVITA' TRA GLI ANIMALI.** (NB. IL PIANO SUPERIORE DEL CAMION RISULTAVA LIBERO)

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

....il divisorio era presente, rispettava le caratteristiche tecniche costruttive in quanto a resistenza e facilità di posizionamento ed era adagiato sul piano di carico nel modo in cui è posizionato durante lo scarico dei suini.
Il divisorio era a terra non per un difetto strutturale, ma come conseguenza di un evento fortuito e non prevedibile a priori. ,,,

CAPO VI

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGHI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare

2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile al guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogni animale possa abbeverarsi.

2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

2.3 La capacità totale dei serbatoi d'acqua dev'essere almeno pari all'1,5 % del peso del carico utile massimo del mezzo di trasporto. I serbatoi d'acqua devono essere progettati in modo da poter essere svuotati e puliti dopo ciascun viaggio e devono essere dotati di un sistema che permetta di controllare il livello dell'acqua. Essi devono essere collegati ad abbeveratoi siti nei compartimenti e mantenuti in buone condizioni di funzionamento.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

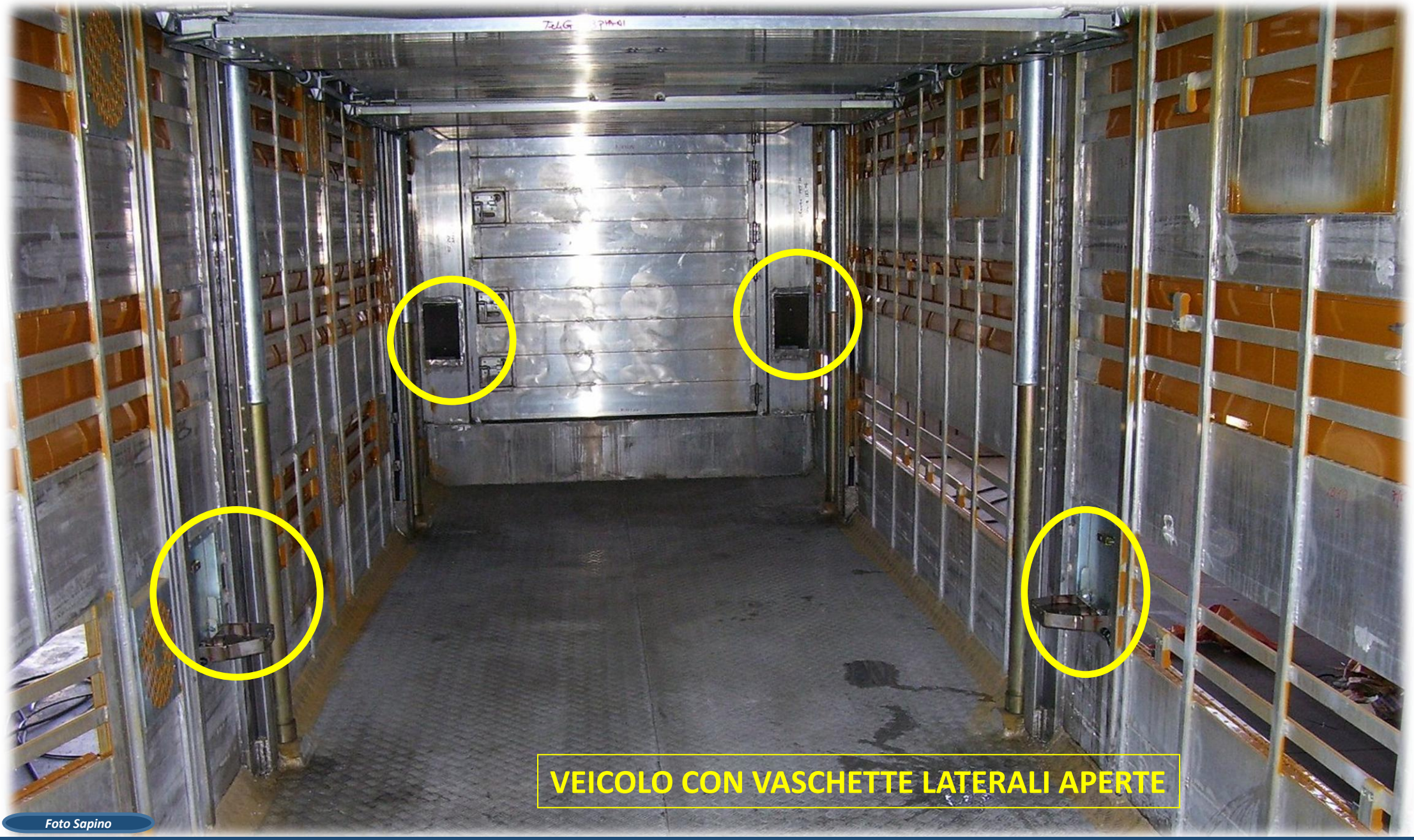

VEICOLO CON VASCHETTE LATERALI APERTE

Foto Sapino

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

ABBEVERATOIO PER BOVINI CHIUSO

ABBEVERATOIO PER SUINI

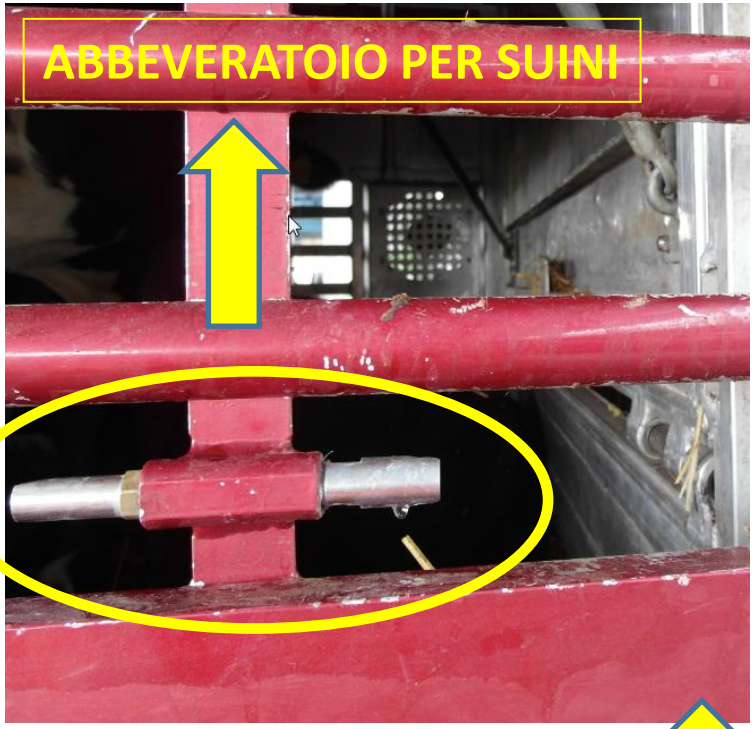

ABBEVERATOIO PER BOVINI MANCANTE

2. Riserva d'acqua per il trasporto in contenitori su strada, su rotaia o via mare

2.1 Il mezzo di trasporto e i contenitori via mare devono essere dotati di una riserva d'acqua che renda possibile a guardiano la fornitura immediata di acqua ogni qualvolta sia necessario durante il viaggio in modo che ogn animale possa abbeverarsi.

2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

ABBEVERATOIO PER OVI CAPRINI

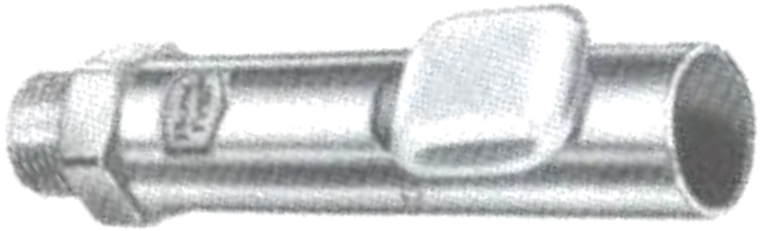

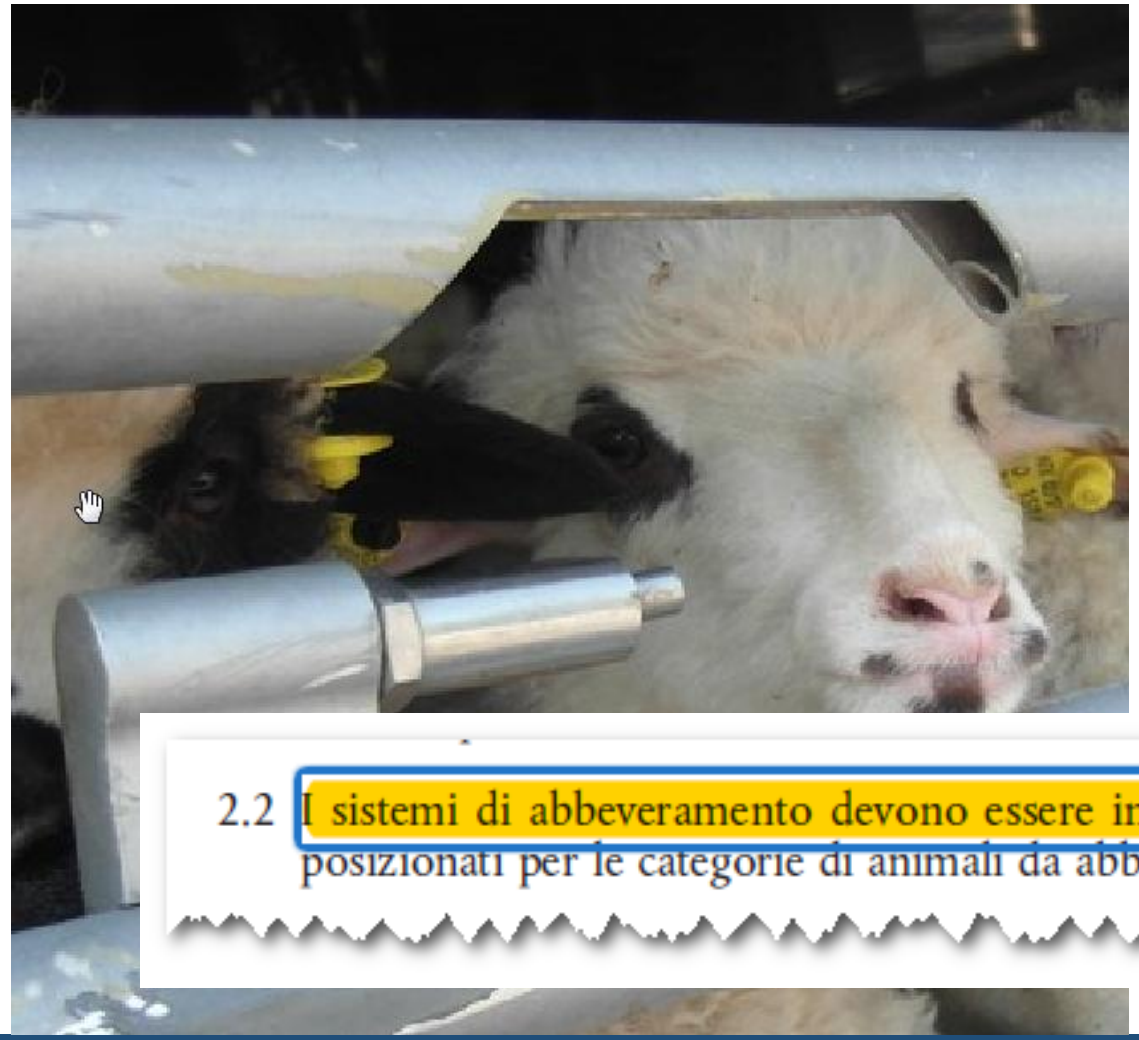

2.2 I sistemi di abbeveramento devono essere in buone condizioni di funzionamento e adeguatamente progettati e posizionati per le categorie di animali da abbeverare a bordo del veicolo.

Ministero della Salute

116872429

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI – Ufficio VI
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Allegati:

All' UVAC Veneto
Via Sommacampagna, 61
37137 Verona
Fax 045 8082315/317

E, p.c.
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Servizio Polizia Stradale
Fax 06 46530361/434

Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome
Sede

Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
Sede

MINISTERO DELLA SALUTE
Ufficio Veterinario Adempimenti CEE
Posto Ispettivo Frontaliero
ANCONA
Prot. n. 122/118
del 5 FEB. 2013

OGGETTO: **Verbali Polizia Stradale su dispositivi per abbeveraggio vitelli – lettera Commissione Europea SANCO D5 DS/dj D(2009) 45035 del 04/12/2009 "trasporto di vitelli e agnelli non svezzati per lunghi viaggi".**

Tettarelle morbide sono da considerare le sole idonee per l'abbeveraggio di animali non svezzati, per cui la mancanza giustifica la sanzione

Il trasporto è conforme se il conducente ha dimostrato, al momento del controllo, di avere dotazioni mobili idonee per somministrare liquidi con un tubo che permette di collegare la cisterna direttamente all'abbeveratoio.

Vitelli di età inferiore a 2 mesi, puledri di età inferiore a 6 mesi, capretti e agnelli di età inferiore a 50 giorni (periodi indicativi minimi).

Pertanto, viste le attuali difficoltà tecniche ed economiche nell'allestimento di veicoli precipuamente utilizzabili per il solo trasporto di animali non svezzati , si ritiene che l'accertamento su di un veicolo stradale di dotazioni tecniche per l'abbeveraggio poco adatte alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali trasportati, quali ad esempio la presenza di beccucci o tettarelle metalliche per gli animali non svezzati, possa essere oggetto di violazione della vigente normativa sul trasporto solo se il conducente non può dimostrare di essere in grado:

- di soddisfare con dispositivi adatti (secchi o tettarelle flessibili) le esigenze idriche degli animali;
- di procedere all'eventuale somministrazione di acqua e/o elettroliti in quantità sufficiente durante un periodo di tempo relativamente breve;
- di assicurare che tutti gli animali abbiano accesso all'acqua quando necessario.

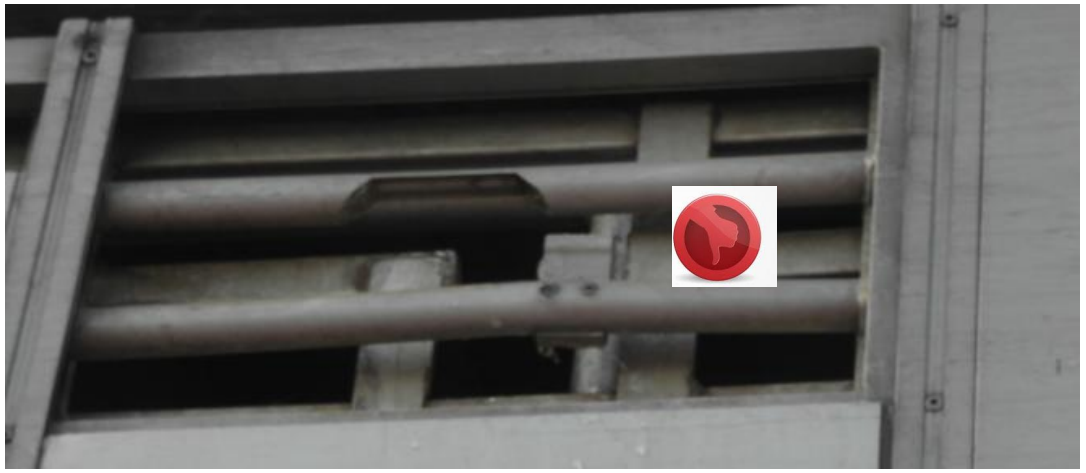

COSI' NON VA BENE !

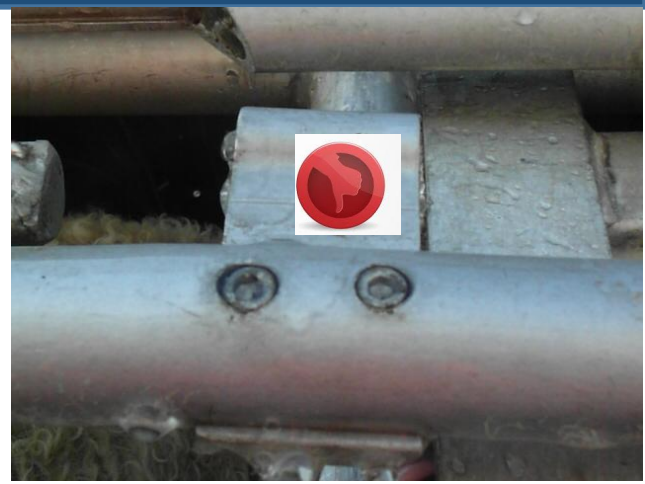

ART. 7 COMMA 4 ALLEGATO 4 P. 2.2

EFFETTUAVA UN LUNGO VIAGGIO CON UN SISTEMA DI ABBEVERAGGIO MALFUNZIONANTE, IN PARTICOLARE NELL'ULTIMO PIANO DI CARICO, IN POSIZIONE CENTRALE, SI RILEVAVA LA MANCANZA DI BECCUCCI SPECIE SPECIFICI NECESSARI PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA……

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

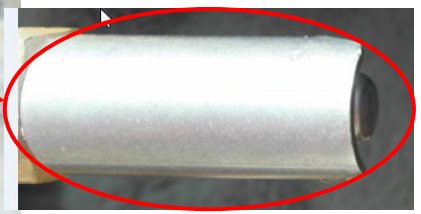

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

ABBEVERATOIO PER BOVINI CHIUSO

IL MEZZO DI TRASPORTO DEVE ESSERE DOTATO DI DIVISORI IN MODO DA POTER CREARE COMPARTIMENTI, ASSICURANDO NEL CONTEMPO IL LIBERO ACCESSO ALL'ACQUA PER TUTTI GLI ANIMALI

I SISTEMI DI ABBEVERAGGIO OLTRE A ESSERE ADEGUATAMENTE POSIZIONATI E PROGETTATI PER LA SPECIE TRASPORTATA, DEVONO RISULTARE IN BUONE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

MANCANZA D'ACQUA

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

MANCANZA D'ACQUA

SISTEMA DI ABBEVERAGGIO NON FUNZIONANTE NE' SULLA MOTRICE NE' SUL RIMORCHIO, NELLA FATTISPECIE VENIVA PROVATO PIU' VOLTE IL FUNZIONAMENTO PROVANDO A Ppremere I BOTTONI EROGATORI SITUATI NELL' ABBEVERATOIO, SENZA ESITO. **IL CONDUCENTE ERA PRIVO DI TAZZE MOBILI O DI UN TUBO CHE PERMETTA DI COLLEGARE DIRETTAMENTE LE TAZZE MOBILI ALLA CISTERNA.** NEL SERBATOIO ERA COMUNQUE PRESENTE ACQUA.

IL TRASPORTO E' CONFORME SE IL CONDUCENTE HA DIMOSTRATO AL MOMENTO DEL CONTROLLO, DI AVERE TAZZE MOBILI A DISPOSIZIONE E DI AVERE UN TUBO CHE PERMETTE DI COLLEGARE LA CISTERNA DIRETTAMENTE ALL'ABBEVERATOIO.

L'U DE
TOIO
IN

Ad oggi, a più di sei anni dall'applicazione del regolamento comunitario, la maggior parte dei veicoli stradali è dotato di dispositivi automatici che permettono l'erogazione dell' acqua in ogni scompartimento e, sebbene la specifica disposizione regolamentare non escluda l'utilizzo di altri dispositivi, purchè collegati al serbatoio d'acqua ed adeguatamente progettati e posizionati in relazione alla specie trasportata, si deve ritenere l'uso degli abbeveratoi fissi una scelta tecnica largamente adottata e che risponde pienamente ai requisiti richiesti dal regolamento in questione per l'omologazione dei mezzi di

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

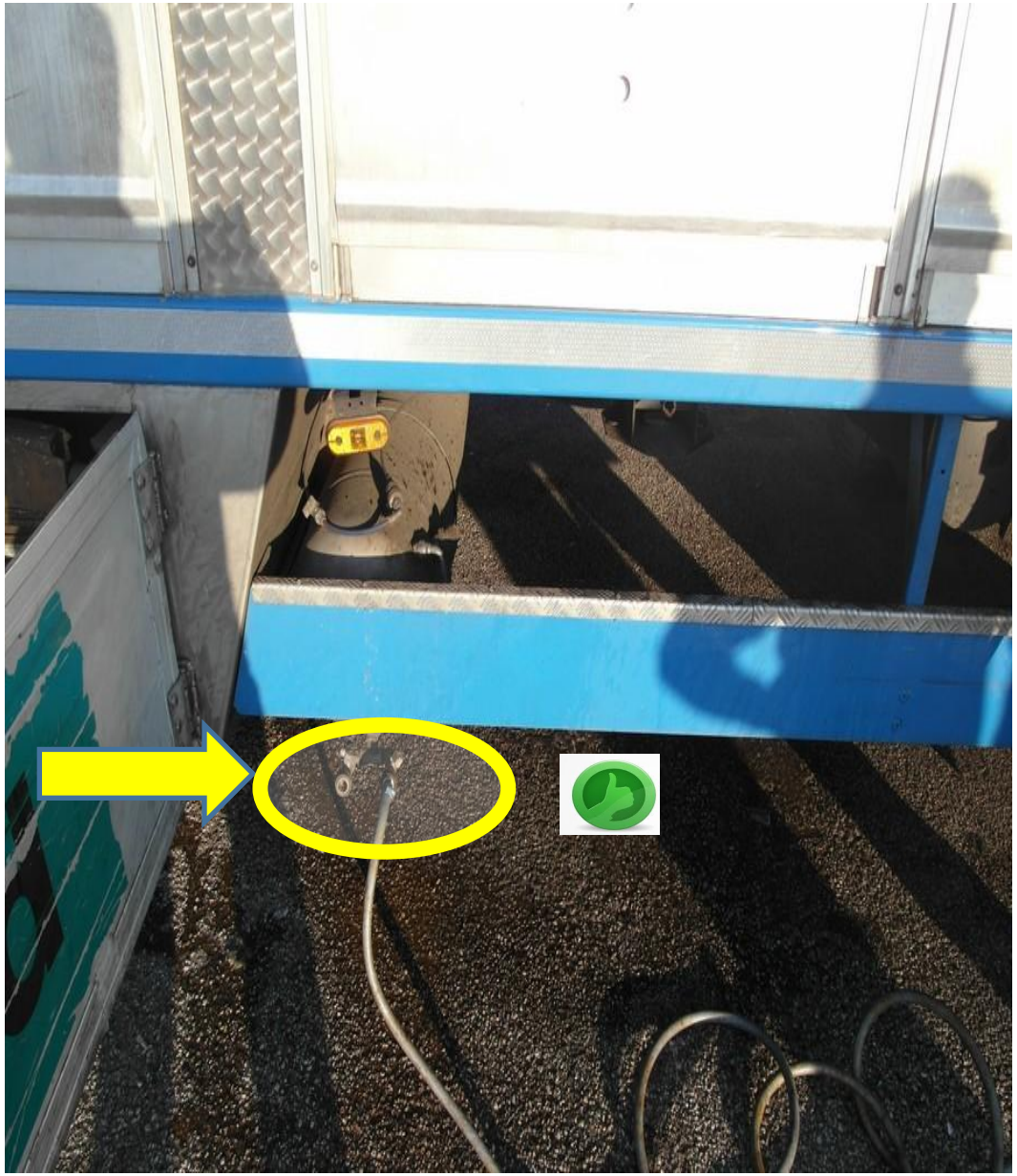

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

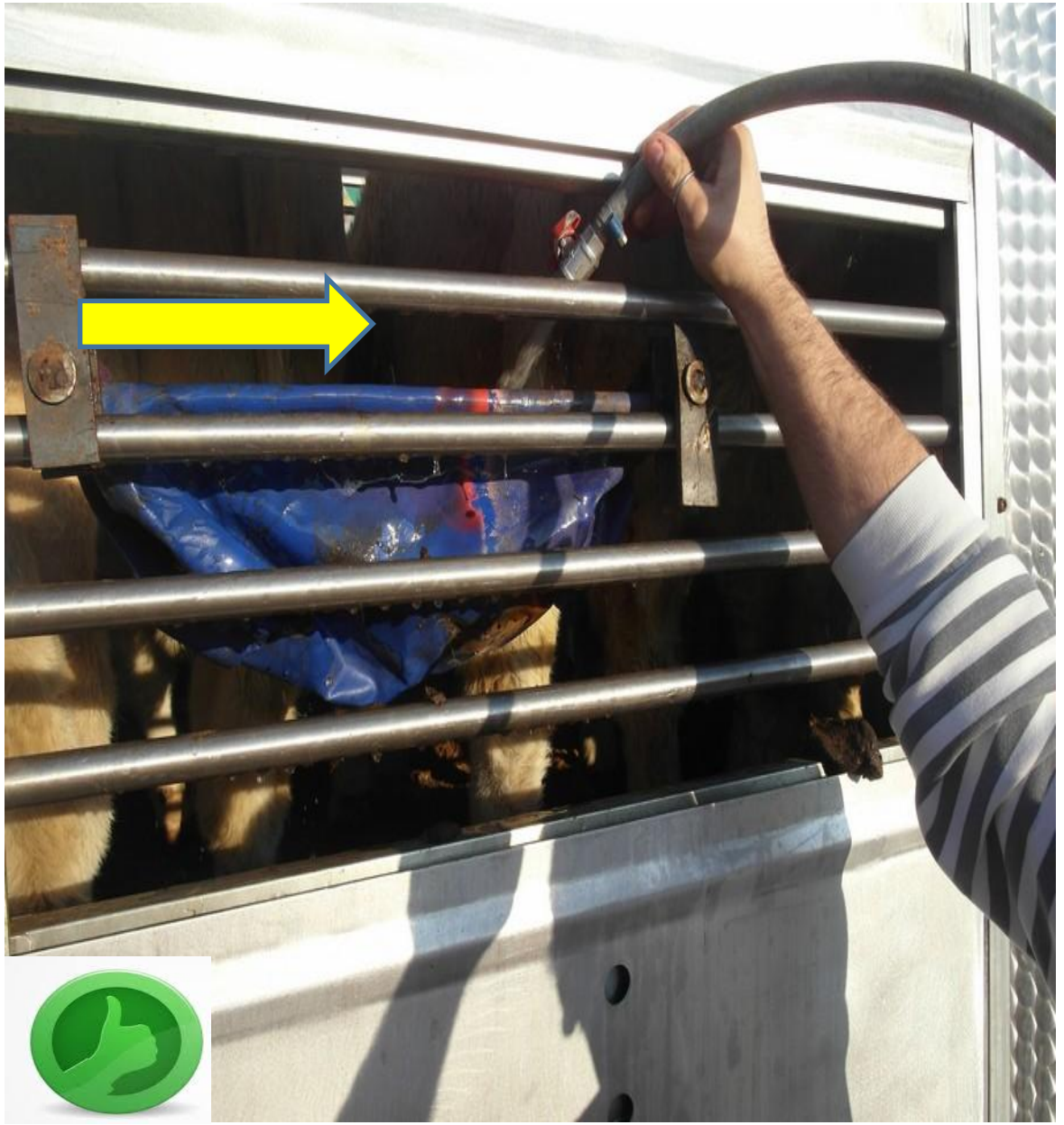

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

RISERVA D'ACQUA SEMPRE DISPONIBILE

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

ACCERTAMENTO/ASSESSMENT

Noi sottoscritti SPEZZANI CARLO - PENNACCHIETTI MARCO
dipendenti dell'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato in presenza di
POLIZIA STRADALE DI PADOVA
abbiamo accertato quanto segue: EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI
VIVI (LUNGO VIAGGIO) SENZA AVERE UNA RISERVA D'

RISERVA D'ACQUA SEMPRE DISPONIBILE

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI (LUNGO VIAGGIO) SENZA AVERE UNA RISERVA DI ACQUA CHE RENDA POSSIBILE AL GUARDIANO LA FORNITURA IMMEDIATA DI ACQUA OGNI QUALVOLTA SIA NECESSARIO DURANTE IL VIAGGIO IN MODO TALE CHE OGNI ANIMALE POSSA ABBEVERARSI

	Categoria	Peso	Superficie in m² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

DENSITA' DI CARICO

CONTESTATA IN MODO MATEMATICO CON PESATURA AL NETTO DEGLI ANIMALI TRASPORTATI: GIUSTIFICA LA SANZIONE

DENSITA' DI CARICO

	Categoria	Peso	Superficie in m² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

COME SI CALCOLA LA DENSITÀ DI CARICO PER I BOVINI

Es. Un autocarro trasporta 15 bovini il cui peso medio è di 510 kg. Il vano di carico riservato agli animali misura internamente mt. 7,00 in lunghezza e mt. 2,40 in larghezza.

Spazio messo a disposizione: mt. 7,00 x mt. 2,40 = mq 16,80 (le misure possono essere trovate sulla carta di circolazione del veicolo/rimorchio, ma vanno rese al netto delle pareti del vano di carico, o sull'allegato G; l'operatore può effettuare comunque la misurazione con i sistemi metrici a disposizione, valutando opportunamente l'occupazione di superficie determinata da paratie/separatori/ecc.)

Spazio disponibile per ogni bovino: mq 16,80 : 15 = mq 1,12

Dalla tabella si ricava che un bovino di 510 kg deve avere a disposizione uno spazio minimo di mq 1,24 mentre il suo spazio disponibile è di mq 1,12.

Si rileva una eccessiva densità di carico in violazione **dell'art. 7 comma 8 del D.lgs.vo 151/2007 in riferimento all'art. 3 par. 2 lett. g) del Regolamento 1/2005.**

CONTESTATA IN MODO MATEMATICO CON PESATURA AL NETTO DEGLI ANIMALI TRASPORTATI: GIUSTIFICA LA SANZIONE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

	Categoria	Peso	Superficie in m² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

CONTESTATA COME VALUTAZIONE EMPIRICA CHE CREA MALESSERE NEGLI ANIMALI

DENSITA' DI CARICO

BOVINES – Minimum space – Road transport – Reg. 1/2005

Weight in kg	Space in m²
50	0,3
60	0,32
70	0,33
80	0,35
90	0,37
100	0,38
110	0,4
120	0,43
130	0,47
140	0,5
150	0,53
160	0,57
170	0,6
180	0,63
190	0,67
200	0,7
210	0,72
220	0,74
230	0,76
240	0,78
250	0,8
260	0,82
270	0,84
280	0,86
290	0,88
300	0,9
310	0,92
320	0,94
330	0,96
340	0,97
350	0,99
360	1
370	1,02
380	1,04
390	1,05
400	1,07

Weight in kg	Space in m²
410	1,08
420	1,1
430	1,11
440	1,13
450	1,14
460	1,16
470	1,18
480	1,19
490	1,21
500	1,22
510	1,24
520	1,25
530	1,27
540	1,28
550	1,3
560	1,32
570	1,34
580	1,36
590	1,38
600	1,4
610	1,42
620	1,44
630	1,46
640	1,48
650	1,5
660	1,52
670	1,54
680	1,56
690	1,58
700	1,6

Space allowances must be increased on the base of the size of the animals but also of their physical conditions, weather and journey time.

Formulas for the correct calculations:

Bovines between 50 kg and 110 kg ® Minimum space = (0,001666 x weight) + 0,216666....
Bovines between 110 kg and 200 kg ® Minimum space = (0,003333 x weight) + 0,03333
Bovines between 200 kg and 325 kg ® Minimum space = (0,002 x weight) + 0,3
Bovines between 325 kg and 550 kg ® Minimum space=(0,0015555 x weight) + 0,44444
Bovines between 550 kg and 700 kg ® Minimum space = (0,002 x weight) + 0,2

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

E’ COMPROMESSA LA POSSIBILITA’ DI RIPOSARE DEGLI ANIMALI, E’ COMPROMESSO IL MOVIMENTO NATURALE DEGLI ANIMALI CHE NON HANNO SPAZIO PER MUOVERSI E INCIAMPANO SU QUELLI IN DECUBITO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

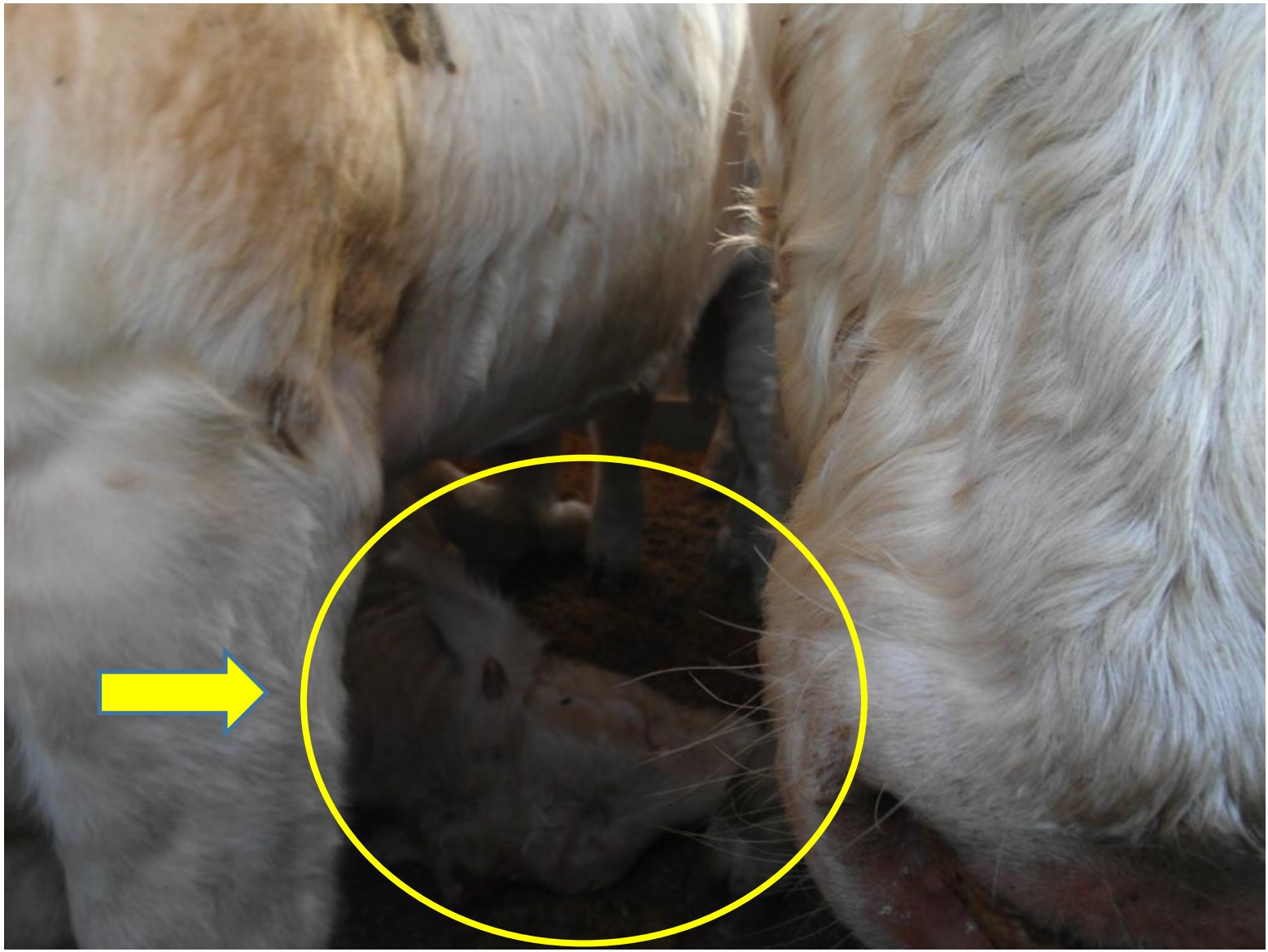

E’ COMPROMESSA LA POSSIBILITA’ DI RIPOSARE DEGLI ANIMALI, E’ COMPROMESSO IL MOVIMENTO NATURALE DEGLI ANIMALI CHE NON HANNO SPAZIO PER MUOVERSI E INCIAMPANO SU QUELLI IN DECUBITO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

«Quando la densità di carico è troppa gli animali sono agitati e non possono riposare».

E’ COMPROMESSA LA POSSIBILITA’ DI RIPOSARE DEGLI ANIMALI, CHE SONO CALPESTATI SE SONO IN DECUBITO

E’ OSTACOLATA LA CORRETTA TERMOREGOLAZIONE DEGLI ANIMALI

E’ OSTACOLATA LA POSSIBILITA’ DI VERIFICA DELLO STATO FISICO/SANITARIO DEI SINGOLI ANIMALI

E’ OSTACOLATO L’ACCESSO AL DISPOSITIVO DI ABBEVERAGGIO AI SINGOLI ANIMALI *(LUNGHI VIAGGI)*

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

E’ OSTACOLATA LA CORRETTA TERMOREGOLAZIONE DEGLI ANIMALI
E’ OSTACOLATA LA POSSIBILITA’ DI VERIFICA DELLO STATO FISICO/SANITARIO DEI SINGOLI ANIMALI
E’ OSTACOLATO L’ACCESSO AL DISPOSITIVO DI ABBEVERAGGIO AI SINGOLI ANIMALI *(LUNGHI VIAGGI)*

CONTROLLO (check)
Data: 29/06/2018 Ora: 08:50

GLI ANIMALI SONO STATI ESPOSTI A SOFFERENZE INUTILI

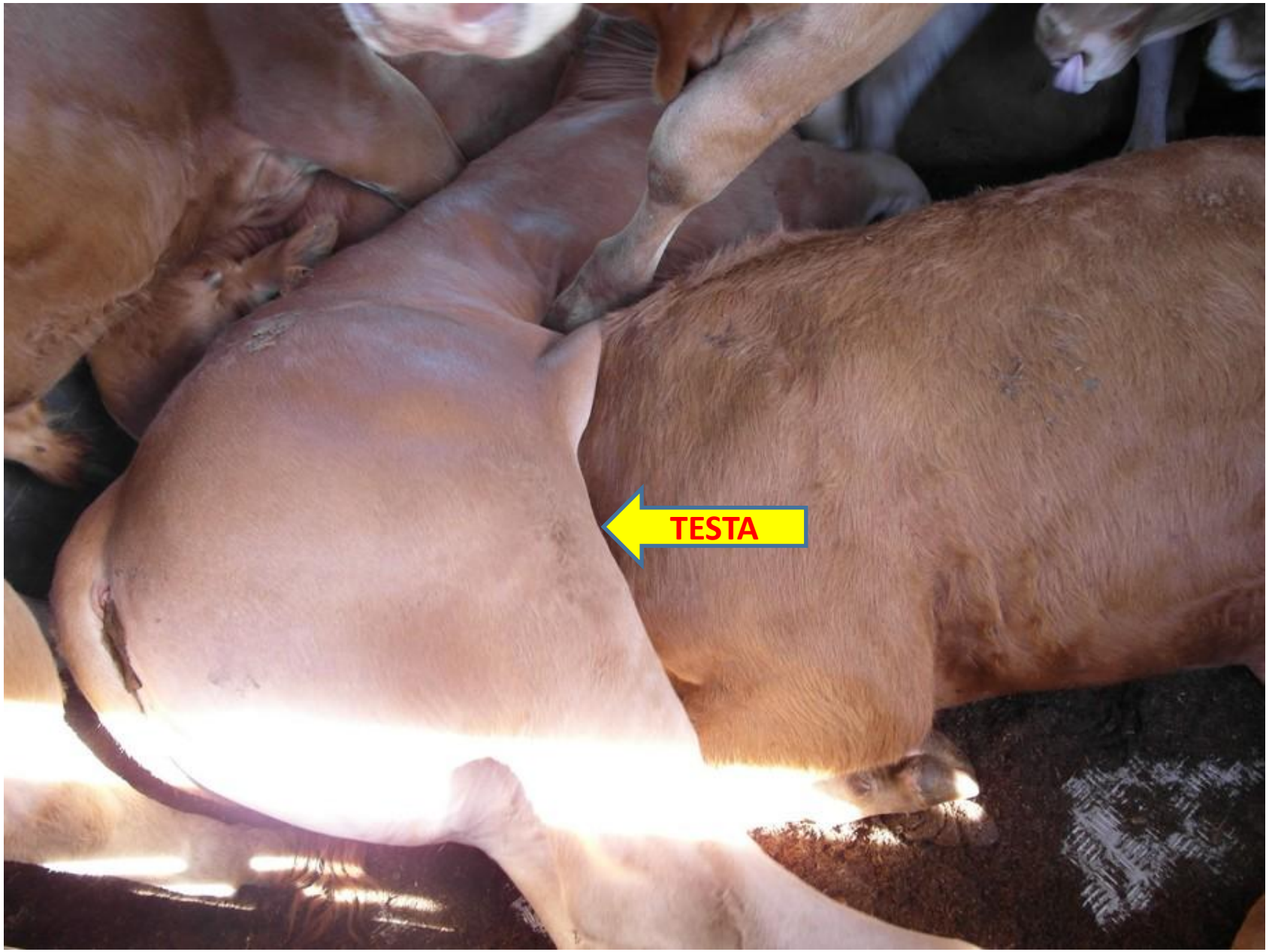

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

E’ OSTACOLATA LA CORRETTA TERMOREGOLAZIONE DEGLI ANIMALI
E’ OSTACOLATA LA POSSIBILITA’ DI VERIFICA DELLO STATO FISICO/SANITARIO DEI SINGOLI ANIMALI
E’ OSTACOLATO L’ACCESSO AL DISPOSITIVO DI ABBEVERAGGIO AI SINGOLI ANIMALI *(LUNGHI VIAGGI)*

CONTROLLO (check)
Data: 29/06/2018 Ora: 08:50

GLI ANIMALI SONO STATI ESPOSTI A SOFFERENZE INUTILI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

GLI ANIMALI SONO STATI ESPOSTI A SOFFERENZE INUTILI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

E’ COMPROMESSA LA POSSIBILITA’ DI RIPOSARE DEGLI ANIMALI, CHE SONO CALPESTATI SE SONO IN DECUBITO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

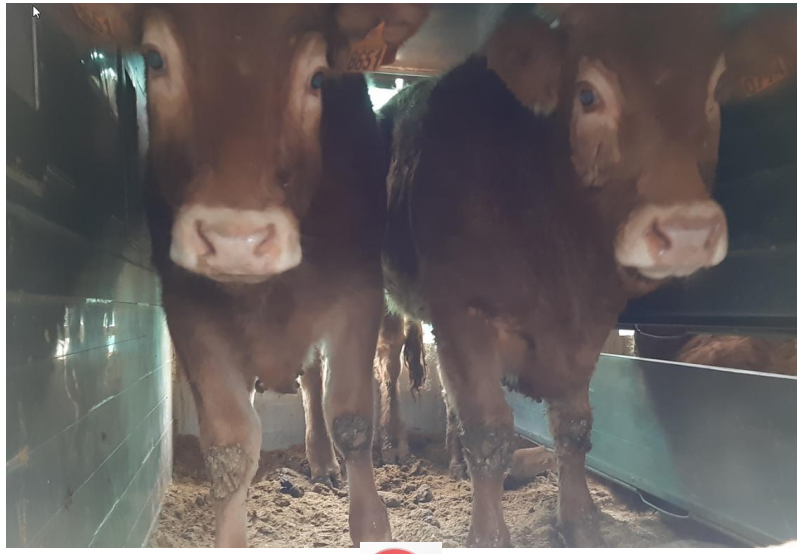

LUNGO VIAGGIO: GLI ANIMALI SONO STATI ESPOSTI A SOFFERENZE INUTILI

10/02/2016

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

Ministero della Salute

Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari Compartimento del Veneto

Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona

tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted]

riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)

n. [redacted] **data** 10/02/2016. **della Polizia Stradale di** PADOVA

CONTROLLO (check)

Data: 10/02/2016 Ora: 8.20

si è riscontrata una eccessiva densità di carico (che causa sofferenza inutile agli animali:
e non è rispettata l'integrazione di superficie con gli elementi di fattispecie concreta previsti in calce alle tabelle del reg. 1/2005 riportate in allegato 1/capo VII, in ordine alla lunghezza del viaggio, le condizioni meteorologiche e alle caratteristiche e condizioni degli animali, in particolare :

- ▶ *è compromessa la possibilità di riposare degli animali, che sono calpestati se sono in decubito;*
- ▶ *è compromesso di movimento naturale degli animali, che non hanno spazio per muoversi e inciampano su quelli in decubito;*
- ▶ *è ostacolata la corretta termoregolazione degli animali;*
- ▶ *è ostacolata la possibilità di verifica dello stato fisico/sanitario dei singoli animali;*
- ▶ *(lunghi viaggi) è ostacolato l'accesso al dispositivo di abbeveraggio ai singoli animali*

DR. SPEZZANI

MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

SUINO MORTO

è compromessa *la possibilità di riposare degli animali, che sono calpestati se sono in decubito;*
è compromesso *di movimento naturale degli animali, che non hanno spazio per muoversi e inciampano su quelli in decubito;*

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

è compromessa *la possibilità di riposare degli animali, che sono calpestati se sono in decubito;*
è compromesso *di movimento naturale degli animali, che non hanno spazio per muoversi e inciampano su quelli in decubito;*

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Categoria		Peso	Superficie in m² per animale
BOVINI	Vitelli d'allevamento:	50 Kg	0,30 - 0,40
	Vitelli medi:	110 Kg	0,40 - 0,70
	Vitelli pesanti:	200 Kg	0,70-0,95
	Bovini medi:	325 Kg	0,95 – 1,30
	Bovini di grandi dimensioni:	550 Kg	1,30 – 1,60
	Bovini grandissime dimensioni:	>700 Kg	> 1,60

DENSITA' DI CARICO

BOVINES – Minimum space – Road transport – Reg. 1/2005

Weight in kg	Space in m²
50	0,3
60	0,32
70	0,33
80	0,35
90	0,37
100	0,38
110	0,4
120	0,43
130	0,47
140	0,5
150	0,53
160	0,57
170	0,6
180	0,63
190	0,67
200	0,7
210	0,72
220	0,74
230	0,76
240	0,78
250	0,8
260	0,82

Weight in kg	Space in m²
410	1,08
420	1,1
430	1,11
440	1,13
450	1,14
460	1,16
470	1,18
480	1,19
490	1,21
500	1,22
510	1,24
520	1,25
530	1,27
540	1,28
550	1,3
560	1,32
570	1,34
580	1,36
590	1,38
600	1,4
610	1,42
620	1,44

CONTRODEDUZIONI

TABELLA INDICATIVA SUPPERFICIE MINIMA BOVINI					
Peso medio in kg	Spazio minimo consentito m²	Peso medio in kg	Spazio minimo consentito m²	Peso medio in kg	Spazio minimo consentito m²
50	0,30	220	0,74	390	1,05
60	0,32	230	0,76	400	1,07
70	0,33	240	0,78	410	1,08
80	0,35	250	0,80	420	1,10
90	0,37	260	0,82	430	1,11
100	0,38	270	0,84	440	1,13
110	0,40	280	0,86	450	1,14
120	0,43	290	0,88	460	1,16
130	0,47	300	0,90	470	1,18
140	0,50	310	0,92	480	1,19
150	0,53	320	0,94	490	1,21
160	0,57	330	0,96	500	1,22
170	0,60	340	0,97	510	1,24
180	0,63	350	0,99	520	1,25
190	0,67	360	1,00	530	1,27
200	0,70	370	1,02	540	1,28
210	0,72	380	1,04	550	1,30

Foto.11 Tabella superficie minima bovini.

SPAZIO MINIMO CONSENTITO

SPAZIO MINIMO RISCONTRATO

infatti il peso netto dei vitelli, come risulta dalla pesata effettuata, è pari a 12560 kg (26060kg-13500kg); il peso medio di un vitello (12560kg:42 vitelli) è pari a 299 kg..

Tale risultato rientra nel range dei valori previsti dalla normativa vigente (Reg. 01/2005 allegato I, sezione II, capo VII).

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Quando lo spazio disponibile e' sufficiente tutti gli animali si coricano

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

TUTTI I SUINI DEVONO POTERSI CORICARE E RESTARE NATURALMENTE IN POSIZIONE ERETTA

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

LUNGO VIAGGIO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

GLI ANIMALI NON POSSONO MUOVERSI E/O CAMBIARE POSIZIONE IN MODO AGEVOLE DURANTE IL VIAGGIO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

Ministero della Salute

REZIONE GENERALE DELLA SANITÀ' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

UVAC- PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61- 37137 VERONA

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO N° [redacted] /415

di cui fa parte integrante

SUL VEICOLO TARGA….SONO TRASPORTATE N.° …. POLLASTRE, SI E' RISCONTRATA UNA ECCESSIVA DENSITA' DI CARICO CHE CAUSA SOFFERENZA INUTILE AGLI ANIMALI, E' COMPROMESSO IL MOVIMENTO NATURALE DEGLI ANIMALI CHE NON HANNO SPAZIO PER MUOVERSI.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

VEDIAMO UN PO'…

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of Veterinary Behavior

journal homepage: www.journalvetbehavior.com

Avian Research

Influence of crate height on the welfare of broilers during transport

Leonardo James Vinco [a,*], Ivonne Laura Archetti [b], Stefano Giacomelli [a], Guerino Lombardi [c]

[a] National Reference Centre for Animal Welfare, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia, Italy
[b] Bio-clinical Laboratory, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia, Italy
[c] Laboratory Animal Department, Istituto Zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia Romagna, Brescia, Italy

Personal evaluation on the height of poultry transport cages to ensure the welfare of animals.
Data come from the publication:

ROSS TECH
Lighting for Broilers
2010

KAREN SCHWEAN-LARDNER

DR. HANK CLASSEN

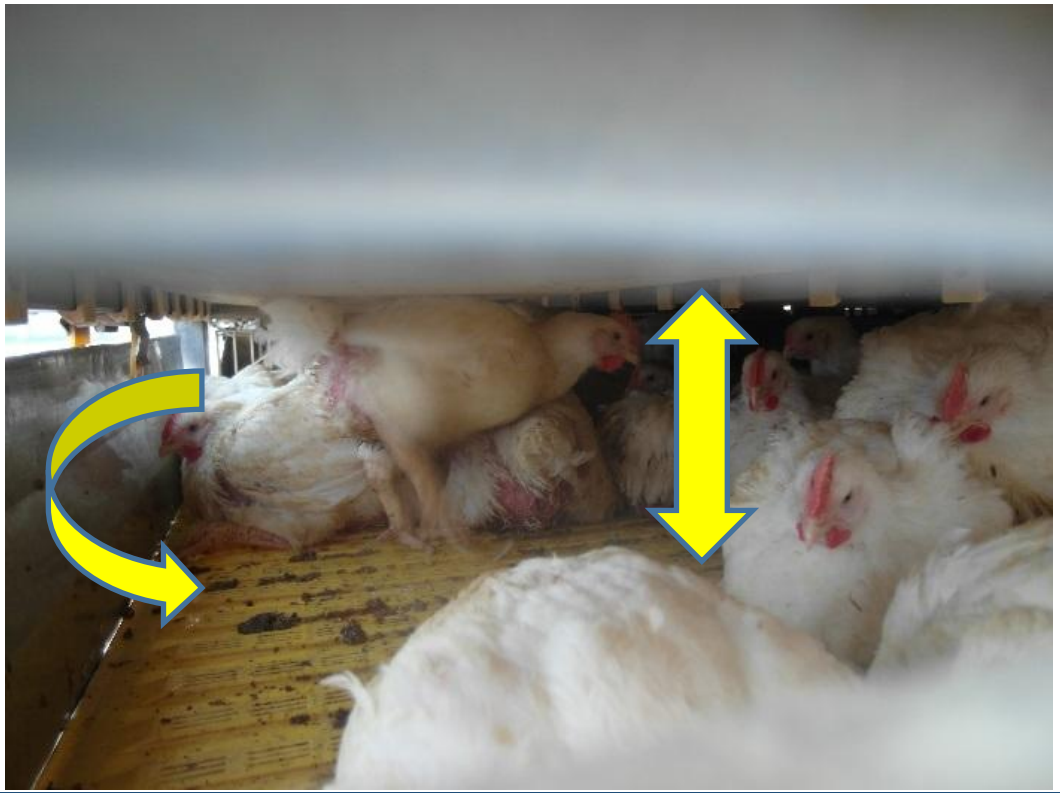

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

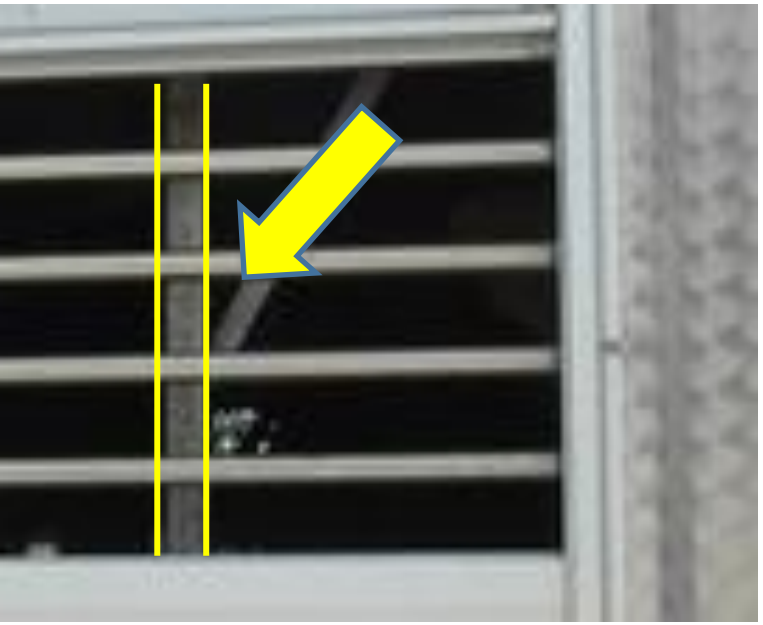

DESCRIVERE NEL VERBALE LA POSIZIONE DEL DIVISORIO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

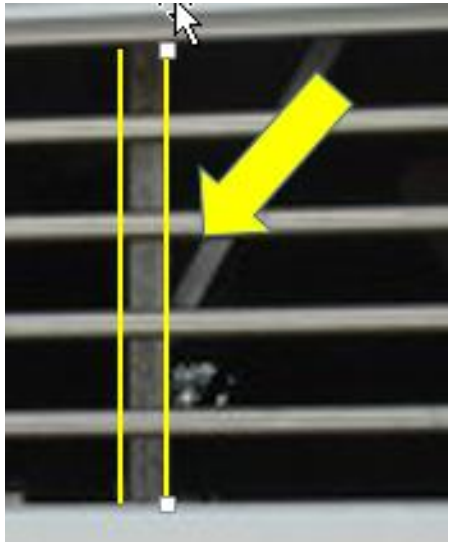

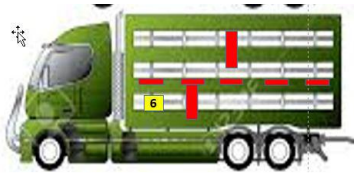

NEL PIANO INFERIORE, SCOMPARTO ANTERIORE DELLA MOTRICE

IL DIVISORIO RISULTAVA POSIZIONATO IN MODO TALE DA CREARE UN COMPARTIMENTO DI RIDOTTE DIMENSIONI PER N.°6 BOVINI (MARCA AURICOLARE 6642-6268….)

UN BOVINO IN DECUBITO NON ERA IN GRADO DI RIALZARSI SE NON DOPO NOTEVOLI TENTATIVI (MEZZO DI TRASPORTO FERMO) PERCHE' NON AVEVA LO SPAZIO NECESSARIO PER COMPIERE IL MOVIMENTO

ART. 7 p. 3 / All. 3 p. 2.1

Verbale di accertamento – Allegato

Pagina 3

Verona UVAC
Via Sommacampagna, 61 - 37137 VERONA

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Descrizione infrazione/i

ART.7 PUNTO 3 ALLEGATO 3 PUNTO 2.1 DLGS 151/2007 COME RIPORTATO NE VERBALE DI ACCERTAMENTO ALLEGATO 5 PROTOCOLLO
[redacted]B.A REDATTO DA PERSONALE VETERINARIO UVAC DI VERONA CHE SI ALLEGA ED E' PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE VERBALE.
MODALITA' DI PAGAMENTO SANZIONE TRAMITE CC IBAN IT 32V 01000 03245 348 020 2582 21 BENESSERE ANIMALE 31/03/2017.
DICHIARAZIONI: NULLA DA DICHIARARE

ART.7 p. 3 / All. 3 p.2.1
NEL PIANO INFERIORE, SCOMPARTO ANTERIORE DELLA MOTRICE SI È RISCONTRATA
UN'ECCESSIVA DENSITÀ DI CARICO CHE CAUSA SOFFERENZA INUTILE AGLI ANIMALI E NON È
ISPETTATA L'INTEGRAZIONE DI SUPERFICIE CON GLI ELEMENTI DI FATTISPECIE CONCRETA
REVISTI IN CALCE ALLE TABELLE DEL REG. 1/2005 RIPORTATE IN ALLEGATO 1/CAPO VII, IN
RDINE ALLA LUNGHEZZA DEL VIAGGIO, LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE E ALLE CARATTERISTICHE
- CONDIZIONI DEGLI ANIMALI, IL DIVISORIO RISULTAVA ~~[redacted]~~ POSIZIONATO IN MODO
ALE DA CREARE UN COMPARTIMENTO DI RIDOTTE DIMENSIONI PER N°6 BOVINI (TARGA AURICOLARE
313-6642-6268-1376), IN QUESTO MODO VENIVA COMPROMESSA LA POSSIBILITÀ DI RIPOSARE
EGLI ANIMALI, È COMPROMESSO IL MOVIMENTO NATURALE DEGLI ANIMALI CHE NON
ANNO SPAZIO PER MUOVERSI E INCASTRARSI SU QUELLI IN DECUBITO, È
OSTACOLATA LA CORRETTA TERMOREGOLAZIONE DEGLI ANIMALI E
N BOVINO IN DECUBITO NON ERA IN GRADO DI RIALZARSI SE NON DOPO
OTEVOLI TENTATIVI (MEZZO DI TRASPORTO FERMO) PERCHÉ NON AVEVA LO
PAZIO NECESSARIO PER COMPIERE IL MOVIMENTO, LA RESTANTE PARTE DEL
IANO DI CARICO ERA VUOTA.
ONO STATI ESEGUITI RILIEVI FOTOGRAFICI

MINISTERO DELLA SALUTE – UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CEE – VERONA

Verbale di accertamento – Allegato

Pagina 3

Verona UVAC
Via Sommacampagna, 61 - 37137 VERONA

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

	Categoria	Peso	Superficie in m² per animale
OVINI/CAPRINI	Agnelli di peso	> 26 kg < 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	< 55 kg	0,20 – 0,30
	Ovini tosati	> 55 kg	> 0,30
	Ovini non tosati	< 55 kg	0,30 – 0,40
	Ovini non tosati	> 55 kg	> 0,40
	Pecore in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Pecore in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50
	Capre	< 35 kg	0,20 – 0,30
	Capre	35–55 kg	0,30 – 0,40
	Capre	> 55 kg	0,40 – 0,75
	Capre in gestazione avanzata	< 55 kg	0,40 – 0,50
	Capre in gestazione avanzata	> 55 kg	> 0,50

La superficie al suolo sopra indicata può variare in base alla razza, alle dimensioni, allo stato fisico e alla lunghezza del vello degli animali, nonché in base alle condizioni meteorologiche e alla durata del viaggio. Ad esempio, per piccoli agnelli, può essere prevista una superficie inferiore a 0,2 m2 per animale.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

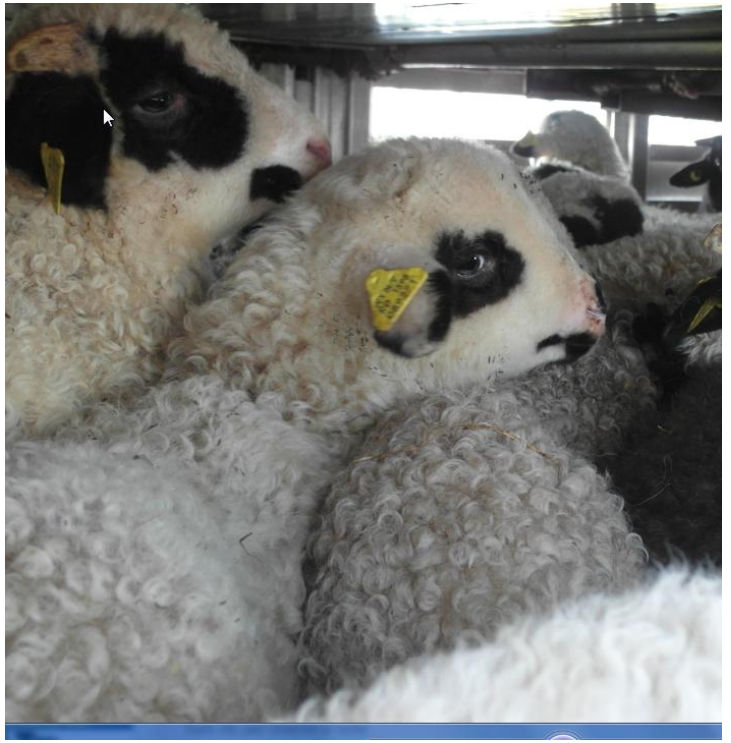

È importante valutare l'evento con altri parametri come: situazione generale del trasporto rispetto al benessere (densità, tempi percorrenza, rispetto periodi di riposo, ecc …) e alla situazione sanitaria/stato fisiologico dell'intera partita.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

SE

BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI

TOCCANO

CON QUALSIASI PARTE DEL CORPO

IL TETTO O LA VOLTA DELLO SCOMPARTO

IL TRASPORTO NON E' DA RITENERE CONFORME

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

UVAC- PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO N[redacted]

di cui fa parte integrante

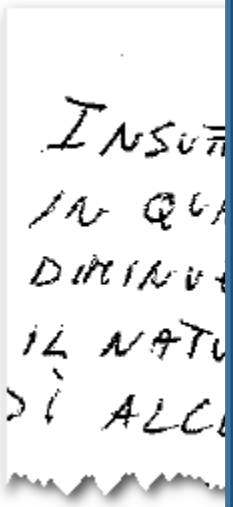

INSUFFICIENTE ALTEZZA DEL PIANO DI CARICO NEL PIANO INFERIORE DEL SEMIRIMORCHIO, IN QUANTO UN DIVISORIO RISULTAVA LEGATO AL TETTO DELLO SCOMPARTO DIMINUENDO LO SPAZIO IN ALTEZZA DEL PIANO DI CARICO, IMPEDENDO IL NATURALE MOVIMENTO DELLA TESTA CHE RISULTAVA INCLINATA IN AVANTI IN ALCUNI AGNELLI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

SE BOVINI, SUINI, OVINI, CAPRINI TOCCANO CON QUALSIASI PARTE DEL CORPO IL TETTO O LA VOLTA DELLO SCOMPARTO IL TRASPORTO NON E' DA RITENERECONFORME

20 cm

1.2 Nel compartimento destinato agli animali e a ciascuno dei suoi livelli dev'essere garantito uno spazio sufficiente per assicurare che vi sia una ventilazione adeguata sopra gli animali allorché questi si trovano in posizione eretta naturale, senza impedire per nessun motivo il loro movimento naturale.

15 cm con ventole
30 cm senza ventole

1. ANNEX 1 – APPROPRIATE HEADSPACE DURING TRANSPORT

When animals are transported in vehicles where the internal height is too low, they are prevented from standing in their natural position, hindered in their natural movement and may be in constant contact with the ceiling. This may result in wounds and bruises to the animals and may also hinder adequate ventilation above the animals. Furthermore, where there is not enough space between the animals and the ceiling, the possibility to access the animals and to allow them to be inspected and cared for may be reduced.

- **For horses**, the Regulation states that there should be at least 75 cm space above the withers (see Annex 3 for details).

- **For cattle**, there Commission would refer to the "Scientific Opinion Concerning the Welfare of Animals during Transport[3]" adopted by the European Food Safety Authority (EFSA) on 2 December 2010 and published on 12 January 2011. According to this opinion, the ceiling height when transporting cattle *"...should be at least 20 cm above the withers height of the tallest animal"*.

- **For pigs**, a deck height of 90 cm seems to be appropriate when transporting pigs with a live weight of 100 kg. This is a recommendation deriving from the report on the welfare of animals during transport, adopted by the Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare[4] in 2002.

- **For sheep**, the same report states that the space above the top of the head should be at least 15 cm for vehicles with good forced ventilation systems and at least 30 cm for vehicles without forced ventilation.

Ref. Ares(2011)870575 - 10/08/2011

EUROPEAN COMMISSION
HEALTH AND CONSUMERS DIRECTORATE-GENERAL

Directorate G - Veterinary and International Affairs
Director

Brussels,
SANCO G3 AN/ap D(2011) 862232

Subject: **Internal height of means of transport for animals**

Dear Colleague,

non è pratica mettere uno spazio minimo in centimetri.
È utile aggiungere: nessun animale deve toccare il piano superiore con nessuna parte del corpo

Ministero della Salute
DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEL FARMACO VETERINARIO – Ufficio VI
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGSA
0009831-P-28/05/2011
I.4.c.c.10/2011/18
09886331

OGGETTO: **Regolamento (CE) n. 1/2005 - *Determinazioni dell'Olanda in merito all'altezza dei compartimenti dei veicoli che trasportano bovini di un anno o più destinati alla macellazione***

L'Autorità olandese, in qualità di responsabile dell'implementazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, facendo proprie queste evidenze scientifiche, ha ritenuto di considerare il valore di 25 cm quale misura da soddisfare per il calcolo dello spazio necessario sopra gli animali e che deve essere garantito nel trasporto di bovini da macello di un anno o più affinchè quanto disposto dal regolamento in questione possa essere pienamente soddisfatto.

Pertanto, in merito a tale determinazione, le stesse autorità hanno informato tutti gli Stati membri affinchè possano portare a conoscenza di tutti i trasportatori quando stabilito dall'Autorità olandese, visto che tale disposizione deve essere osservata anche dai trasportatori di altra nazionalità che entrano in Olanda per trasportare bovini da macello.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

TRASPORTO NON CONFORME!

Courtesy of Paul Bours

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

autoarticolato

autotreno

autoarticolato collo d'oca

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

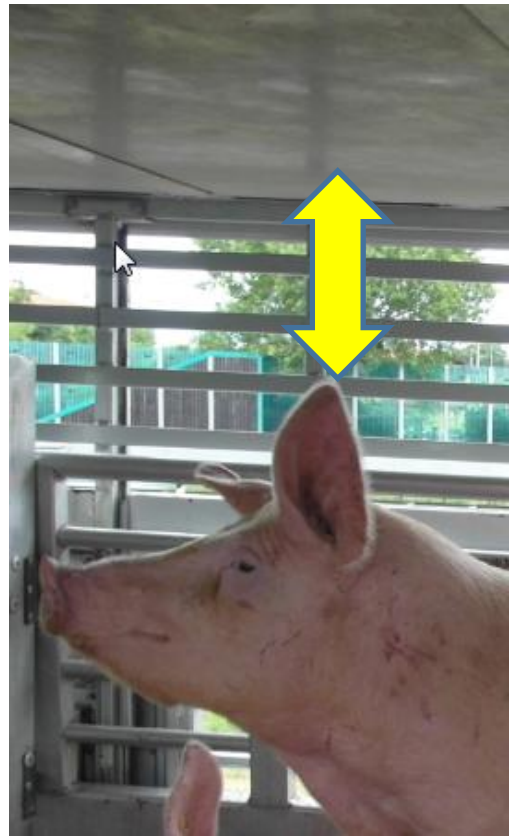

Insufficiente altezza del piano di carico.

Da contestare solo se gli animali toccano il tetto dello scomparto con una parte qualsiasi del corpo.

Riportare nel verbale: ***"spazio non sufficiente sopra gli animali per garantire ventilazione adeguata e movimenti naturali; gli animali toccano con testa e groppa il soffitto del comparto".***

Nel verbale precisare:

►la tipologia del veicolo di trasporto e se necessario il settore del veicolo: *motrice dell'autotreno / rimorchio dell'autotreno / semirimorchio a piano lungo / ralla del semirimorchio a collo d'oca.*

► il numero di piani utilizzati

► l'età media degli animali presenti nello scomparto e, se bovini, il numero della marca auricolare dei capi che toccano il soffitto.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

SOSPETTO! NOTA PER VETERINARIO UFFICIALE

ESITO DEL CONTROLLO E OSSERVAZIONI (check's result and notes):

NOTA x MEDICO VETERINARIO UFICIALE: PREGASI VERIFICARE SE LA BOVINA CON MARCA AURICOLARE [redacted] POSTA AL PIANO SUPERIORE DELLA MANICA E' IN GRADO DI SPOSTARSI AUTONOMAMENTE O DI DEAMBULARE SENZA AIUTO.

RICHIESTA DI INFORMAZIONE O ESIBIZIONE DI DOCUMENTI

...ni dall'accertamento/dal momento in cui ne ha avuto legal...

SOSPETTO!

NOTA PER VETERINARIO UFFICIALE

Ministero della Salute

Ufficio Veterinario Adempimenti Comunitari Compartimento del Veneto

Via Sommacampagna 61 – 37137 Verona VR

tel. 0039.06.59944777 fax 0039.0458082315-7

e.mail uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) n... [redacted] ....

CONTROLLO (check) Data: 12/11/15 Ora: 840

Località presso la quale è stato effettuato il controllo (place of the control)

USCITA CASELLO AUTOSTRADA VICENZA OVEST

[redacted], 13 novembre 2015

Ministero della Salute
UVAC Verona
c.a. dr. Spezzani

Prot.62/2015

Oggetto: bovina [redacted] accertamenti al macello

A seguito del Verbale Accertamento [redacted] del 12.11.2015 si comunica che la bovina in oggetto è giunta presso il macello [redacted] alle ore 13.30 del giorno 12.11.2015.

Alla vista ante mortem il bovino in oggetto:

- era in decubito sternale con stato del sensorio vigile e attento,
- gli arti posteriori erano abdotti e tentava di rialzarsi sugli arti anteriori;
- non manifestava segni o stati di sofferenza,
- sul mantello non erano presenti di segni di trascinamento,
- dopo lo stordimento, avvenuto sull'automezzo, si è provveduto alla macellazione.

Alla visita [illegible]

Sempre a disposizione, cordiali saluti

Il Veterinario Ufficiale

RISPOSTA VETERINARIO UFFICIALE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

O g g e t t o: Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – *segnalazioni di irregolarità relative all'idoneità al trasporto degli animali affetti da lesioni o patologie.*

Sono pervenute segnalazioni relative al riscontro di animali che nonostante abbiano evidenziato lesioni o patologie ricadenti nelle condizioni di intrasportabilità previste dal regolamento (CE) n. 1/2005, risultavano essere anche accompagnati da certificati di idoneità al trasporto allo scopo modificati rispetto al modello indicato nella nota prot. DGSA/VI/3782 del 08.05.2009 di questo Ministero.

A tal proposito, nel sollecitare una più attenta vigilanza da parte dei Servizi Veterinari territorialmente competenti in merito allo problematica segnalata, è opportuno ribadire che la trasportabilità di un animale malato o con lesioni, ai sensi dell' Allegato I, Capo I del regolamento (CE) n. 1/2005, è possibile solo in caso di lesioni o malattie *lievi*; nei casi dubbi è necessario ricorrere al parere di un veterinario che deve attestarne l'idoneità al trasporto verso il macello mediante la compilazione, in ogni sua parte, dell' apposito ed unico modello di *"attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi "* allegato alla nota del Ministero della salute testè citata.

L'impossibilità di un animale di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto è causa assoluta di esclusione dal trasporto e di conseguenza, nessun tipo di certificato di idoneità al trasporto può essere utilizzato per accompagnare l'animale al macello ne tanto meno, nel caso specifico, nessuno strumento di ausilio al carico (barelle, rampe pneumatiche, ecc.) può essere utilizzato per facilitarne la trasportabilità.

Il veterinario ispettore dello stabilimento di macellazione, in caso di arrivo al macello di animali

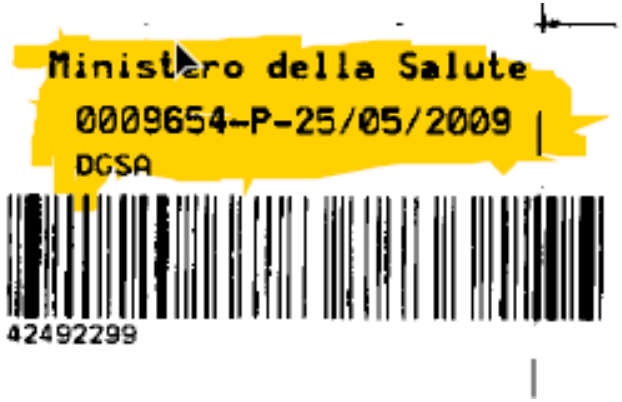

Ministero della Salute
0009654-P-25/05/2009
DGSA
42492299

Il veterinario ispettore dello stabilimento di macellazione, in caso di arrivo al macello di animali affetti da lesioni o patologie, deve porre particolare attenzione nella valutazione del rispetto delle condizioni di trasportabilità previste dal regolamento (CE) n. 1/2005 e nella valutazione, ove richiesta, della conformità e corrispondenza di quanto dichiarato nell'attestazione di idoneità al trasporto. In caso di riscontro di irregolarità, deve darne pronta comunicazione ai servizi veterinari del luogo di partenza del carico affinché venga messa in atto una più adeguata vigilanza nei luoghi di carico degli animali e possano essere accertate eventuali responsabilità.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

G. LOSACCO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Buona	0	Andatura normale con peso correttamente distribuito sui quattro arti. Normale. Falcata lunga.	Idoneo al trasporto
Imperfetta	1	Passi irregolari (ritmo e distribuzione del peso) o accorciamento falcata; gli arti interessati dalla laminite non sono immediatamente riconoscibili.	Idoneo al trasporto
Alterata	2	Peso non uniformemente distribuito sull'arto malato, facilmente riconoscibile, e/o evidente accorciamento della falcata (condizione frequentemente associata ad inarcamento del dorso).	Ulteriore valutazione della cause della laminite L'animale è in grado di poggiare sui quattro arti? **SI:** Idoneo al trasporto **NO:** Non idoneo al trasporto
Gravemente alterata 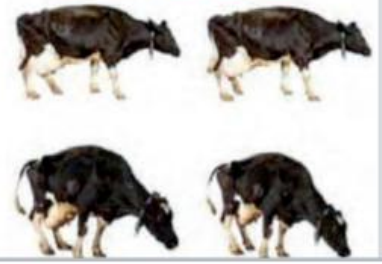	3	Non in grado di deambulare con la stessa velocità dell'uomo e di passo (seguire il resto degli segni relativi al punteggio 2).	Non idoneo al trasporto

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

COSA MANCA ???

2015

TRASPORTO OVINI

COSA MANCA ???

2016

TRASPORTO BOVINI

2017

COSA MANCA ???

TRASPORTO OVINI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

COSA MANCA ???

2020

TRASPORTO BOVINI

CAPO II

MEZZI DI TRASPORTO

1. **Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto**

2. **Disposizioni addizionali per il trasporto su strada o su rotaia**

2.1 I veicoli su cui gli animali sono trasportati sono contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi, eccetto qualora gli animali siano trasportati in contenitori contrassegnati in conformità del punto 5.1.

2.2 I veicoli recano attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CEE
VERONA

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

Ministero della Salute

UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61 - 37137 Verona

tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted]/15 B.A.

riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)

n. [redacted] **data** 06/04/2017 **della Polizia Stradale di** VENEZIA

CONTROLLO (check)

Data: 06/04/2017 Ora: 15.30

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI SPROVVISTO DI CONTRASSEGNO CHE NE INDICASSE LA PRESENZA SUL MEZZO DI TRASPORTO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE

Violazioni riscontrate (norma e articoli violati)

D.Lgs 151/2007 art.7, comma 2 Allegato 2 punto 2.1

1.5 I suinetti di meno di 10 kg gli agnelli di meno di 20 kg i vitelli di meno di sei mesi e i puledri di meno di quattro mesi d'età devono disporre di lettiera adeguata o di materiale adeguato equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del percorso e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

CAPO II

MEZZI DI TRASPORTO

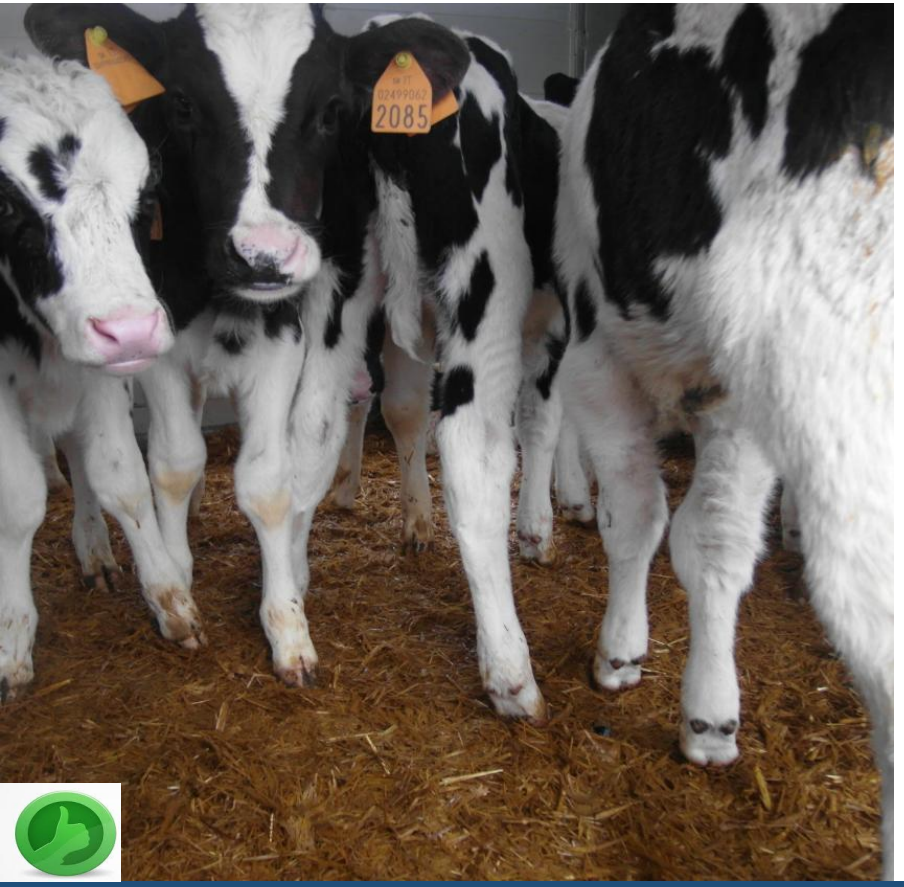

INFINE RICORDATI CHE .....

INFINE RICORDATI CHE .....

CAPO VI

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGHI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

Pavimento e lettiera

1.2 Gli animali sono forniti di una lettiera appropriata o di materiale equivalente che ne garantisca il benessere in funzione della specie, del numero di animali trasportati, della durata del viaggio e delle condizioni atmosferiche. Il materiale deve consentire un assorbimento adeguato delle deiezioni.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Una LETTIERA SUFFICIENTE è quella che è in grado di garantire le seguenti condizioni agli animali trasportati in modo tale che non vengano provocate loro lesioni e/o sofferenze inutili.

Quindi la lettiera è sufficiente quando garantisce:

- **L'adeguato isolamento termico;**
- **La diminuzione delle possibilità di scivolamento;**
- **L'adeguato assorbimento delle deiezioni, in modo che la superficie si mantenga per quanto possibile asciutta (migliore igiene e pulizia per gli animali);**
- **la creazione di un ambiente confortevole, in particolar modo per animali con patologie lievi, considerati comunque idonei al trasporto;**
- **la diminuzione delle possibilità che si creino piaghe da decubito;**
- **la diminuzione delle possibilità della formazione di riflessi metallici;**
- **il corretto movimento degli animali senza possibilità di inciampo, non limitando le possibilità di alzarsi e sdraiarsi;**
- **l'aumento del livello di biosicurezza (ad esempio contribuendo ad evitare la dispersione di urina e feci nell'ambiente esterno al veicolo);**

La lettiera deve inoltre essere tale da non diminuire le possibilità di aerazione naturale e/o forzata (le aperture e le ventole non devono essere ostruite) e non diminuire la possibilità di raggiungere gli abbeveratoi.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

CAPO VI

DISPOSIZIONI ADDIZIONALI PER I LUNGHI VIAGGI DI EQUIDI DOMESTICI E DI ANIMALI DOMESTICI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA, CAPRINA E SUINA

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

Riportare sul verbale:

"ampi spazi del pavimento non sono coperti da lettiera e/o la quantità del materiale utilizzato per la lettiera non ha consentito un assorbimento adeguato delle deiezioni che sono impregnate di urina e feci".

" la qualità e la scarsità della lettiera pregiudica il benessere degli animali in relazione alla specie / categoria, alla durata del viaggio e alle condizioni atmosferiche (es. precisare vitelli di 4 mesi – viaggio di 3 ore – temperatura invernale".

Lettiera insufficiente.

Giustifica la sanzione

INFINE RICORDATI CHE .....

CAPO V

INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

1.4 Ove si utilizzi un veicolo per il trasporto stradale che soddisfi le condizioni di cui al punto 1.3, gli intervalli per l'abbeveraggio e l'alimentazione e le durate di viaggio e di riposo sono i seguenti:

a) i vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono un'alimentazione lattea nonché i maialini non svezzati devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo, possono riprendere il viaggio per altre nove ore;

d) tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

1.5 Dopo il periodo di viaggio stabilito, gli animali devono essere scaricati, alimentati e abbeverati e beneficiare di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

d) tutti gli altri animali delle specie di cui al punto 1.1 devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora sufficiente in particolare per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo questo periodo di riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore.

MANCATO RISPETTO TEMPI DI VIAGGIO

riposo di almeno un'ora

20 MINUTI DI PAUSA

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI (BOVINI) SENZA GARANTIRE UN INTERVALLO APPROPRIATO CONFORMEMENTE ALLE ESIGENZE DELLA LORO SPECIE E DELL'ETA', SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 1 CAPO V DEL REGOLAMENTO. DALLA STAMPA DEL CRONOTACHIGRAFO DIGITALE RISULTA EFFETTUATA UNA SOSTA DALLE ORE 02,18 ALLE ORE 02,38 (20 MINUTI). NEI LUNGHI VIAGGI PER LA SPECIE TRASPORTATA E' NECESSARIO EFFETTUARE ALMENO 1 ORA DI INTERVALLO DOPO 14 ORE DI VIAGGIO. IL MEZZO E' STATO FERMATO PER IL CONTROLLO ALLE ORE 08.50 DOPO OLTRE 16 ORE DI VIAGGIO.

Il conducente effettuava un trasporto internazionale di animali vivi (54 bovini) senza garantire un'intervallo appropriato conformemente alle sigenze della loro specie ed età, secondo quanto previsto dall'Allegato I Capo V del Regolamento 1/2005 (UE).
La durata programmata del viaggio risultava essere di 14 ore (sez.1 GDV). Nella sezione IV del giornale di viaggio (Dichiarazione del trasportatore) risultava effettuata una sosta di 35 minuti in data 12/02/2020 dalle ore 02.00 alle ore 02.35.
In realtà, dalla stampa del cronotachigrafo si evidenziava che la sosta effettuata non coincideva con quella dichiarata, era addirittura inferiore, infatti il mezzo di trasporto risultava essersi fermato in data 12/02/2020 alle ore 01.18 UTC e di aver ripreso il viaggio alle ore 01.38 UTC dello stesso giorno dopo aver effettuato solamente 20 minuti di sosta.
Nei lunghi viaggi, i bovini devono beneficiare, dopo 14 ore di viaggio di un riposo di ALMENO un'ora sufficiente per essere abbeverati e alimentati. Dopo questo periodo di riposo il viaggio può continuare per altre 14 ore.
Il mezzo di trasporto è stato fermato per il controllo alle ore 08.50 dopo oltre 16 ore di viaggio.

DÉCLARATION DU TRANSPORTEUR

À COMPLÉTER PAR LE CONDUCTEUR AU COURS DU VOYAGE ET À METTRE À DISPOSITION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DU LIEU DE DÉPART DANS UN DÉLAI D'[UN MOIS] À CO
DATE D'ARRIVÉE SUR LE LIEU DE DESTINATION

Itinéraire effectif- Points de repos, de transfer ou de sortie

Lieu et adresse	Arriv		Départ		Temps de pause	Motif
	Date	Heure	Date	Heure		
FREJUS	16.10.20	2.15H	16.10.20	3.15H	1H	ABB. AUTOMATIC

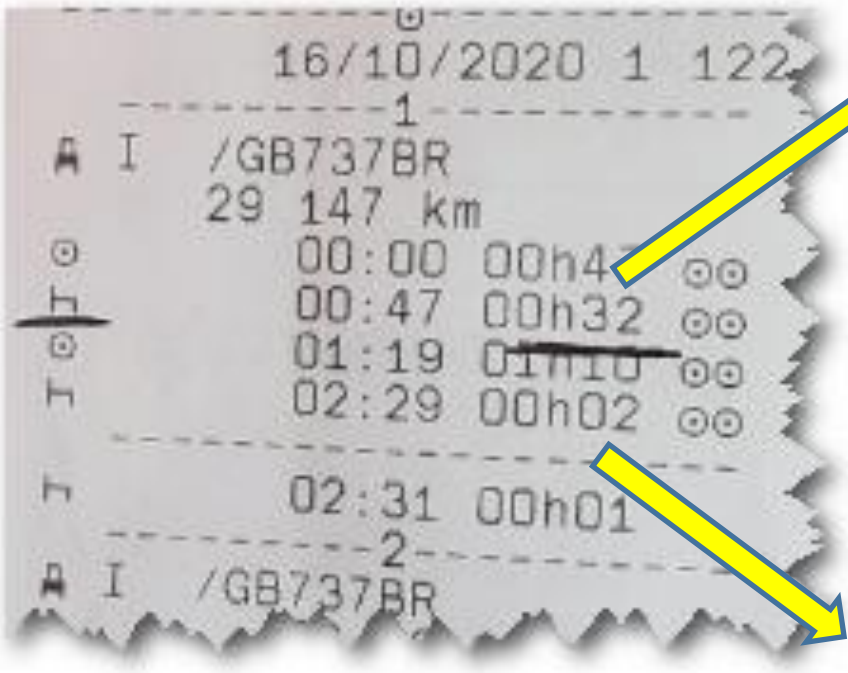

32 MINUTI DI PAUSA

2 MINUTI DI PAUSA

….RIPOSO DI ALMENO UN'ORA…..

IDONEITÀ AL TRASPORTO

1. Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.

2. Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:

   a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;

e) sono suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana e vitelli di meno di dieci giorni, a meno che non siano trasportati per percorsi inferiori a 100 km;

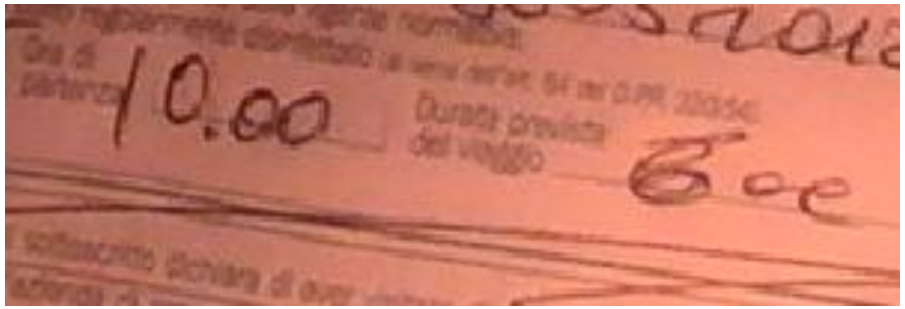

ACCERTAMENTO/ASSESSMENT

Noi sottoscritti SPEZZANI - LUPPI - MILITELLO

dipendenti dell'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato in presenza di POLIZIA STRADALE DI CUI SOPRA.

abbiamo accertato quanto segue: ① IL TRASP CONDUCENTE EFFETTUAVA UN VIAGGIO SUPERIORE AI 100 KM NONOSTANTE TRASPORTASSE VITELLI CON MENO DI 10 GG DI ETA; ② IL TRASPORTATORE QUALE TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DEL TRASPORTATORE TIPO 1 OPERAVA UN TRASPORTO ECCEDENDO NEI LIMITI ③ MANCANZA AUTORIZZAZIONE %

Violazioni riscontrate (norma e articoli violati)

DLVO 151/2007 : ARTT. 7, CO 1 ALLEGATO 1 punto 2 lettera e) ; ART. 8 CO 2 ; ART. 3, CO 2

non era idoneo al viaggio. Nelle fattispecie il vitellino
Con marca auricolare n° IT [redacted] risultava
essere nato in data 16/03/2015 e stava effettuando un viaggi
superiore ai 100 Km. dalla ricostruzione del viaggio il
[redacted]
di Meletto di Tomba (UD) n° 3 vitelloni risultano pochi
alle ore 10.00 riscontrando che il trasportatore stava
effettuando un lungo viaggio nonostante fosse in
possesso di un'autorizzazione tipo 1 non valida
per lunghi viaggi. La durata totale del viaggio è
risultata essere di 9 ore e 40 minuti fino a
destino.

Lo stato di nutrizione degli animali ispezionati risultò
essere buono.

Si è disposto dopo aver accompagnato gli animali a destin
un provvedimento di sequestro in deroga alla procedura della

INFINE RICORDATI CHE .....

3. Sistemi di venti

3.1 I sistemi di v … e mantenuti in modo tale che, in … rasporto sia in sosta o in marcia, e … i 30 °C all'interno del mezzo di tra … ratura esterna.

3.2 Il sistema di … lell'aria, con un flusso minimo d'ar … n grado di funzionare, indipendente …

3.3 I mezzi di tr … e anche di un sistema per registrar … le loro caratteristiche, rischiano di … peratura così ottenute devono esser …

3.4 I mezzi di tr … conducente quando la temperatura … quello minimo.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI

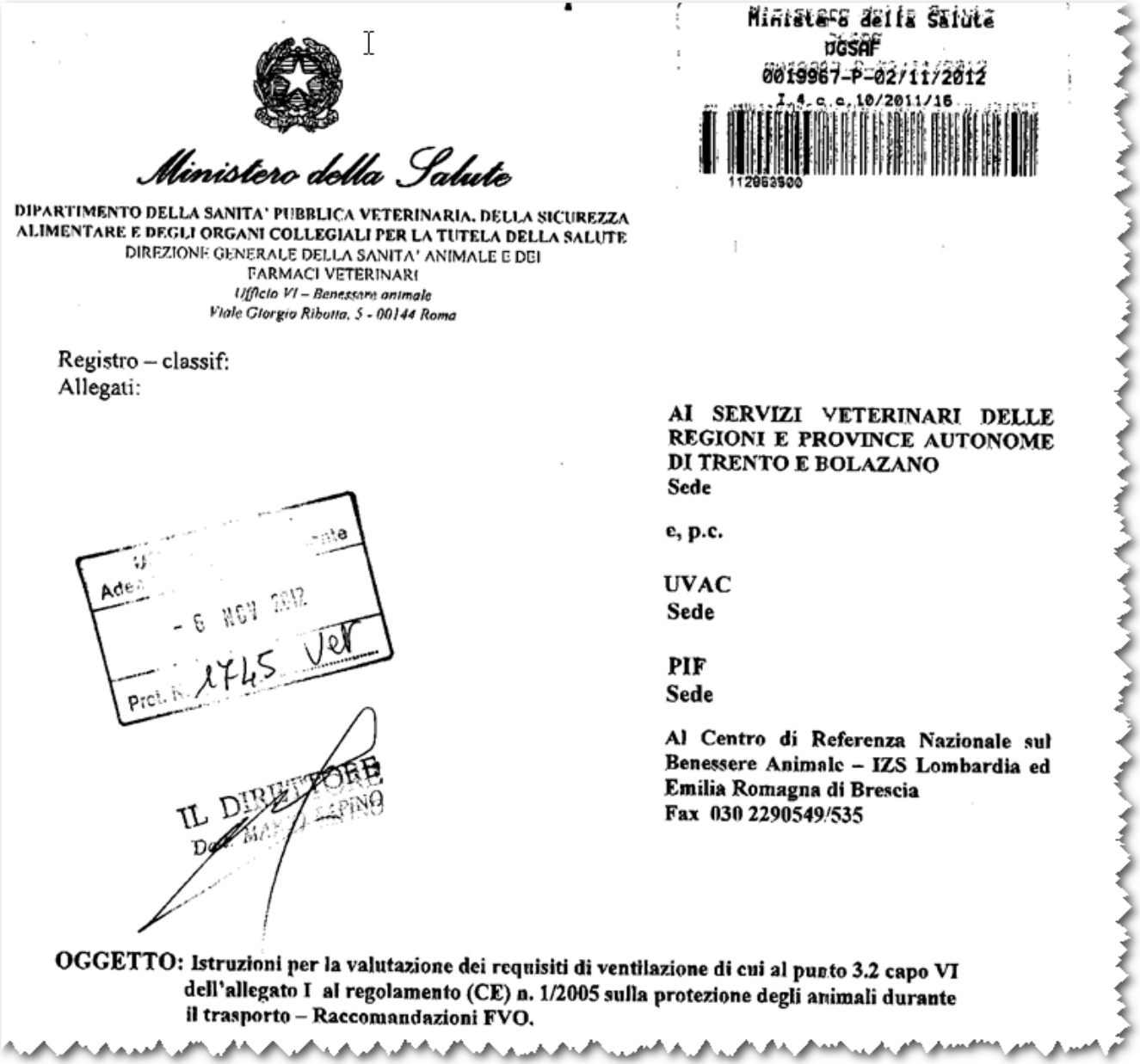

Ministero della Salute

DGSAF

0019967-P-02/11/2012

I.4.c.c.10/2011/16

112063500

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio VI – Benessere animale

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro – classif:

Allegati:

Ade... - 6 NOV 2012

Prot. N. 1745 Ver

IL DIRETTORE

Dott. MARIO SAPINO

AI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLAZANO

Sede

e, p.c.

UVAC

Sede

PIF

Sede

Al Centro di Referenza Nazionale sul Benessere Animale – IZS Lombardia ed Emilia Romagna di Brescia

Fax 030 2290549/535

OGGETTO: Istruzioni per la valutazione dei requisiti di ventilazione di cui al punto 3.2 capo VI dell'allegato I al regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto – Raccomandazioni FVO.

Il flusso d'aria minimo nominale previsto dal citato Regolamento è di *60 m³/h per ogni 100 kg. di carico utile (1 KN = 100 kg)* sul veicolo senza che vi siano ostacoli che impediscano o diminuiscano la funzionalità delle ventole. A titolo di esempio, gli ostacoli che possono impedire o diminuire quanto sopra descritto potrebbero essere le protezioni non idonee poste davanti alle ventole, le aperture di ventilazione chiuse, un animale davanti alla ventola o un eccesso di lettiera. In funzione di tale parametro prefissato dal citato Regolamento (60 m³/h/KN di carico utile), è possibile determinare quale sia il numero minimo di ventole che devono essere presenti su un veicolo con un sistema di ventilazione forzata.

In primo luogo, il carico utile da considerare è la ***portata*** che un veicolo può avere e tale parametro può essere individuato nel libretto di circolazione del veicolo stesso, altrimenti calcolabile conoscendo il peso massimo su strada a pieno carico e la tara: *la portata è data dal peso massimo su strada a pieno carico a cui sarà sottratta la tara.* Anche queste ultime informazioni possono essere ricavate dal libretto di circolazione del veicolo. Mediamente la portata di un semirimorchio di un autoarticolato è 250 KN, mentre quella di un autotreno è 240 KN (120 KN per l'autocarro e 120 KN per il rimorchio).

In secondo luogo è necessario conoscere quale sia la ***capacità nominale media delle singole ventole*** e tale dato viene dichiarato dal costruttore nelle schede tecniche del veicolo. La capacità nominale media di una ventola è 1200 m³/h, mentre la capacità attuale di una ventola è 1000 m³/h.
Pertanto, per il calcolo del numero minimo di ventole utili su un veicolo, è necessario moltiplicare il flusso minimo nominale di aria previsto dalla norma (60 m³/h/KN) per la portata del veicolo in questione in modo da ottenere il flusso minimo d'aria per ogni ora. Dividendo quest'ultimo dato per la capacità di una ventola otteniamo il numero minimo di ventole necessarie a rispettare il flusso d'aria minimo per ogni 100 Kg. di carico utile senza ostacoli per quel determinato veicolo.

Per una maggiore comprensione, si riporta il seguente esempio:

- la portata di un rimorchio a 4 piani è 120 KN;
- 60 x 120 = 7200 m³/h (flusso minimo d'aria per ora per questo rimorchio);
- 7200 : 1000 = 7 (numero minimo di ventole).

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

MINISTERO DELLA SALUTE
VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE
VERONA

Ministero della Salute

UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige- Verona UVAC

Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona

tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317/315 - mail: uvac.veneto@sanita.it

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted]...

riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)

n. [redacted] **data** 22/05/2021.. **della Polizia Stradale di** ..VERONA..

CONTROLLO (check)

Data: 22/05/2021 Ora: 10:00	
Presso il luogo di partenza	[ ]
Presso il luogo di destinazione	[ ]
In Itinere	[X]

Località presso la quale è stato effettuato il controllo (place of the control)

AUTOSTRADA A4 AREA SERVIZIO VAL DI SONA (VR)

Dati del CONDUCENTE/CUSTODE [illegible]

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

ACCERTAMENTO/ASSESSMENT

Noi sottoscritti DR. CARLO SPEZZANI - DR. SERGIO LUPPI
dipendenti dell'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato in presenza di
POLIZIA STRADALE DI VERONA
abbiamo accertato quanto segue: IL SISTEMA DI VENTILAZIONE SULLA MOTRICE DEL MEZZO NON È FUNZIONANTE. NESSUNA DELLE 9 VENTOLE PRESENTI RISULTA FUNZIONANTE. (N°3 VENTOLE x PIANO DI CARICO). NON VIENE ASSICURATA UNA DISTRIBUZIONE REGOLARE DELL'ARIA, CON UN FLUSSO MINIMO D'ARIA GARANTITO IN QUALSIASI MOMENTO DEL VIAGGIO, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO *

Violazioni riscontrate (norma e articoli violati)
ART. 7 COMMA 4 - ALLEGATO 4 PUNTO 3.2 D.Lgs. 151/07

(LUNGO VIAGGIO) ... V.SP 1

Foglio 2 di 2

CHE IL MEZZO DI TRASPORTO SIA IN SOSTA O IN MARCIA. LE 9 VENTOLE PRESENTI SUL RIMORCHIO RISULTANO TUTTE FUNZIONANTI.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

Giustifica la sanzione se non viene data disponibile all'Autorità Competente (Serv. Vet. ASL e UVAC) la stampa delle temperature al momento del controllo.

LUNGHI VIAGGI

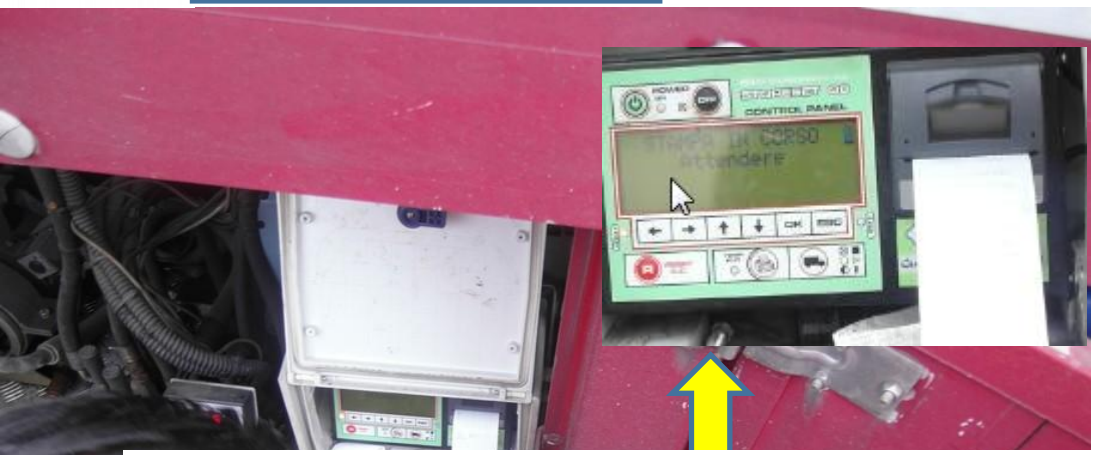

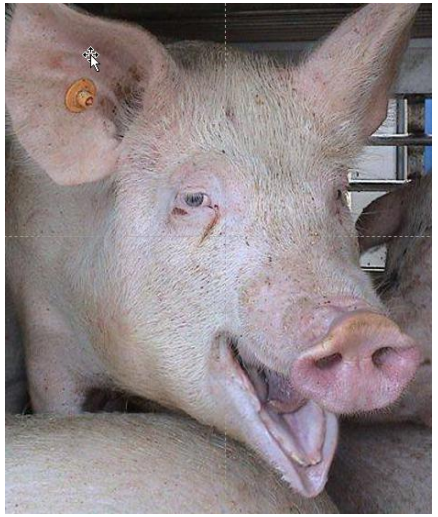

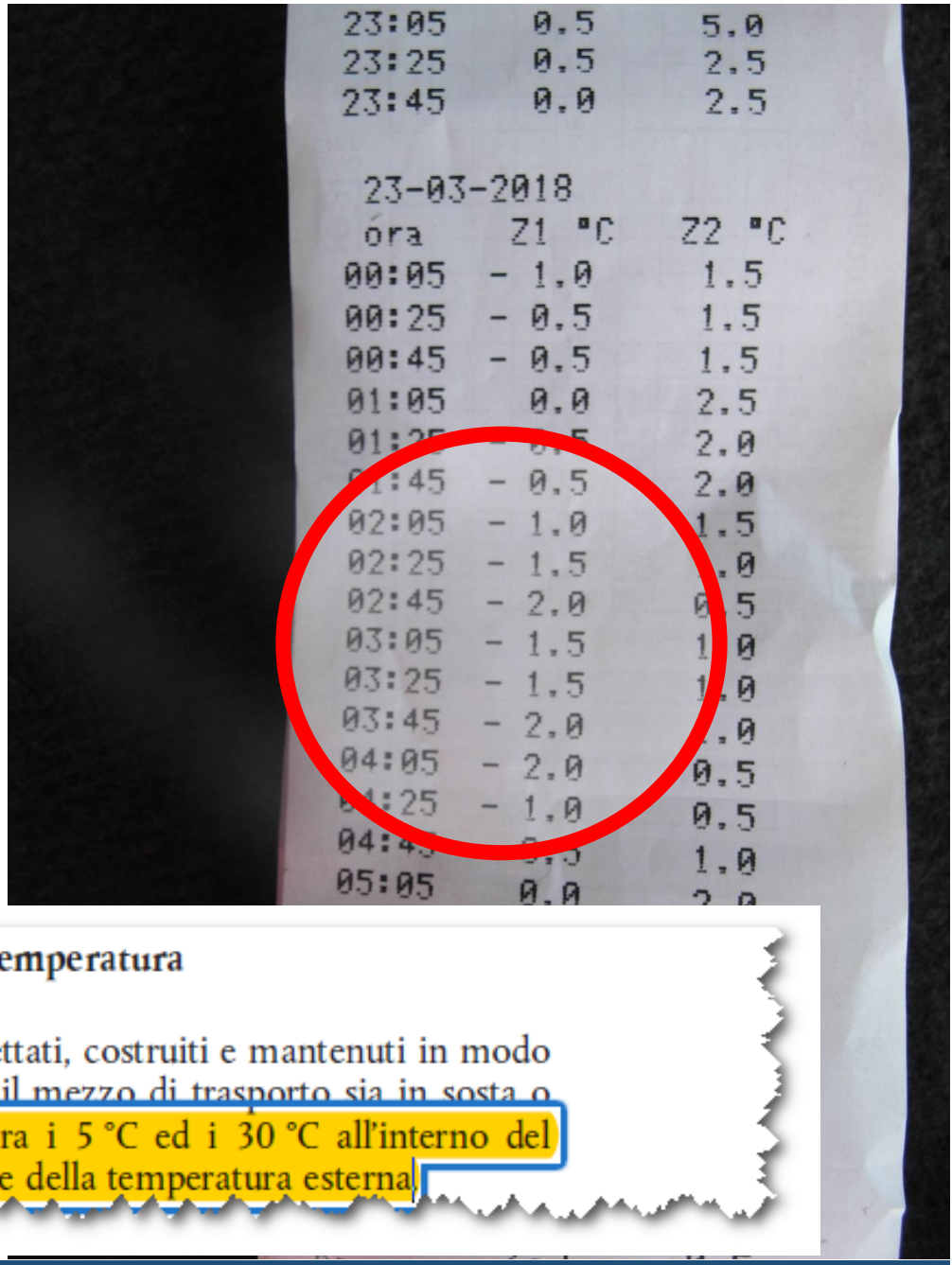

ora	Z1 °C	Z2 °C
23:05	0.5	5.0
23:25	0.5	2.5
23:45	0.0	2.5
23-03-2018		
ora	Z1 °C	Z2 °C
00:05	- 1.0	1.5
00:25	- 0.5	1.5
00:45	- 0.5	1.5
01:05	0.0	2.5
01:25		2.0
01:45	- 0.5	2.0
02:05	- 1.0	1.5
02:25	- 1.5	.0
02:45	- 2.0	5
03:05	- 1.5	0
03:25	- 1.5	0
03:45	- 2.0	.0
04:05	- 2.0	0.5
04:25	- 1.0	0.5
04:45		1.0
05:05	0.0	

3. **Sistemi di ventilazione per i mezzi di trasporto su strada e controllo della temperatura**

3.1 I sistemi di ventilazione sui mezzi di trasporto su strada devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale che, in qualsiasi momento del viaggio, indipendentemente dal fatto che il mezzo di trasporto sia in sosta o in marcia, essi possano mantenere una forcella di temperatura compresa tra i 5 °C ed i 30 °C all'interno del mezzo di trasporto, per tutti gli animali, con tolleranza di +/- 5 °C in funzione della temperatura esterna.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

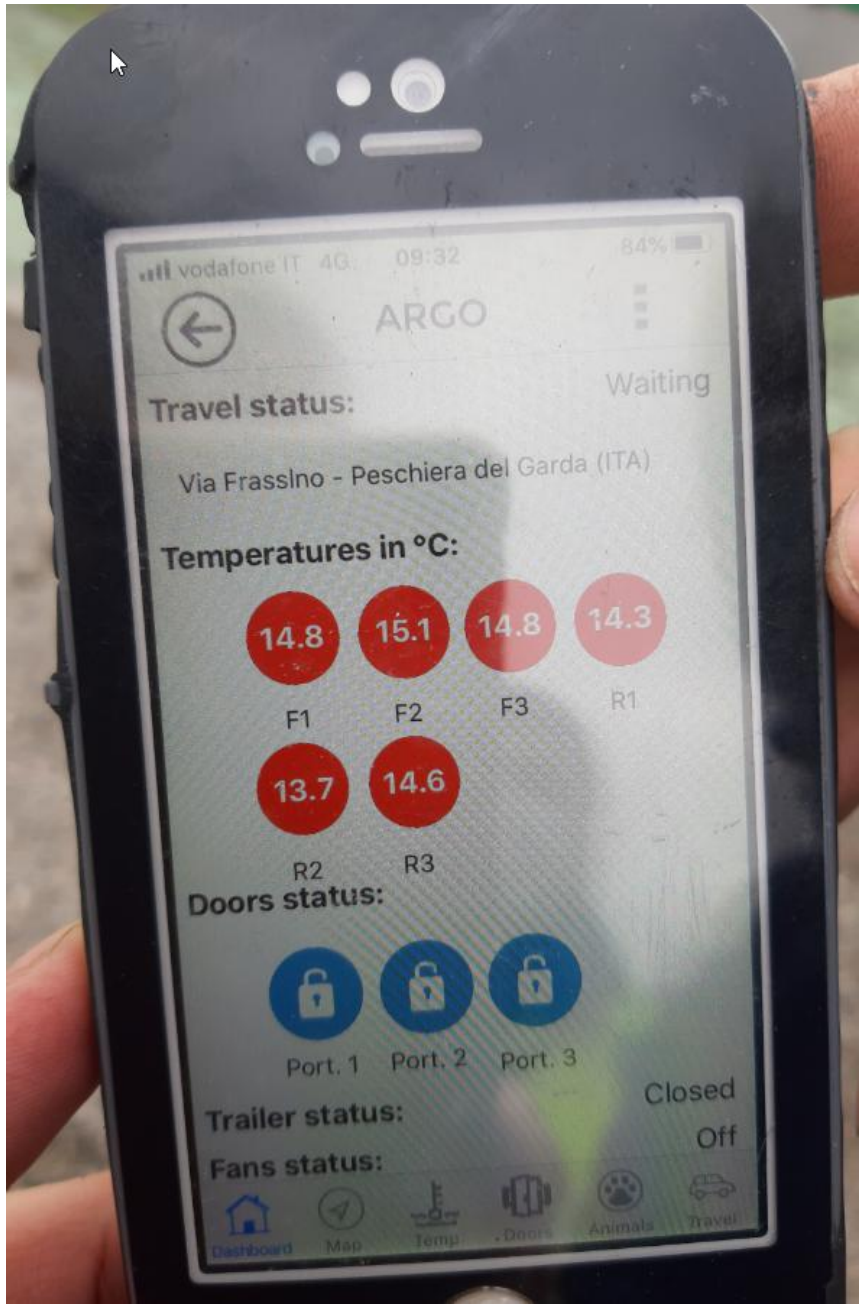

Giustifica la sanzione se non viene data disponibile all'Autorità Competente (Serv. Vet. ASL e UVAC) la stampa delle temperature al momento del controllo.

LUNGHI VIAGGI

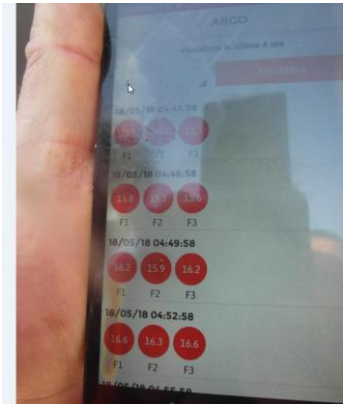

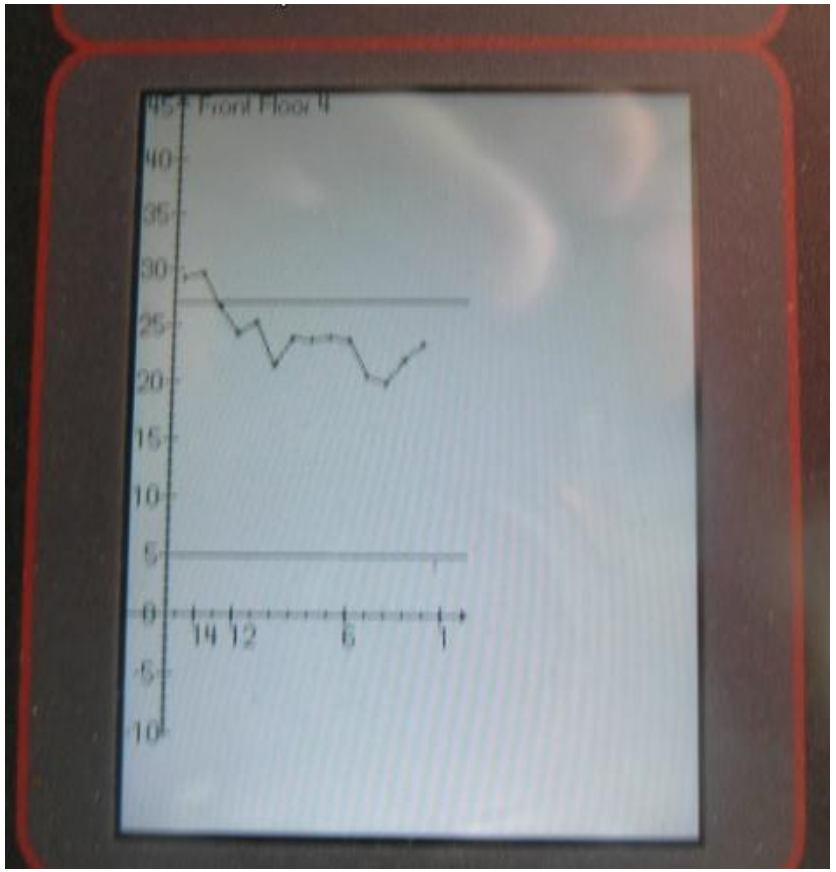

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

Giustifica la sanzione se non viene data disponibile all'Autorità Competente (Serv. Vet. ASL e UVAC) la stampa delle temperature al momento del controllo.

LUNGHI VIAGGI

L'UVAC nell'istruttoria di valutazione dell'eventuale scritto difensivo, chiede al trasportatore l'invio della stampa della registrazione delle T° entro 15gg.., se non la presenta è contestato l'art.11,comma 3 del D.Lgs 151/07. D.L.gs151/07, art.11 comma 2

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

Giustifica la sanzione se non viene data disponibile all'Autorità Competente (Serv. Vet. ASL e UVAC) la stampa delle temperature al momento del controllo.

LUNGHI VIAGGI

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) n. [redacted] A...

CONTROLLO (check) Data: 28/06/2019 Ora: 10:40

Località presso la quale è stato effettuato il controllo (place of the control)

AUTOSTRADA A4 AREA SERVIZIO LIMENELLA EST (PD)

ESITO DEL CONTROLLO E OSSERVAZIONI (check's result and notes):

FAVOREVOLE

DURANTE IL CONTROLLO ALCUNE VENTOLE POSTE SULLA MOTRICE FUNZIONAVANO IN MODO NON CONTINUO. VERIFICARE IMPIANTO DI VENTILAZIONE - LE TEMPERATURE DELLA STANZA ERANO DENTRO I LIMITI.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

IL CARTELLO "PULITO E DISINFETTATO" VA APPLICATO SOLO SU <u>VEICOLI VUOTI</u>

CAPO II

MEZZI DI TRASPORTO

1. Disposizioni per tutti i mezzi di trasporto

c) essere puliti e disinfettati;

COSI' NON VA BENE!!!

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

VEICOLI VUOTI CHE DOPO UN TRASPORTO INTERNAZIONALE DI SUINI E BOVINI NON RISULTA LAVATO E DISINFETTATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO:

«il veicolo non è stato lavato e disinfettato immediatamente dopo un trasporto internazionale come previsto dall'articolo 34, comma 2, regolamento 1/2005 (CE) – Modifica art. 12 della direttiva 64/432/CEE»

c) essere puliti e disinfettati;

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

c) essere puliti e disinfettati;

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: SUINI

DA LAVARE E DISINFETTARE

PULITO E DISINFETTATO

IL CARTELLO “PULITO E DISINFETTATO” VA APPLICATO SOLO SU <u>VEICOLI VUOTI</u>

PULITO E DISINFETTATO

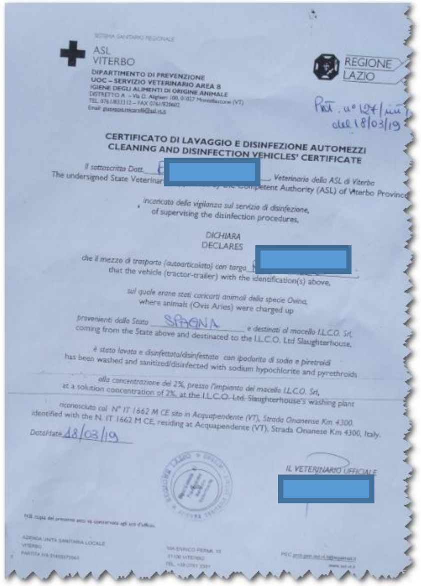

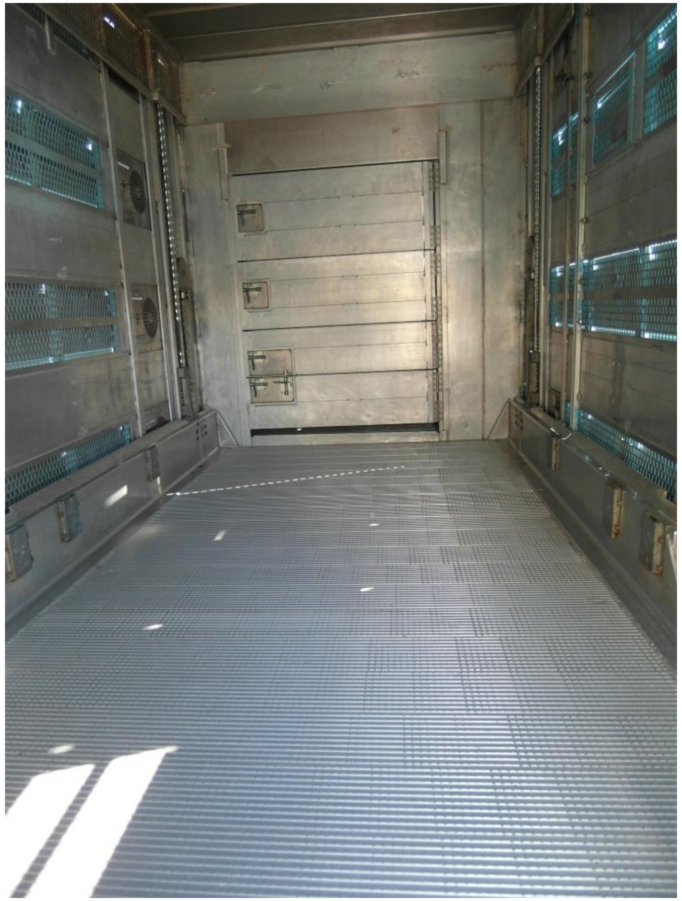

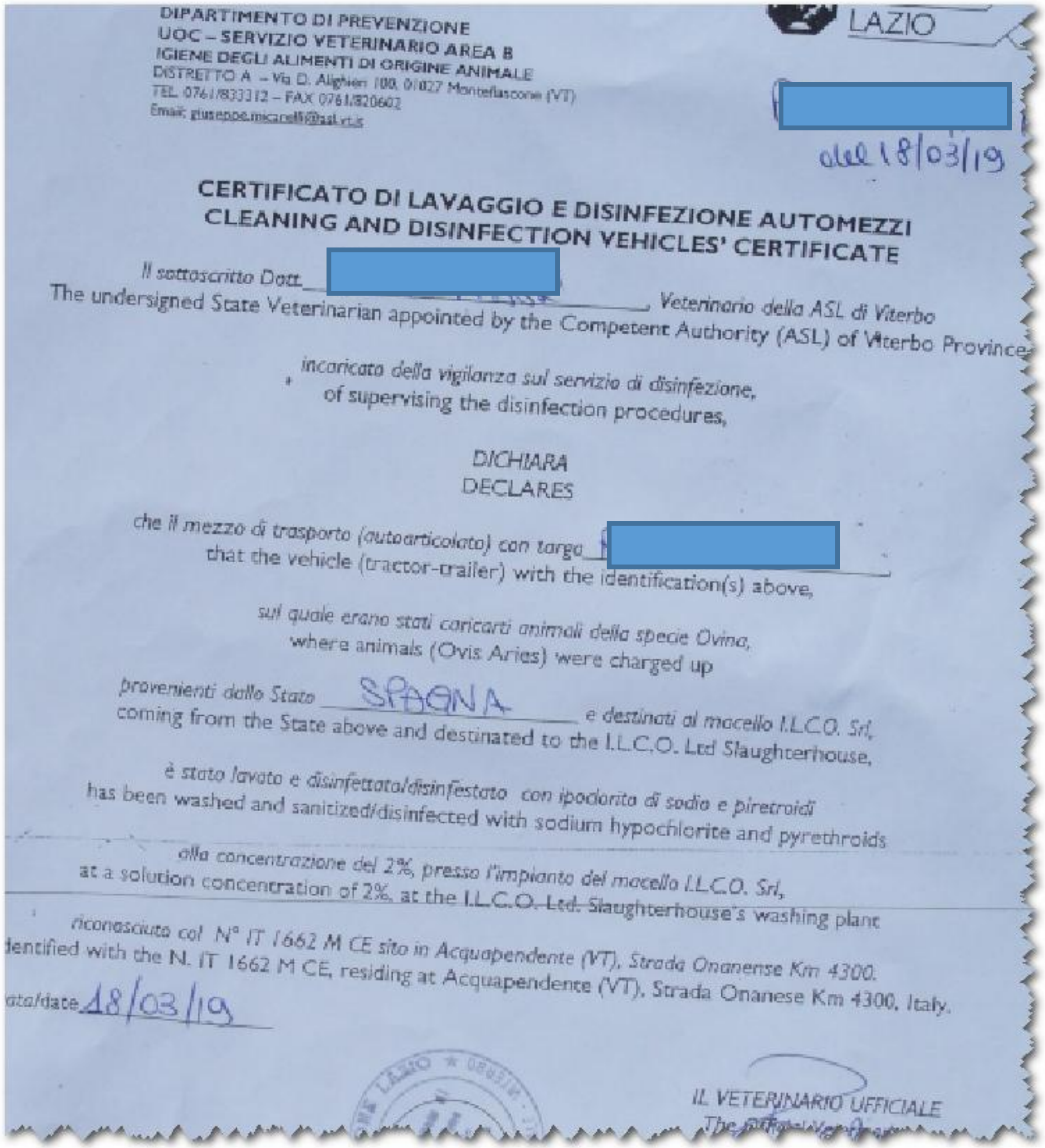
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC – SERVIZIO VETERINARIO AREA B
IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
DISTRETTO A – Via D. Alighieri 100, 01027 Montefiascone (VT)
TEL. 0761/833312 – FAX 0761/820602
Email: giuseppe.micarelli@asl.vt.it

LAZIO

[redacted]
del 18/03/19

CERTIFICATO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE AUTOMEZZI
CLEANING AND DISINFECTION VEHICLES' CERTIFICATE

Il sottoscritto Dott. [redacted] Veterinario della ASL di Viterbo
The undersigned State Veterinarian appointed by the Competent Authority (ASL) of Viterbo Province

incaricato della vigilanza sul servizio di disinfezione,
of supervising the disinfection procedures,

DICHIARA
DECLARES

che il mezzo di trasporto (autoarticolato) con targa [redacted]
that the vehicle (tractor-trailer) with the identification(s) above,

sul quale erano stati caricati animali della specie Ovina,
where animals (Ovis Aries) were charged up

provenienti dallo Stato SPAGNA e destinati al macello I.L.C.O. Srl,
coming from the State above and destinated to the I.L.C.O. Ltd Slaughterhouse,

è stato lavato e disinfettato/disinfestato con ipoclorito di sodio e piretroidi
has been washed and sanitized/disinfected with sodium hypochlorite and pyrethroids

alla concentrazione del 2%, presso l'impianto del macello I.L.C.O. Srl,
at a solution concentration of 2%, at the I.L.C.O. Ltd. Slaughterhouse's washing plant

riconosciuto col N° IT 1662 M CE sito in Acquapendente (VT), Strada Onanense Km 4300.
identified with the N. IT 1662 M CE, residing at Acquapendente (VT), Strada Onanese Km 4300, Italy.

data/date 18/03/19

IL VETERINARIO UFFICIALE

IL CARTELLO "PULITO E DISINFETTATO" VA APPLICATO SOLO SU VEICOLI VUOTI

5. **Disposizioni addizionali per il trasporto in contenitori**

5.1 I contenitori in cui sono trasportati animali devono essere contrassegnati in modo chiaro e visibile per indicare la presenza di animali vivi e qual è la parte alta del contenitore.

5.2 Durante il trasporto e nella movimentazione i contenitori devono essere sempre tenuti con la parte alta in alto e si devono ridurre al minimo gli scossoni o i sobbalzi forti. I contenitori sono fissati in modo da evitare che si spostino durante la marcia del mezzo di trasporto.

5.3 I contenitori superiori ai 50 kg devono essere dotati di un numero sufficiente di punti di fissaggio adeguatamente progettati, posizionati e mantenuti per consentire che siano saldamente fissati al mezzo di trasporto su cui sono caricati. I contenitori sono assicurati al mezzo di trasporto prima dell'inizio del viaggio per evitare che siano spostati dai movimenti del mezzo di trasporto.

ALLEGATO I
CAPO II
MEZZI DI TRASPORTO

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

COSI' NON VA BENE!

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

Ministero della Salute
UVAC-PIF Veneto, Friuli Venezia Gi... Trentino Alto Adige- Verona UVAC
Via Sommacampagna ... - 37137 Verona
tel. 06.5994.4777 - fax 045.8082317... - mail: uvac...
VERBALE ACCERTAMENTO (control report) prot. n. [redacted] S.D.A....
riferito al verbale di contestazione (related to the administrative sanction)
[redacted] ...2016 della Polizia Stradale di ...
CONTROLLO (check)

COSI' NON VA BENE!

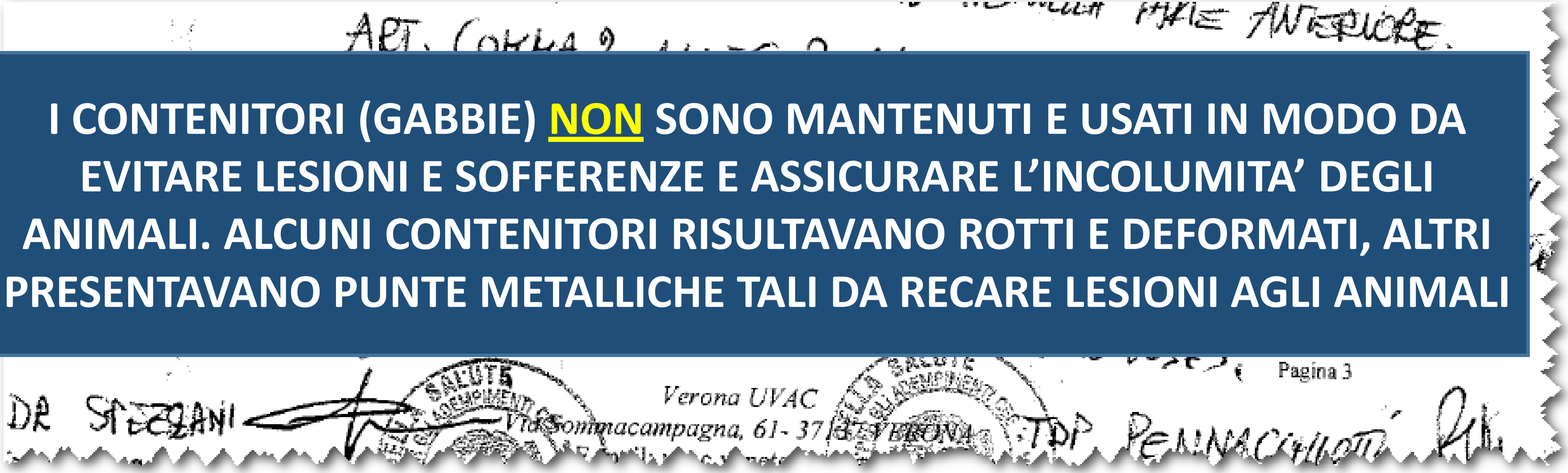
Pagina 3
Verona UVAC
Via Sommacampagna, 61 - 37137 VERONA

I CONTENITORI (GABBIE) **NON** SONO MANTENUTI E USATI IN MODO DA EVITARE LESIONI E SOFFERENZE E ASSICURARE L'INCOLUMITA' DEGLI ANIMALI. ALCUNI CONTENITORI RISULTAVANO ROTTI E DEFORMATI, ALTRI PRESENTAVANO PUNTE METALLICHE TALI DA RECARE LESIONI AGLI ANIMALI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

COSI' NON VA BENE!

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

COSI' NON VA BENE!

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

Allegato 5
(art.12, comma 2 D. lvo. 151/2007)

ACCERTAMENTO/ASSESSMENT

Noi sottoscritti Dr. Carlo Spezzani - Dr.ssa Antonella De Giglio
dipendenti dell'Ufficio di cui sopra a seguito del controllo effettuato in presenza di
Polizia Stradale di Padova
abbiamo accertato quanto segue: effettuava un trasporto di animali della specie avicola (galli-galline) in contenitori (gabbie) sovrapposti, privi di aperture in grado di garantire l'accesso agli animali in modo da consentirne l'ispezione e la cura (solo n°4 gabbie su 480 garantivano l'accesso agli animali. (art.7 com. 2 All.2 lett.f)). Numerose gabbie (contenitori) presentavano rotture creando spazi in cui gli animali avrebbero potuto infilare parti del corpo, alcune gabbie presentavano punte di ferro. Le gabbie non ~~[illegible]~~ sono mantenute e usate in modo da evitare lesioni.

Violazioni riscontrate (norma e articoli violati)
Art. 7 comma 2 Allegato 2 p. 1.1 let. f) - Art. 7 comma 2 Allegato 2 p. 1.1 let a) del D.lgs. 151/2007.

l'autorità verbalizzante procederà alla contestazione differita dell[illegible]

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

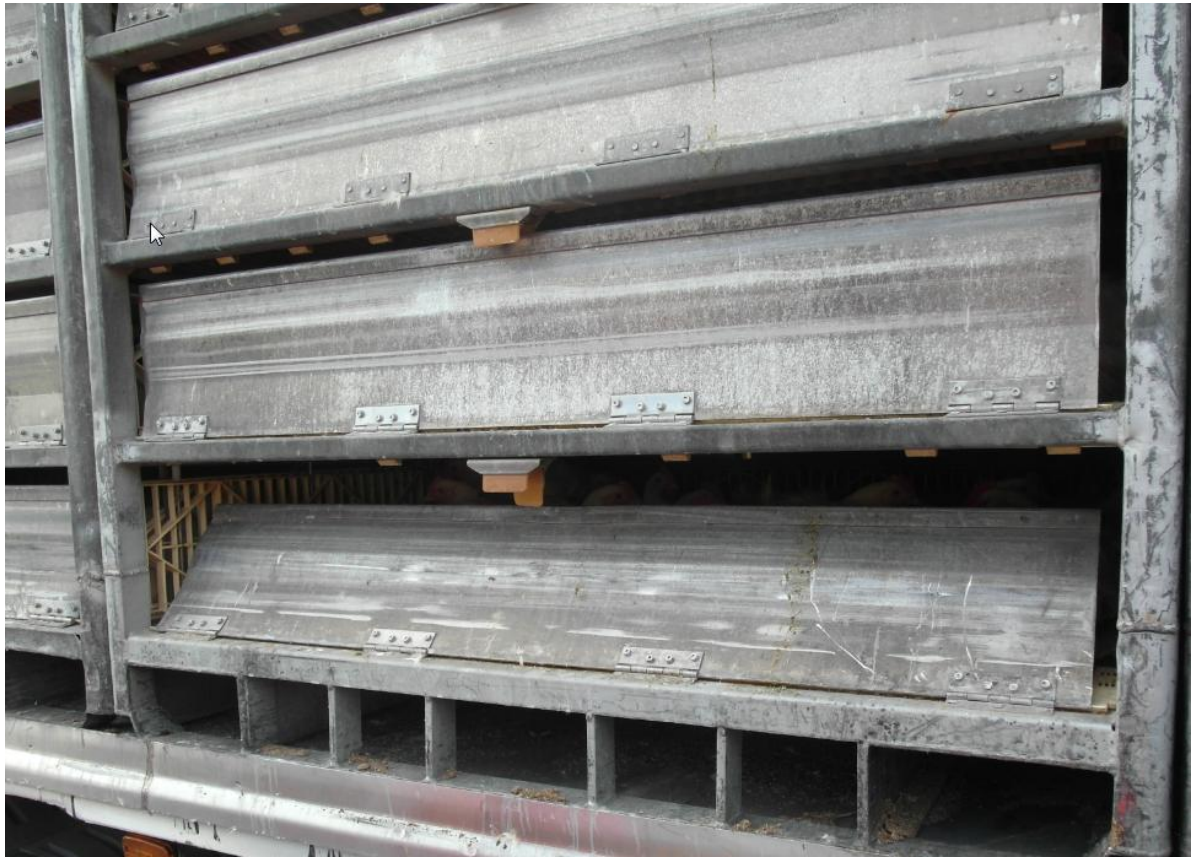

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

È importante valutare l'evento con altri parametri come: situazione generale del trasporto rispetto al benessere (densità, tempi percorrenza, rispetto periodi di riposo, ecc …) e alla situazione sanitaria/stato fisiologico dell'intera partita.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

ALLEGATO I

SPECIFICHE TECNICHE

[di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)]

CAPO III

PRATICHE DI TRASPORTO

1.7 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

1.7 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

GABBIE UTILIZZATE PER LA MOVIMENTAZIONE IN ALLEVAMENTO DELLE GALLINE OVAIOLE

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: BOVINI - OVICAPRINI

GABBIE UTILIZZATE PER LA MOVIMENTAZIONE IN ALLEVAMENTO DELLE GALLINE OVAIOLE

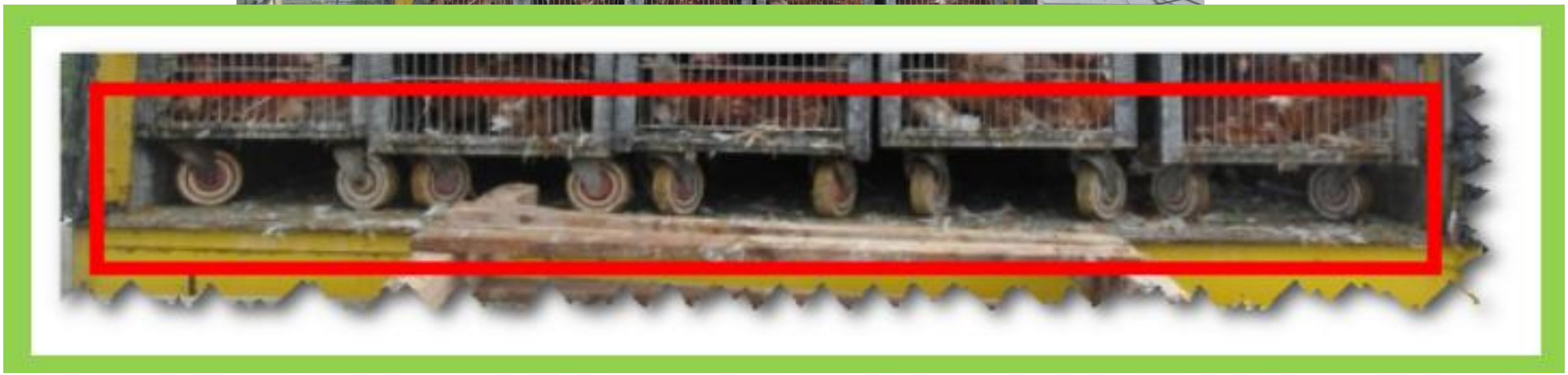

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

UVAC- PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61- 37137 VERONA

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO N° [redacted] /BA

di cui fa parte integrante

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI (POLLASTRE OVAIOLE) IN CONTENITORI (GABBIE) DISTRIBUITI SU PIU' LIVELLI, SENZA AVER PRESO LE NECESSARIE PRECAUZIONI ATTE A MINIMIZZARE LA CADUTA DELLE FECI DEGLI ANIMALI POSTI AI PIANI SUPERIORI SU QUELLI POSTI AI LIVELLI INFERIORI. IL PAVIMENTO DELLE GABBIE PRESENTA FESSURAZIONI CHE NON MINIMIZZANO IL CONTENIMENTO DELLE DEIEZIONI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

UVAC- PIF Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige

Verona UVAC

Via Sommacampagna, 61- 37137 VERONA

ALLEGATO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO N° [redacted] /BA

di cui fa parte integrante

EFFETTUAVA UN TRASPORTO DI ANIMALI VIVI (POLLASTRE OVAIOLE) IN CONTENITORI (GABBIE) DISTRIBUITI SU PIU' LIVELLI, SENZA AVER PRESO LE NECESSARIE PRECAUZIONI ATTE A LIMITARE LA CADUTA DELLE FECI DEGLI ANIMALI POSTI AI PIANI SUPERIORI SU QUELLI POSTI AI LIVELLI INFERIORI. IL PAVIMENTO DELLE GABBIE PRESENTA FESSURAZIONI CHE NON MINIMIZZANO IL CONTENIMENTO DELLE DEIEZIONI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

ALLEGATO I

SPECIFICHE TECNICHE

[di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)]

CAPO III

PRATICHE DI TRASPORTO

1.7 Allorché su un mezzo di trasporto sono caricati su più livelli contenitori con animali, si devono prendere le precauzioni necessarie:

a) per evitare che l'urina e le feci cadano sugli animali posti al livello inferiore o, nel caso del pollame, dei conigli e degli animali da pelliccia, per limitare tale situazione;

b) per assicurare la stabilità dei contenitori;

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

c) per assicurare che la ventilazione non sia impedita.

La presenza del portello posteriore non fessurato, la tipologia e il posizionamento delle gabbie utilizzate anche se fornite di fessurazioni impediva una corretta ventilazione degli animali localizzati nella parte interna delle gabbie. La mancanza del corridoio centrale, di spazi vuoti di ventilazione tra le gabbie e la disposizione degli animali, che non avevano spazio per cambiare posizione, non garantiva una sufficiente aerazione.

DA CONTRODEDUZIONI

REG. (CE) 1/2005 CASI PRATICI: POLLAME E CONIGLI

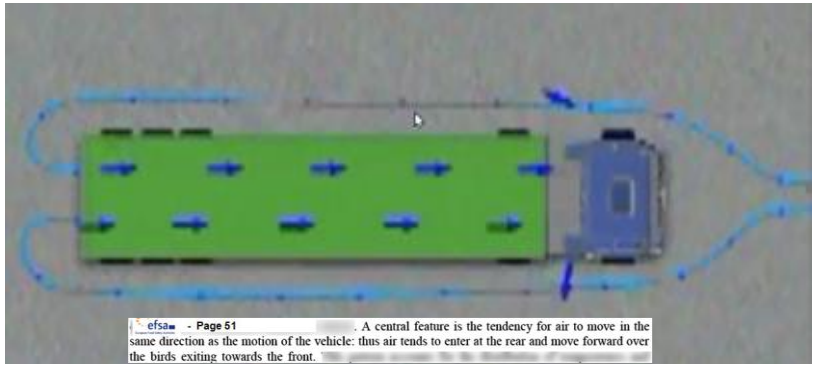

Infatti durante l'ispezione è stato immediatamente richiest
Durante questa operazione si è potuto constatare la preser
la presenza di animali in stato di iperventilazione. La temp *li*
non avendo ghiandole sudoripare i polli utilizzano la respir
temperatura. Quando i polli hanno caldo respirano a bocc
l'aumento, in questa precisa zona del carico, della tempera

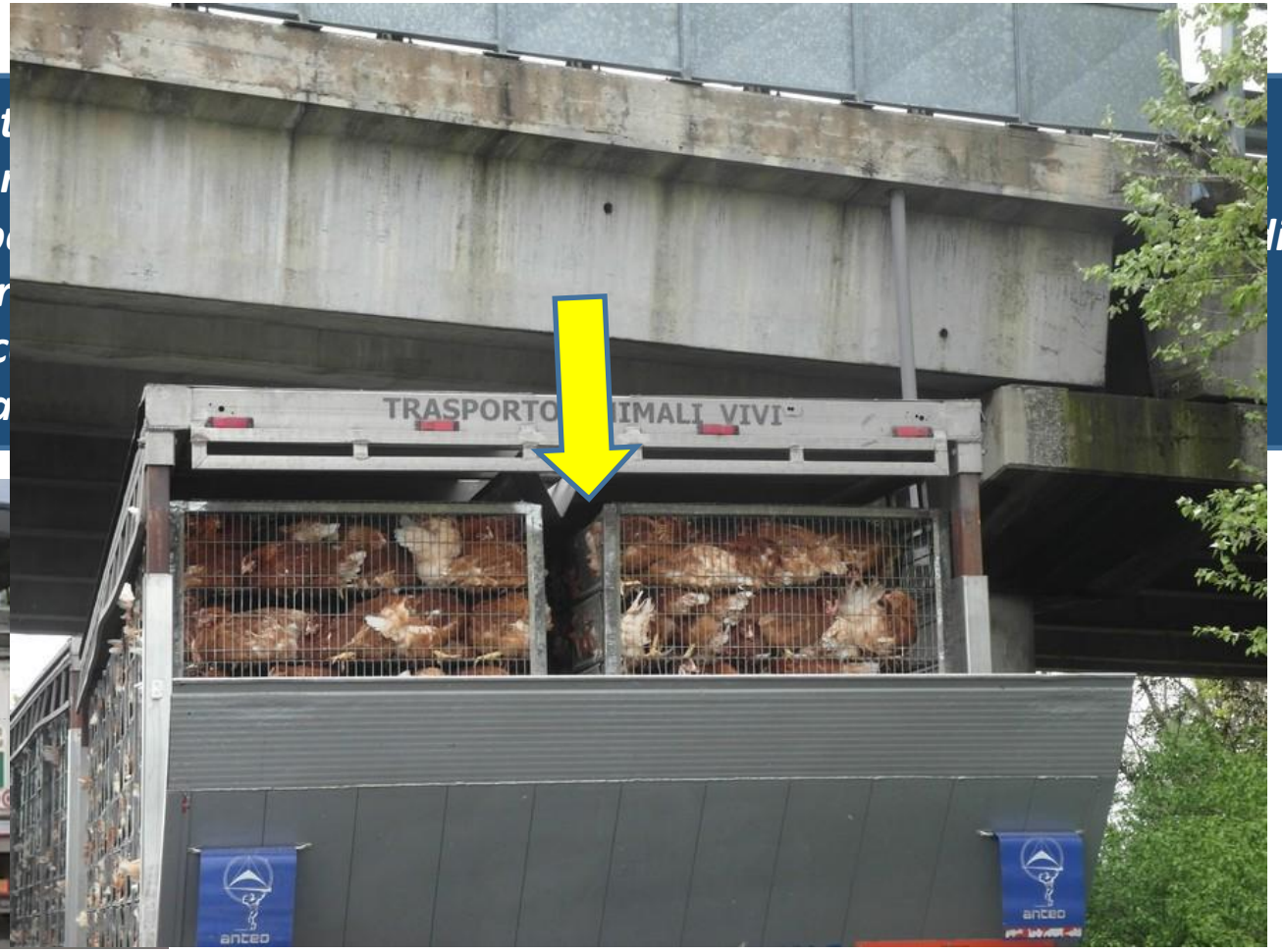

GdV: non riporta durata prevista del viaggio e/o data e ora di partenza e/o data e ora di arrivo. Se la mancata indicazione è discriminante rispetto all'acquisizione di uno dei tre dati previsti: **ORDINANZA INGIUNZIONE**

PIANIFICAZIONE			
1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo (a) (b)		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio 1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m^2):	
6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA			
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo: Data / Ora	6.3. Durata (in ore)	6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)

Esempi:

- è riportata la durata prevista del viaggio ***(2)***e l'ora di arrivo **(4.3)**, manca la data e l'ora di partenza ***(3.2 -3.3)***
- è riportata la durata prevista del viaggio ***(2)*** e data/ora di partenza***(3.2 -3.3)***, manca l'ora di arrivo **(4.3)**
- è riportata l'ora di arrivo **(4.3)** e data/ora di partenza ***(3.2 -3.3)***, manca la durata prevista del viaggio ***(2)***

La discrezionalità di non procedere al sanzionamento è ritenuta doverosa in quanto si riesce sempre ad aver il dato mancante utilizzando i dati presenti.

Esempio:

(2)durata del viaggio - **10 ore**, ***(3.2 -3.3)*** *data e* ora di partenza - **03 ottobre alle 05:00**

Posso ricavare facilmente **(4.3)** l'ora prevista di arrivo a destino, e cioè **il giorno 03 ottobre alle ore 15:00**

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ([a]) ([b])		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio	
		1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m^2):	

6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA				
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)	6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
	Data	Ora		

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ([a]) ([b])		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio	
		1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m^2):	

6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA				
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)	6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
	Data	Ora		

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ([a]) ([b])		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio	
		1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m^2):	

6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA				
6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)	6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
	Data	Ora		

GdV: non riporta nella sezione 1, riquadro 6.1 – 6.2, la sosta di un'ora dopo il tempo di trasporto massimo per specie.
La totale assenza di indicazioni nella programmazione (sezione 1 – riquadro 6) dell'ora di sosta necessaria per l'abbeveraggio motiva la sanzione.

PIANIFICAZIONE

1.1. ORGANIZZATORE Nome e indirizzo ([a]) ([b])		1.2. Nome della persona responsabile del viaggio	
		1.3. Telefono/Fax	
2. DURATA COMPLESSIVA PREVISTA (ore/giorni)			
3.1. Luogo e paese di PARTENZA		4.1. Luogo e paese di DESTINAZIONE	
3.2. Data	3.3. Ora	4.2. Data	4.3. Ora
5.1. Specie	5.2. Numero di capi	5.3. Numero/i del certificato/dei certificati veterinario/i	
5.4. Peso totale stimato della partita (in kg):		5.5. Spazio totale previsto per la partita (in m^2):	

6. ELENCO DEI PREVISTI PUNTI DI RIPOSO, TRASFERIMENTO O USCITA

6.1. Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare e trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2. Arrivo		6.3. Durata (in ore)	6.4. Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
	Data	Ora		

GdV: mancata pianificazione della sosta nel posto di controllo in viaggi che hanno tempo di percorrenza presumibile superiore al tempo massimo di viaggio autorizzato per specie.

Mancata previsione del viaggio

6. LISTE DES POINTS DE REPOS, DE TRANSFERT OU DE SORTIE PREVUS
6 Spazio totale previsto per la partita (in m2)

6.1 Nom des lieux où les animaux pourront se reposer ou seront transférés (y compris les points de sortie) 6.1 Luoghi in cui gli animali saranno fatti riposare o trasferiti (compresi i punti di uscita)	6.2 Arrivée 6.2 Arrivo Date / Data	Heure / Ora	6.3 Durrée (en heures) 6.3 Durata (in ore)	6.4 Nom et n° d'autorisation du transporteur (s'il est distinct de l'organisateur) 6.4 Nome e numero di autorizzazione del trasportatore (se diverso dall'organizzatore)
				AUTOTRASPORTI SRL 011

7. Le soussigné, organisateur, déclare par la présence être responsable de l'organisation du voyage sus mentionné et avoir pris les dispositions adéquates pour préserver le bien être des animaux tout au long de ce voyage, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil

7. Il sottoscritto, organizzatore, dichiara con la presente di essere responsabile dell'organizzazione del viaggio summmenzionato e di avere peso tutte le disposizioni adeguate per salvaguardare il benessere degli animali nel corso dell'intero viaggion conformente alle disposizioni del regolamento (CE)

GdV: Non annotata nella sezione 4 la sosta per l'abbeveraggio e il riposo degli animali sul veicolo in fase di trasporto. La mancata sosta è confermata dalla stampa del tachigrafo

CAPO V

INTERVALLI PER L'ABBEVERAGGIO E L'ALIMENTAZIONE E PERIODI DI VIAGGIO E DI RIPOSO

Se all'atto del controllo, non si ha la possibilità di verificare la stampa del tachigrafo, l'UVAC procede, nella fase istruttoria del procedimento, alla richiesta sia della stampa del tachigrafo, sia della stampa del satellitare e decide in forza delle risultanze.

La sanzione da applicare è art. 7 comma 3 /Allegato 3 punto 2.7

Verbalizzazione "*non è stata effettuata la sosta per abbeverare e nutrire gli animali e non è stata data loro l'opportunità di riposare conformemente alle esigenze della loro specie e età, a intervalli appropriati e, in particolare, secondo quanto enunciato nell'Allegato 1 capo V del Regolamento(CE)N. 1/2005*".

Precisare il momento di sosta eventualmente dichiarato dal conducente.

SECTION 4

DECLARATION DU TRANSPORTEUR

A COMPLETER PAR LE CONDUCTEUR AU COURS DU VOYAGE ET A METTRE A DISPOSITION DES AUTORITES COMPETENTES DU LIEU
D'(UN MOIS) A COMPTER DE LA DATE D'ARRIVEE DUR LE LIEU DES DESTINATION

Itinéraire effectif - Points de repos, de transfert ou de sortie

Lieu et Adresse	Arrivée Date	Arrivée Heure	Départ Date	Départ Heure	Temps de pause
1 ora Sosta prevista da Reg. (CE) 1/2005 Allegato I - Capo V - 1.4					

sans des éventuelles différences entre l'itinéraire proposé et l'itinéraire effectif / Autres observations

Date et he
destinatio

SEDE

VERBALE ACCERTAMENTO (control report) n. 06/2013/41SBA

CONTROLLO (check) Data: 22/02/2013 Ora: 11:35

Località presso la quale è stato effettuato il controllo (place of the control)

ESITO DEL CONTROLLO E OSSERVAZIONI (check's result and notes):

FAVOREVOLE x BENESSERE ANIMALE

SI RICORDA DI COMPILARE IN MODO SPECIFICO LA SEZIONE 4 DEL GDV. IL SEMPLICE TIMBRO NON FORNISCE INFORMAZIONI ADEGUATE.

SI RICORDA DI COMPILARE IN MODO SPECIFICO LA SEZIONE 4 DEL GIORNALE DI VIAGGIO. IL SEMPLICE TIMBRO NON FORNISCE INFORMAZIONI ADEGUATE

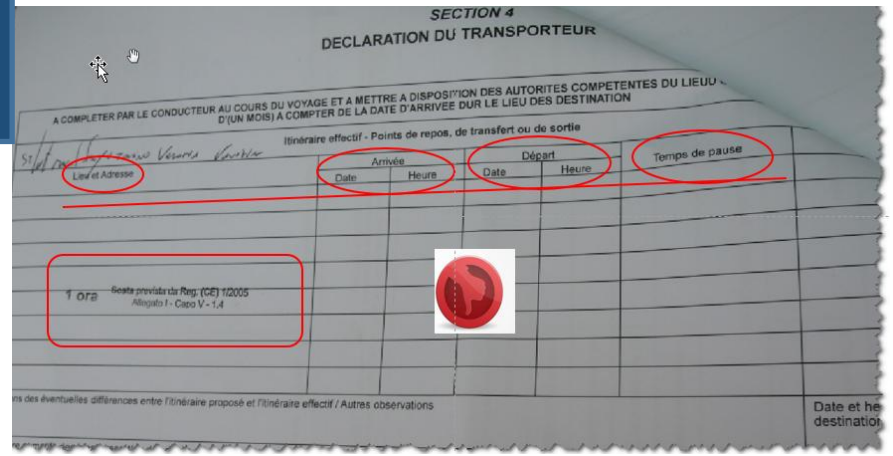

SEZIONE 4

DICHIARAZIONE DEL TRASPORTATORE

DEVE ESSERE COMPILATO DAL CONDUCENTE DURANTE IL VIAGGIO E MESSO A DISPOSIZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DEL LUOGO DI PARTENZA ENTR
DALLA DATA DI ARRIVO AL LUOGO DI DESTINAZIONE

Itinerario effettivo - Punti di riposo, trasferimento o uscita

Luogo e indirizzo	Arrivo		Partenza		Durata della sosta	Motivo
	Data	ora	Data	Ora		
AUTOSTRADA A4 AREA SERVIZIO LIMENELLA EST (PD)	28/06/19	8,35	28/6/19	8,55	20 minuti	CONTROLLO UVAC PER BENESSERE ANIMALE

CONTROLLO UVAC

MINISTERO DELLA SALUTE
UFFICIO VETERINARIO PER GLI ADEMPIMENTI COMUNITARI FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE
SEDE DI VERONA

olivi delle eventuali differenze tra itinerario effettivo e proposto/Altre osservazioni

Data e ora di arrivo nel luogo di destinazione

nero e motivo di lesioni e/o decessi di animali durante il viaggio

Nei viaggi superiori alle 8 ore

(12 ore nei trasporti nazionali)

EQUIDI DOMESTICI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 1
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0000811-21/03/2023-SANVET1-M
S-A

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

2) il lucchetto verde che appare sulla destra del numero del certificato dopo la sua apertura:

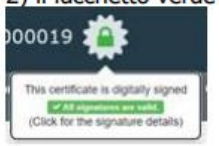

3) la verifica dei dettagli del sigillo elettronico applicato:
- nel "PDF firmato digitalmente"

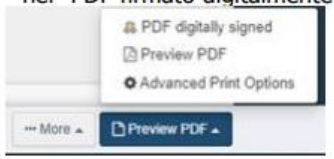

- o tramite "XML firmato elettronicamente":

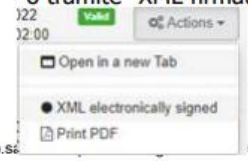

ailweb.s… 8&tz=Europe/Berlin 2/

Il regolamento IMSOC stabilisce i requisiti per l'emissione di certificati ufficiali elettronici e l'uso di firme elettroniche in TRACES. In particolare l'art. 39 bis prevede proprio la possibilità di rilasciare certificati elettronici e documenti commerciali per i movimenti di animali e merci tra gli Stati membri e l'uso di firme elettroniche. Questo significa che i certificati ufficiali elettronici emessi in conformità ai requisiti pertinenti stabiliti nel regolamento IMSOC sono accettati come equivalenti ai certificati cartacei e pertanto non è necessario presentare alcun certificato cartaceo.

Nei viaggi superiori alle 8 ore

(12 ore nei trasporti nazionali)

EQUIDI DOMESTICI, BOVINI, SUINI, OVINI E CAPRINI

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 1
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0000811-21/03/2023-SANVET1-M
S-A

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

2) il lucchetto verde che appare sulla destra del numero del certificato dopo la sua apertura:

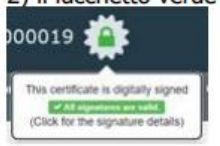

3) la verifica dei dettagli del sigillo elettronico applicato:
- nel "PDF firmato digitalmente"

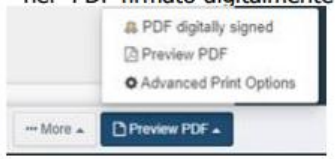

- o tramite "XML firmato elettronicamente":

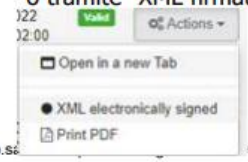

ailweb.s… 8&tz=Europe/Berlin 2/

La compilazione del giornale di viaggio in TRACES viene fatta dal trasportatore che deve essere dotato di credenziali di accesso al sistema stesso che gli vengono validate da parte dell'autorità sanitaria competente. La firma utilizzata per il giornale di viaggio non è digitale. Al contrario, è possibile firmare digitalmente i certificati sanitari come ad oggi avviene in diversi Paesi

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio I
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0000811-21/03/2023-SANVET1-M
S-A

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Quando si verifica questa condizione, ovvero quando l'autorità di un Paese dell'UE emette il certificato TRACES utilizzando la firma digitale, può non essere necessario il formato cartaceo del giornale di viaggio poiché, in caso di eventuali controlli, questo sarà consultabile attraverso un collegamento presente all'interno del certificato digitale.

SE il Paese che emette il certificato non utilizza la firma digitale, tutti i documenti (certificati sanitari e giornale di viaggio) dovranno essere stampati, timbrati, firmati e accompagnare la partita durante il trasporto

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 1
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

0000811-21/03/2023-SANVET1-M
S-A

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Il giornale deve essere presente durante il viaggio e leggibile ad un eventuale controllo in forma cartacea o digitale con i nuovi aggiornamenti disponibili da gennaio 2023 sul sistema TRACES o col sistema di lettura QR code per i Paesi che firmano digitalmente il certificato TRACES

UVAC –PIF VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE . Verona UVAC

uvac.veneto@sanita.it

Per terminare, si ricorda che tutti i consigli e i casi descritti non vogliono essere esaustivi, ma sono stati basati sull'esperienza acquisita in campo

GRAZIE DELL' ATTENZIONE

c.spezzani@sanita.it